

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 16 GENNAIO 2014**

**Accesso a copia di dichiarazione dei redditi di terzi la cui conoscenza sia necessaria ai fini
dell'esercizio del diritto di difesa dell'accedente. – accessibilità**

FATTO

L'Azienda USL 9 di- essendo stata convenuta in giudizio, dinanzi al Tribunale di per esser condannata al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal signor a seguito di alcune prestazioni sanitarie eseguite nei suoi confronti dal personale della predetta Azienda- in data 7.11.2013 rivolgeva un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di, preordinata ad acquisire copia delle denunce dei redditi presentate dal signor con riferimento agli anni 2010-2011 e 2012 o comunque all'acquisizione di informazioni relative ai redditi in questione, avendo necessità di verificare la sussistenza di eventuali variazioni dei redditi del signor ... per gli anni successivi al 2009.

L'Amministrazione, con nota del 26.11.2013, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, sul rilievo che per rilasciare le informazioni richieste sarebbe necessaria l'autorizzazione del giudice competente.

L'Azienda USL 9 di ..., in data 20.12.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso in questione ed adottasse le determinazioni di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione, in data 7.1.2014, inviava una nota nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza della Commissione, puntualmente richiamata dall'Azienda ricorrente, secondo la quale deve essere comunque garantito l'accesso alle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell'art.24, comma 7, della legge n. 241/2010, la cui conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa dell'accedente.

A differenza di quanto opinato dall'Amministrazione le denunce dei redditi devono essere qualificate come documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), pur trattandosi di dichiarazioni di parte, trattandosi comunque di documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione che concernono un'attività di pubblico interesse, quale è certamente l'attività di riscossione dei tributi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2014

**Richiesta volta ad ottenere l'ottemperanza dell'Amministrazione a precedente decisione della
Commissione – inammissibilità**

FATTO

Il signor ..., in data 29.12.2013, adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità della determinazione di cui alla nota della Direzione Centrale Risorse Umane dell'INAIL del 12.11.2013, con cui era stato sottratto all'accesso il documento o i documenti contenenti la manifestazione del formale dissenso espresso dalla RSU sulla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della Direzione Regionale per la Sardegna dell'INAIL, nonostante il fatto che la Commissione avesse, con decisione adottata all'esito dell'adunanza del 12.9.2013, dichiarato l'illegittimità dell'operato della Direzione Centrale delle Risorse umane dell'INAIL, per non aver consentito al signor l'accesso alla corrispondenza intercorsa con la Direzione Regionale INAIL per la Sardegna in relazione alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo preordinato a suscitare l'esercizio da parte della Commissione di un potere di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione ad una precedente decisione della Commissione, potere di cui essa non dispone.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso alla relazione di Audit da parte di destinatario di esposti, per la difesa e tutela della propria dignità umana e professionale - ammissibilità

FATTO

Il signor, funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, in data 4.11.2013 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla relazione finale dell'attività di Audit che, a partire dal mese di gennaio del 2013, aveva interessato il Settore Nuove Istituzioni rivendite generi di monopolio e patentini dell'Ufficio regionale della Campania della predetta Agenzia-Settore di cui era stato responsabile fino al 19.2.2013, essendo stato successivamente destinato ad altro incarico- nonché alle segnalazioni, esposti, denunce dai quali era scaturita tale attività di audit.

Nella sua istanza di accesso il signor rappresentava il suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta al fine di valutare le iniziative esperibili in tutte le sedi per tutelare la propria dignità umana e professionale.

L'Amministrazione, con determinazione del 4.1.2013, rigettava l'istanza di accesso in questione.

Il signor, in data 18.12.2013, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vale il richiamo operato dall'Amministrazione, al fine di giustificare il rigetto dell'istanza di accesso in questione, al disposto dell'art. 5, lettera g) del D.M. n. 603/1996, che sottrae all'accesso i documenti riguardanti le attività ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attività degli uffici, dal momento che tale disposizione garantisce comunque la conoscenza degli atti amministrativi qualora essa sia necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

Nel caso di specie- essendo indubbio che l'istanza di accesso sia giustificata dall'esigenza di acquisire gli elementi necessari per valutare la praticabilità di iniziative a tutela della dignità umana e professionale del ricorrente- l'accesso ai documenti richiesti non può ritenersi precluso dalla disposizione regolamentare poc'anzi citata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il ricorrente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso al dettaglio della modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) - necessità che l'Amministrazione renda ostensibile al pensionato ex dipendente tutta la documentazione dalla stessa detenuta

FATTO

Il signor ..., pensionato ex funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 8.10.2013, rivolgeva all'I.N.P.S. un'istanza di accesso al dettaglio della modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.), al fine di verificare se l'importo di tale trattamento fosse stato calcolato in conformità al disposto dell'art. 24, comma 2, del CCNL della Presidenza del Consiglio

(quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007), ovvero se fosse stato calcolato sulla base di atti e/o circolari determinanti una diversa modalità di calcolo del TFS.

In mancanza di alcun riscontro dell'Amministrazione a tale istanza di accesso entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, il signor, in data 31.12.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'INPS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS, con nota n.912 del 10.1.2014, rappresentava alla Commissione di aver provveduto, in data 6.12.2013, a comunicare all'odierno ricorrente che il calcolo del TFS spettante al signor ... era stato effettuato non tenendo conto dell'art. 24 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, norma contrattuale non ritenuta applicabile perché in contrasto con quanto previsto dalla legge, e di aver inoltrato specifica richiesta di parere ai Ministeri vigilanti.

Il signor ..., ricevuta la comunicazione dell'INPS, in data 3.1.2014, dolendosi del fatto che l'INPS non aveva consentito l'accesso agli atti, né aveva dato conto con la dovuta trasparenza dei pareri richiesti ai Ministeri vigilanti, né aveva fatto cenno alcuno ad eventuali strutture della Presidenza del Consiglio, ribadiva la richiesta alla Commissione di riesaminare il caso e di valutare la legittimità dell'operato dell'INPS in relazione alla sua istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nel senso di affermare la necessità che l'Amministrazione renda ostensibile tutta la documentazione dalla stessa detenuta in base alla quale è pervenuta a ritenere la non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 24, comma 2, del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, menzionato nell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso agli atti del procedimento riguardante la valutazione dei tre lavori scientifici di un professore universitari per la valutazione della qualità della ricerca.

FATTO

Il signor..., professore straordinario di Filosofia del diritto, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di, in data 10 Ottobre 2013, rivolgeva all'A.N.V.U.R. un'istanza di accesso agli atti del procedimento riguardante la valutazione dei tre lavori scientifici presentati dal Prof. ... per la valutazione della qualità della ricerca per il periodo 2004-2010.

L'istanza di accesso veniva rigettata con nota inviata in data 12.11.2013, sul rilievo dell'insussistenza di un interesse legittimante l'accesso chiesto dal Prof.

Il Prof...., con nota dell'11.12.2013, adiva la Commissione per ottenere il riconoscimento del suo diritto ad accedere ai documenti richiesti.

DIRITTO

La circostanza, invocata dall'Amministrazione per giustificare il rigetto dell'istanza di accesso in questione, che la valutazione della qualità della ricerca per il periodo 2004-2010 sia preordinata, per espressa previsione normativa, a valutare le aree di ricerca e le strutture che appartengano al sistema universitario e della ricerca nazionali, non toglie che il raggiungimento di tale obiettivo richiede necessariamente la valutazione dei prodotti scientifici elaborati dai docenti e dai ricercatori.

Trattandosi, nel caso di specie, di una istanza di accesso a documentazione inerente alla valutazione di prodotti scientifici del Prof. ..., non può essere contestata la sua legittimazione ad accedere ai documenti in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso alla prova pratica di un concorso pubblico e ai verbali della Commissione esaminatrice - Illegittimità del differimento quando è protratto fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile, per il candidato non ammesso alle prove orali.

FATTO

Il signor ..., avendo partecipato ad un concorso per il reclutamento di docenti (classe di concorso A033), in data 2.12.2013, chiedeva all'Amministrazione di poter accedere alla prova pratica sostenuta dallo stesso nonché ai verbali della Commissione esaminatrice relativi a tale prova. Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 4.1.2014 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 15 gennaio 2014 l'amministrazione resistente faceva pervenire le proprie memorie difensive, riferendo di aver differito l'accesso, con avviso del 12 agosto 2013, fino al termine della procedura concorsuale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, alla stregua del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in considerazione del fatto che i documenti e gli atti cui si riferisce l'istanza di accesso ineriscono ad una procedura concorsuale cui l'odierno ricorrente ha partecipato. Circa il differimento all'accesso, operato dall'amministrazione resistente, la Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento da cui non ritiene di doversi discostare - osserva che il differimento appare legittimo quanto limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso ai documenti inerenti il procedimento di diniego del porto d'armi - accesso endoprocedimentale - ammissibilità nei limiti delle disposizioni di cui al D. M. n. 415 del 1994

FATTO

Il ricorrente, dopo avere il decreto di diniego del porto d'armi, ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento.

Avverso il silenzio rigetto, il signor ... ha presentato ricorso alla Commissione, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione, nella propria memoria, afferma di non avere mai ricevuto l'istanza di accesso in questione e che la spedizione di documenti via fax non costituisce prova dell'avvenuto invio e ricezione di documenti. In subordine la prefettura resistente chiede che il ricorso sia rigettato per mancata indicazione dei motivi a sostegno dell'istanza.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di destinatario del provvedimento di diniego del porto d'armi, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedervi; ciò, tuttavia, nei limiti in cui i documenti non siano sottratti all'accesso dal d.m. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 16 gennaio 2014

**Accesso ai documenti relativi alle autorizzazioni allo svolgimento di lavoro straordinario -
Accesso endoprocedimentale - ammissibilità**

FATTO

Il Sig. ..., luogotenente della marina militare attualmente in quiescenza, riferisce di aver presentato in data 2 novembre istanza di accesso ai documenti relativi alle autorizzazioni allo svolgimento di orario di lavoro straordinario nel periodo 2006-2009 rilasciate da parte resistente nei confronti del personale militare in servizio presso l'amministrazione resistente.

La richiesta era motivata in ragione della circostanza che, in precedenza, parte resistente aveva chiesto la restituzione di un importo pari ad € 930,00 per lavoro straordinario effettuato dall'esponente ma non preventivamente autorizzato.

Ritenendo l'autorizzazione in parola come mai necessaria e mai richiesta precedentemente dall'amministrazione, il sig. ha chiesto l'accesso nei termini sopra indicati vedendosi opporre in data 8 dicembre 2013 il diniego oggi impugnato in cui si qualifica l'istanza come preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.

Contro tale diniego il sig. ha depositato ricorso in data 30 dicembre u.s. chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nel caso che occupa il ricorrente appare titolare di interesse qualificato, atteso che i documenti domandati, lungi dal far emergere un intento di controllo generalizzato in capo al ricorrente, mirano viceversa a verificare se in passato l'amministrazione abbia adottato lo stesso metro di misura anche con riferimento al personale militare in servizio presso parte resistente.

Pertanto, atteso altresì che i dati richiesti possono essere rilasciati anche in forma anonima non ponendosi così il problema della presenza di eventuali controinteressati, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso a documenti relativi ad avvisi di accertamento di Equitalia S.P.A., nonché ad avvisi bonari e prodromici all'accertamento, emessi nei confronti dell'accedente – accesso endoprocedimentale

FATTO

Il sig. ... riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 6 novembre 2013, domanda di accesso a diversi documenti relativi ad avvisi di accertamento, nonché ad avvisi bonari e prodromici all'accertamento, emessi nei propri confronti.

In particolare, il sig. ... ha chiesto di accedere: 1) all'originale e/o alla copia autentica dell'avviso di accertamento indicato nella istanza ostensiva, ivi compresa la relata di notifica e degli ulteriori avvisi successivi a quello emesso, nonché alla notifica del tributo principale ed alla normativa vigente; 2) ad ogni ulteriore elemento atto a verificare la corretta notifica dell'avviso di accertamento; 3) la relata della comunicazione cartacea e/o telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o altro ente impositore ai fini della verifica dell'esecutività dei ruoli; 4) i criteri per il conteggio dei termini per la corretta notifica dell'accertamento dell'avviso di accertamento; 5) i criteri di calcolo del tributo principale con relative sanzioni ed interessi.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 8 gennaio u.s., il Sig. ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, fa sì che il ricorrente sia titolare di interesse qualificato alla richiesta e silenziosamente negata ostensione documentale.

Ciò premesso, occorre altresì osservare che le richieste relative ad atti normativi, come quelle di cui al punto n.1 delle premesse in fatto, ultima parte, sono inammissibili trattandosi, all'evidenza, di atti esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso al modello DS24 contenente la domanda di erogazione dell'indennità di mobilità nonché ai documenti attestanti il pagamento della suddetta indennità da parte dell'INPS - ammissibilità

FATTO

La società ..., a responsabilità limitata, in data 26 novembre 2013 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere al modello DS24 presentato dal sig. ... ex dipendente della società esponente, contenente la domanda di erogazione dell'indennità di mobilità nonché ai documenti attestanti il pagamento della suddetta indennità da parte dell'INPS.

La richiesta ostensiva era motivata dall'odierna ricorrente in ragione di un contenzioso in atto con il Sig...., pendente dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 9 dicembre 2013, ritenendo la domanda di accesso preordinata ad un controllo diffuso sull'azione dell'amministrazione.

Contro tale determinazione la S.r.l. ricorrente, in data 2 gennaio u.s. ha presentato ricorso alla Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, esclude in radice che possa essere opposto un diniego, come quello formulato da parte resistente, in cui si eccipe la finalità di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Questa evenienza, invero, può determinarsi in quelle fattispecie che non presentino alcun punto di contatto tra la documentazione richiesta e l'interesse dell'istante valutato in forza della posizione giuridica soggettiva sottostante che si intende tutelare. Fattispecie che, nel caso in esame, non ricorre.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso a certificazione medica – prevalenza del diritto d'accesso rispetto al diritto alla riservatezza - Quando il dato sensibile, e lo stato di salute sottostante, vengono utilizzati da un soggetto per perseguire un risultato od ottenere un vantaggio su un altro soggetto, in tal caso è lo stesso interessato a consentire volontariamente a una inevitabile diminuzione della tutela della propria riservatezza .

FATTO

La ricorrente ha chiesto il 18 novembre 2013 al Liceo in epigrafe copia dei seguenti atti:

- 1) graduatoria d'istituto a.s. 2013/14 classe A036;
- 2) domanda benefici ex l. 104/92 della prof.ssa
- 3) certificazione medica accertante la disabilità della madre della
- 4) documentazione relativa al beneficio ex l. 104/92 goduto dalla

Tanto perché la prof.ssa..., pur con maggior punteggio, è stata sopravanzata nella graduatoria di cui al pt. 1 dalla prof.ssa, per il fatto che quest'ultima, avendo la madre affetta da handicap, beneficia delle provvidenze previste dalla l. 104/92, ed intende tutelare i propri diritti, anche risarcitori, di prestatore di lavoro.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento pervenuto all'istante il 6 dicembre 2013, a motivo di tutela di riservatezza della contro-interessata, richiamando il disposto dell'art. 2 d.m. 60/96 del Ministero della pubblica istruzione, che escluderebbe i documenti rappresentativi di accertamenti medico-legali e i documenti relativi alla salute delle persone, e precisando che solo previo consenso della contro-interessata essa ha precedentemente fornito alcuni degli atti in sola visione, ma che tale circostanza è stata del tutto eccezionale.

Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è rivolta il 23 dicembre 2013 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole d'accoglimento. L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto. Nell'odierna fattispecie, in particolare, il presupposto dell'ostensione è costituito dalla sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge e dal fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, quale, nel caso specifico, la stretta strumentalità dei documenti chiesti per il fine della tutela della propria sfera giuridica d'interesse nell'ambito lavorativo, in corrispondenza con quanto disposto dall'art. 24 c. 7 della legge 241/90. A fronte di ciò, non pare convincente quanto obiettato da parte resistente sulla riservatezza della controinteressata, in un caso, quale quello odierno, di sostanziale pari dignità costituzionale degli interessi coinvolti, ma in cui, per decidere in concreto il conseguente necessario bilanciamento, soccorre la considerazione del fatto che, quando il dato sensibile, e lo stato di salute sottostante, vengono utilizzati da un soggetto per perseguire un risultato od ottenere un vantaggio su un altro soggetto, in tal caso è lo stesso interessato a consentire volontariamente a una inevitabile diminuzione della tutela della propria riservatezza (cfr. Tar Lazio – Roma 2212/06). Senza contare che, a quanto risulta dalle affermazioni di parte resistente stessa, la controinteressata non parrebbe essersi opposta all'istanza d'accesso: e in questo caso l'esigenza di tutela della riservatezza sarebbe inesistente fin dalla radice.

Né pare poi conferente il richiamo opposto da parte resistente all'art. 2 del d.m. 60/96 del Ministero della pubblica istruzione: tale norma regolamentare, difatti, correttamente non ricomprende, fra gli atti esclusi dall'accesso, quelli necessari, come nell'odierna fattispecie, alla difesa degli interessi giuridici dell'istante. Per quanto infine riguarda la possibilità di concedere la sola visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, neppure tale limitazione appare legittima, dovendo considerarsi l'esercizio del diritto di accesso comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura della legge 241/90, la quale, all'art. 25 c. 1, prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e, all'art. 22 c. 1 lett. a), prevede che per diritto di

accesso deve intendersi “il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”. La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l’accesso induce a ritenere superata la concezione dell’accesso attenuato consistente nella sola visione dell’atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l’estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell’accesso prevede l’esame e l’estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell’esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212). A ulteriore riprova di quanto sopra scritto si noti poi come il limite contenuto nell’art. 8 c. 5 dell’abrogato dpr n. 352/92, relativo alla sola visione del documento in presenza di controinteressati, non compaia invece nel vigente dpr 184/06; in particolare l’art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all’art. 24 della legge. Quest’ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia: al contrario il c. 7 stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso (e non più la sola visione dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente di ritenere superato l’orientamento che, in fattispecie simili, limitava l’accesso alla sola visione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l’effetto invita l’amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 16 gennaio 2014

Mancata ricezione, per errore dell’amministrazione, dell’istanza d’accesso - Non rispondenza allo spirito di un corretto rapporto fra amministrazione e cittadino della richiesta dell’invio di una nuova istanza, così facendo sopportare al richiedente l’accesso nuove incombenze e ulteriori ritardi, in conseguenza di un disservizio di cui egli è completamente incolpevole

FATTO

L’istante, docente di sassofono, ha chiesto il 29 ottobre 2013 alla scuola resistente d’accedere all’orario d’insegnamento di sassofono, che gli sarebbe utile per cercare di completare il proprio orario di cattedra. Dolendosi del mancato riscontro dell’istanza il ricorrente si è rivolto il 12 dicembre 2013 a questa Commissione. Parte resistente, con memoria, afferma di non aver ricevuto, per proprio errore, l’istanza, e si dichiara disponibile a provvedere dietro nuova richiesta. Da ultimo, con nota del 20 dicembre 2013, parte ricorrente ha comunicato alcune puntualizzazioni sulle affermazioni dell’amministrazione riguardo la mancata ricezione dell’istanza, che ritiene comunque inidonea al rigetto del gravame.

DIRITTO

Questa Commissione, preso atto che il ricorrente, nel gravame, ha provato l’avvenuto inoltramento dell’originaria istanza ostensiva, non ritiene risponda allo spirito di un corretto rapporto fra amministrazione e cittadino quanto opposto dalla Scuola sulla necessità dell’invio di una nuova istanza, così facendo sopportare al richiedente nuove incombenze e ulteriori ritardi, in conseguenza di un disservizio di cui egli è completamente incolpevole, e ritiene pertanto di decidere direttamente nel merito l’odierna questione, per come segue.

Non pare dubbia l’esistenza, in capo all’esponente, di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata quale quello della difesa dei propri interessi nella sfera lavorativa, né il collegamento fra tale interesse e il documento chiesto: il gravame è pertanto da accogliere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l’effetto invita l’amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso a verbale riguardante ispezione che ha interessato l'accedente – Accesso endoprocedimentale

FATTO

L'istante, a mezzo del proprio legale, ha riportato d'aver chiesto all'amministrazione in epigrafe copia del verbale n. 070/143 del 12 giugno 2013 comprensivo di relata di notifica, riguardante un'ispezione che lo ha interessato. Il 25 ottobre 2013 parte resistente ha negato l'accesso, in quanto l'atto chiesto risulterebbe già consegnato al sig. ... il 12 giugno 2013. Avverso tale diniego parte ricorrente si è rivolta il 24 novembre a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Nel gravame il ricorrente ha affermato che l'atto non è nella sua disponibilità. Parte ricorrente ha comunicato, con memoria, di ritenere generica l'affermazione di parte resistente, non comprendendo se essa significhi che il verbale è stato smarrito, o se essa sottintende vizi procedurali nella notifica, e in generale di ritenere strumentale la richiesta. La Commissione, con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 2 dicembre 2013, ha domandato a parte resistente di motivare il mancato possesso del verbale. Parte ricorrente, con nota del 7 gennaio 2014, ha da ultimo affermato di non ricordare di aver mai ricevuto tale atto, e che esso gli è necessario per difendere i propri interessi giuridici dalle contestazioni riportate nel verbale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della motivazione per cui parte ricorrente richiede copia del verbale in oggetto, ritiene nel merito di dover accogliere il presente gravame.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso a documenti riguardanti procedimenti conseguenti ad esposti presentati dall'accedente al consiglio dell'ordine degli architetti – non equiparabilità dell'attività svolta dall'Ordine in campo deontologico a quella dell'Autorità giudiziaria, e illegittimità della sottrazione all'ostensione dei documenti .

FATTO

La sig.ra ... riporta d'aver chiesto all'Ordine degli architetti, il 20 ottobre 2013, una serie di documenti, in ricorso meglio indicati, riguardanti i procedimenti conseguenti agli esposti presentati dalla stessa, e dal fratello, avverso l'arch. ... e avverso il Consiglio dell'ordine degli architetti di, al fine di comprendere i motivi che hanno portato alle relative decisioni e di difendere i propri interessi con nuove iniziative, anche connesse alla correttezza di una parcella di altro architetto, da cui tutta la vicenda è scaturita. Parte resistente, con provvedimento del 15 novembre 2013, ricevuto il 19 novembre 2013, ha negato l'accesso, sul presupposto che gli atti chiesti non sarebbero documenti amministrativi sottoposti al diritto d'accesso. Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è rivolta il 16 dicembre 2013 a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, ha confermato il proprio diniego, sostenendo che l'attività svolta dall'Ordine in campo deontologico sarebbe in tutto equiparabile a quella dell'Autorità giudiziaria, e pertanto sottratta all'ostensione.

DIRITTO

La natura giuridica di ente pubblico non economico riconosciuta agli Ordini professionali sottintende l'attribuzione di un ruolo di certificazione della presenza in capo all'iscritto di tutti i requisiti

oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio della specifica professione ed un costante controllo sulla permanenza degli stessi nel corso del tempo a tutela della collettività. Tale ruolo non significa tuttavia che i procedimenti attraverso cui tale cura si esplica siano equiparabili ai fini dell'accesso a quelli giurisdizionali, ma anzi che particolare attenzione gli Ordini dovrebbero rivolgere all'adozione di una condotta di complessiva e sistematica trasparenza.

Per quanto riguarda nello specifico l'odierna fattispecie, a parere di questa Commissione la qualità di autore degli esposti, unitamente all'elemento di necessità dell'ostensione per i fini di tutela dei connessi interessi giuridici, è circostanza idonea a radicare nell'esponente la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'art. 22 legge 241/90, legittima all'accesso nei confronti degli atti dei procedimenti deontologici o disciplinari che da tali esposti hanno tratto origine.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso a copia degli atti del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza

FATTO

Il Sig. ... ha presentato, in data 23 agosto 2013, istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di

In data 26 settembre 2013, il Sig. ha presentato presso la Prefettura diuna istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento, alla determinazione dello stato di avanzamento della pratica, nonché dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento.

In data 16 dicembre 2013 il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

È inammissibile, invece, la parte del ricorso relativa alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento e dello stato degli atti relativi al procedimento, fermo restando che, ai sensi dell' art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento, si rileva che questa parte dell'istanza non è volta all'accesso di un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente, in parte lo dichiara inammissibile.

Roma, 16 gennaio 2014

Accesso alla tessera “marche assicurative INPS”

FATTO

Il Sig. ... ha presentato in data 20 novembre 2013 una istanza di accesso presso l'Ufficio I.N.P.S. finalizzata alla visione ed estrazione di copia della “*tessera marche assicurative INPS N*” A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma di voler riscontrare il numero delle marche apposte.

In data 29 dicembre 2013, il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che il gravame risulta meritevole di accoglimento per tutti i documenti che riguardano la posizione contributiva del Sig. ...

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

Roma, 16 gennaio 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DELL'11 FEBBRAIO 2014**

**Accesso ai documenti relativi all'istruttoria del giudizio disciplinare – accesso
endoprocedimentale**

FATTO

Il sig. ..., rivolgeva al Presidente del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di un'istanza di accesso a tutta la documentazione relativa all'istruttoria del giudizio disciplinare pendente nei confronti dell'accidente.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 2 dicembre 2013, al fine di accertare se il presente ricorso fosse ammissibile, invitava il ricorrente a produrre copia della procura rilasciata dal signor ... al suo legale ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla documentazione in questione, salva l'interruzione dei termini nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio.

Il signor ... inviava copia della procura rilasciata in data 2.9.2013 all'avvocato ... ai fini della rappresentanza dell'odierno ricorrente nel procedimento preordinato ad ottenere l'accesso alla documentazione necessaria all'eventuale instaurazione del giudizio contro il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, avendo ad oggetto il diniego di accesso ad atti e documenti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, quale destinatario degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare in questione, ha certamente diritto di accedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 7 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso al registro personale utilizzato in classe da parte di un professore

FATTO

Il prof. ..., è stato destinatario di una sanzione disciplinare emessa dal dirigente scolastico della scuola presso la quale il medesimo prestava servizio nell'anno scolastico 2011/2012 nonché di un procedimento ispettivo da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Tali procedimenti sono stati impugnati innanzi il Giudice del Lavoro di Lecce, innanzi al quale pende il processo n. 6654/2012.

A seguito di precedenti istanze di accesso, il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di una relazione che il dirigente scolastico dell'Istituto resistente aveva inviato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; in tale relazione erano descritti presunti comportamenti tenuti dal ricorrente nell'anno scolastico 2009/2010.

Pertanto, il ricorrente, per difendere i propri diritti nel procedimento disciplinare in corso, ha chiesto all'Istituto resistente di potere accedere al proprio registro personale utilizzato nel citato anno scolastico.

L'amministrazione resistente, il 24 gennaio 2014, ha concesso l'accesso al registro personale del prof. ... omettendo, tuttavia, i nominativi degli alunni per ragioni di riservatezza.

Avverso il provvedimento di accesso parziale il ricorrente ha adito questa Commissione, chiedendole, altresì, di esprimersi sulla congruità della somma chiesta per il rilascio di copia dei

documenti, pari a euro 0,20 a facciata di A4, per documenti che non necessitano la copertura di altri soggetti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 3 febbraio 2014, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha ribadito di non avere concesso l'accesso ai nominativi degli studenti per ragioni di riservatezza nonché al fine di agevolare la procedura di rilascio dei documenti; infatti, prosegue l'Istituto resistente, la notifica dell'istanza a settantasei studenti che, nel frattempo, hanno cambiato domicilio, avrebbe determinato un aggravio della propria attività.

DIRITTO

Il ricorrente, avendo stilato personalmente il chiesto registro personale è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedervi. Non esiste, quindi, alcuna riservatezza da tutelare in capo agli studenti i cui nominativi erano già noti all'accedente. Con riferimento, infine, alla somma richiesta per ciascuna pagina, si evidenzia che la corresponsione dei costi di riproduzione, nonché di ricerca e visura, può essere richiesta legittimamente, ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 settembre 2011).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la presente vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso a memoriale di servizio, ordine di servizio e annotazione di servizio da parte di un Maresciallo Capo dei Carabinieri

FATTO

Il Mar. Capo ... ricorrente ha chiesto, il 9 dicembre 2013, di potere accedere ai seguenti documenti:

memoriale del servizio giornaliero relativo ai giorni 16 e 17 luglio 2013;

ordine di servizio n. 725 del 16 e 17 luglio 2013 della Compagnia Speciale CC di, relativo al servizio turno 23,30 fino alle 6,00 g.s. come capo turno di vigilanza fissa alla

annotazione di servizio in data 22 luglio 2013 presentata presso il Comando Compagnia Speciale CC di, concernente i fatti accaduti il 16 e 17 luglio durante il servizio regolarmente comandato con ordine n. 725 di servizio come capo turno vigilanza fissa alla, unitamente al personale dell'8 RGT Lazio 3[^] Cp, turno 00,00 fino alle 6,00 con particolare riferimento alle segnalazioni dei militari dell'8 RGT CC Lazio, annotate nei rispettivi registri, circa lo stato delle garitte che sembra essere non in linea con la legge n. 626 del 1994, con il d.lgs n. 81 del 2008 T.U.S.L., ovvero sul persistere delle non buone condizioni delle stesse che sembrano non possedere i requisiti previsti dalla citata normativa;

tutti gli atti obbligatoriamente conseguenti alla presentazione in data 22 luglio 2013 della annotazione di servizio depositata presso il Comando Compagnia Speciale CC di, concernente i fatti accaduto il 16 e 17 luglio 2013 durante il servizio regolarmente comandato con ordine n. 725 di servizio come capo turno vigilanza fissa alla, unitamente al personale dell'8 RGT Lazio 3[^] Cp, turno 00,00 fino alle 6,00 con particolare riferimento alle segnalazioni dei militari dell'8 RGT CC Lazio, annotate nei rispettivi registri, circa lo stato delle garitte che sembra essere non in linea con la legge n. 626 del 1994, con il d.lgs n. 81 del 2008 T.U.S.L., ovvero sul persistere delle non buone condizioni delle stesse che sembrano non possedere i requisiti previsti dalla citata normativa;

ogni eventuale atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente, successivo e richiamato alla documentazione di cui ai punti su indicati.

Motiva il ricorrente che gli indicati documenti sono necessari per produrre memorie integrative ai seguenti procedimenti: richiesta di cambio plotone prodotta il 10 settembre 2013, ricorso gerarchico avverso i documenti caratteristici per il periodo dal 26 giugno al 1 novembre 2012, procedimento penale da incardinarsi a seguito dell'annotazione di servizio di polizia giudiziaria presentata dal ricorrente il 22 luglio 2013. Aggiunge, infine, il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.

La Legione Carabinieri Lazio – Compagnia Speciale, con provvedimento dell'11 gennaio, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, mentre lo ha negato ai rimanenti documenti. Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, ossia ordine di servizio n. 725 nei giorni 16 e 17 luglio 2013, l'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso atteso che il medesimo contiene dati "particolarmente" sensibili, il ricorrente non ha, sostanzialmente, specificato l'interesse alla base dell'istanza.

Relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 4, ossia annotazione di servizio del 22 luglio 2013 e gli atti obbligatoriamente conseguenti, motiva parte resistente che l'istanza ha ad oggetto notizie e non documenti amministrativi e che la medesima è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione resistente.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il Maresciallo Capo ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente nella memoria del 29 gennaio ha comunicato che, in base ad un'ulteriore valutazione delle motivazioni a sostegno del parziale diniego, i chiesti documenti sono sottratti all'accesso, anche, ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lett. d), f) e g) del T.U.R.O.M. , d.P.R. n. 90 del 2010.

DIRITTO

Il ricorrente, quale destinatario dell'ordine di servizio n. 725, è titolare di un interesse qualificato ad avere copia sia del suddetto documento sia dell'annotazione di servizio del 22 luglio 2013, presentata presso il Comando Compagnia Speciale CC di, concernente i fatti accaduti il 16 e 17 luglio durante il servizio regolarmente comandato con l'ordine di servizio in questione, sia dei documenti conseguenti e preparatori.

La disposizione regolamentare richiamata solo nella memoria del 29 gennaio, poi, al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, sottrae all'accesso diversi documenti. Nel caso in esame, tuttavia, poiché i chiesti documenti sono necessari al ricorrente per tutelare i propri diritti ed interessi, si ritiene che l'art. 1049 del T.U.R.O.M. sia stato impropriamente richiamato dal momento che non si ravvisa, nel caso di specie, una possibile lesione dell'interesse tutelato dalla norma citata.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso endoprocedimentale - Il provvedimento di accoglimento, diniego e/o differimento deve essere emanato dalle amministrazioni resistenti entro il termine di trenta giorni dal recepimento dell'istanza di accesso e che la notifica ad eventuali controinteressati deve essere effettuata entro tale arco temporale indicato dalla legge

FATTO

La ricorrente, dirigente di ruolo presso il Ministero resistente, ha chiesto il 18 dicembre 2013 di potere accedere alle valutazioni delle dirigenti e per gli anni 2011 e 2012, colleghe della ricorrente; ciò al fine di tutelare i propri diritti nel contenzioso con il Ministero resistente avviato a seguito del tentativo di conciliazione.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 14 gennaio 2014, ha affermato di avere differito l'accesso fino all'avvenuta acquisizione del consenso da parte delle presunte contro interessate, ha, poi, chiesto alla ricorrente di specificare quali siano i documenti oggetto dell'istanza, ha comunicato l'inesistenza dell'interesse della ricorrente relativamente all'annualità 2011 atteso che il contenzioso riguarda solo l'anno 2012; infine, relativamente all'annualità 2012 il Ministero resistente ha ricordato che la ricorrente ha inviato una nota all'OIV nella quale sono contenuti i range di punteggio assegnati alle altre dirigenti.

Avverso il provvedimento del 14 gennaio 2014, la ricorrente, il 21 gennaio 2014, ha presentato ricorso alla Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

In tale gravame ribatte la ricorrente che la scheda inviata all'OIV è un adempimento burocratico adempiuto dalla medesima in qualità di referente della trasparenza; quanto alla natura di contro interessate delle altre dirigenti, afferma la dott.ssa, che le valutazioni annuali delle prestazioni dirigenziali sono pubbliche.

Aggiunge, poi, la ricorrente di avere chiesto i documenti relativi all'annualità 2011 per verificare se, anche per tale periodo, la valutazione si è risolta nell'attribuzione di un punteggio numerico.

L'amministrazione ha inviato una memoria il 3 febbraio, con la quale chiede l'improcedibilità del ricorso per mancato riscontro delle contro interessate e, nel merito, afferma l'infondatezza del gravame per mancanza di interesse sia perché la ricorrente non ha ricevuto alcun pregiudizio dall'assegnazione del punteggio sia perché il contenzioso in atto non verte sul 2011.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che il provvedimento di accoglimento, diniego e/o differimento deve essere emanato dalle amministrazioni resistenti entro il termine di trenta giorni dal recepimento dell'istanza di accesso e che la notifica ad eventuali contro interessati deve essere effettuata entro tale arco temporale indicato dalla legge.

Nel merito, la ricorrente dott.ssa è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti in quanto strumentali al contenzioso in corso con l'amministrazione resistente; al riguardo si ricorda che, secondo il consolidato orientamento, non spetta all'amministrazione la valutazione in ordine all'utilità del documento rispetto al contenzioso in essere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesamina la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

11 febbraio 2014

Accesso agli atti del fascicolo ispettivo indicati quali elementi di prova nel verbale di accertamento che ha dato luogo a contestazione della fattispecie di reato di cui all'art.4 del d.lgs n. 267 del 2003 - Le esigenze di segretezza collegate allo svolgimento delle indagini vengono inevitabilmente meno allorché le indagini medesime si siano concluse.

FATTO

La Sig.ra ... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso agli atti del fascicolo ispettivo riguardante la medesima esponente, siccome indicati quali elementi di prova nel verbale di accertamento che ha dato luogo alla contestazione della fattispecie di reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 276/2003.

La richiesta era sorretta da finalità difensive nell'ambito del procedimento penale pendente che vede la sig.ra ... quale imputata del reato di cui sopra.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 18 dicembre u.s. opponendo il segreto istruttorio che coprirebbe a sui dire i documenti oggetto della richiesta ostensiva.

Contro tale diniego la Sig.ra ... ha presentato ricorso in data 13 gennaio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 30 gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il

rigetto del ricorso e eccependo la mancata notifica al Pubblico Ministero nella veste di controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente ha negato l'accesso in quanto la documentazione richiesta sarebbe coperta dal segreto istruttorio di cui all'articolo 329 c.p.p.

A tale riguardo si osserva che le esigenze di segretezza collegate allo svolgimento delle indagini di cui alla citata disposizione del codice di procedura penale, vengono inevitabilmente meno allorché le indagini medesime si siano concluse.

Nel caso di specie è documentalmente provato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di abbia emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e contestuale informazione di garanzia per la fattispecie delittuosa di cui alle premesse in fatto.

È evidente che le ragioni di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. siano venute meno e il chiesto accesso debba essere consentito alla ricorrente, stante la sua indubbia legittimazione attiva all'ostensione negata in prima battuta da parte resistente. Prive di pregio appaiono le difese svolte dall'amministrazione con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. Quanto alle esigenze di segretezza esse non sussistono alla luce di quanto appena argomentato; quanto alla qualifica di controinteressato in capo al Pubblico Ministero titolare delle indagini, essa non è pertinente, atteso che il controinteressato in sede di accesso è il soggetto cui si riferiscono i dati contenuti nei documenti oggetto della richiesta di accesso.

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso di Federazione sindacale

FATTO

La Federazione sindacale ..., riferisce di aver presentato in data 28 novembre 2013 istanza di accesso a tutta la documentazione inerente l'impiego dei registri scolastici on line con specifico riferimento alla documentazione concernente l'allestimento della rete informatica, l'acquisto degli hardware e dei software, dei tablet in dotazione all'Istituto resistente ed alla corrispondenza intercorsa al riguardo con gli altri uffici scolastici.

Parte resistente con nota del 30 dicembre 2013 negava l'accesso, assumendo che la richiesta non era adeguatamente motivata e comunque non riferibile ad un interesse proprio della Federazione ricorrente.

Contro tale diniego la Federazione sindacale ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Federazione sindacale ... la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si rileva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, la legittimazione prospettata dalla ricorrente organizzazione appare sussistente in ragione della strumentalità tra documenti domandati e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti afferenti il sindacato, che costituisce *condicio sine qua non* dell'esercizio del diritto di accesso in capo a portatori di interessi diffusi e collettivi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso al verbale contenente i criteri per la valutazione delle prove orali

FATTO

La sig.ra... ha preso parte al concorso bandito dall'ente resistente per la copertura di un posto di funzionario della comunicazione, Area III, posizione economica F1 non risultando vincitrice.

Pertanto in data 27 novembre ha chiesto l'accesso al verbale contenente i criteri per la valutazione delle prove orali, al verbale della propria prova orale e relativa valutazione, al verbale di tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale nonché alla valutazione dei titoli degli altri candidati, non ottenendo risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi.

Contro il silenzio formatosi, la sig.ra... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 febbraio parte resistente ha depositato memoria difensiva sostenendo di aver comunicato in data 13 gennaio il differimento dell'accesso alla ricorrente in virtù di una sessione di prove orali suppletiva e della necessità di attendere le deduzioni dei controinteressati, invitando all'esito la ricorrente a formulare nuova richiesta di accesso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il differimento opposto all'odierna ricorrente. Peraltro, con riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, si osserva che in materia di pubblici concorsi, per giurisprudenza consolidata anche di questa Commissione, i partecipanti ai medesimi non rivestono la qualifica di controinteressati limitatamente all'applicazione della normativa sul diritto di accesso. Sotto tale profilo il differimento non è legittimo e non può nemmeno essere richiesto alla ricorrente di presentare nuova richiesta di accesso al termine del periodo di differimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso alla documentazione concernente la liquidazione della propria pensione

FATTO

Il sig., difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di aver chiesto l'accesso alla documentazione concernente la riliquidazione della propria pensione e, dopo aver esercitato il chiesto accesso, di aver formulato in data 29 novembre altra istanza di accesso alla documentazione inerente il dettaglio degli interessi e il ricalcolo dell'importo aggiornato.

A tale domanda ostensiva le amministrazioni resistenti non hanno fornito riscontro nei trenta giorni successivi e dunque, in data 30 novembre il sig., come sopra rappresentato e difeso, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. L'INPS di, in data 13 dicembre, ha depositato memoria difensiva dando atto di aver invitato il legale del ricorrente, a mezzo PEC del 13 dicembre u.s., a recarsi presso gli uffici dell'istituto per esercitare il chiesto accesso. Pertanto, nella seduta del 19 dicembre u.s. la scrivente Commissione accoglieva il ricorso nei confronti dell'INPS sede di Roma e dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla sede di Lecce della medesima amministrazione.

In data 27 gennaio il sig., per il tramite dell'avv., ha depositato istanza di riesame della predetta decisione assunta dalla Commissione, rilevando che la sede di – contrariamente a quanto in precedenza comunicato – non ha dato seguito alle richieste del legale del ricorrente tese a fissare una data per l'accesso e che la sede di Roma, ad oggi non ha consentito l'accesso.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dal Sig...la Commissione osserva quanto segue. Quanto alla richiesta formulata nei confronti dell'INPS sede di, la Commissione, preso atto dal mancato invito ad esercitare l'accesso a beneficio del ricorrente, accoglie l'istanza del Sig. ... avendo egli interesse all'ostensione della documentazione richiesta.

Quanto alla sede di Roma si osserva che a seguito di decisioni di accoglimento della Commissione scrivente l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, ha la facoltà di opporre nei trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione un nuovo e motivato rifiuto ricorribile unicamente al TAR. Viceversa quanto, come nel caso di specie, l'amministrazione resistente rimanga inerte, la Commissione non è dotata dei poteri per portare ad esecuzione le proprie decisioni; potere, viceversa, che compete al Giudice amministrativo.

PQM

La Commissione accoglie l'istanza di riesame e per l'effetto invita l'amministrazione – INPS sede di – a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; dichiara l'istanza inammissibile nei riguardi della sede di Roma per i motivi esposti nella parte in diritto della presente decisione.

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso a documentazione medica inerente causa di servizio

FATTO

Il sig. ... in data 9 dicembre ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di documentazione medico-legale riferibile direttamente al richiedente e preordinata al riconoscimento della causa di servizio.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 27 gennaio il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed

all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull'istanza dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 11 febbraio 2014

Accesso agli atti inerenti il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – ammissibilità

FATTO

Il signor ..., in data 15.11.2013, rivolgeva al Consiglio di Stato III sezione consultiva un'istanza di accesso a tutti gli atti inerenti il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'accedente, trasmessi al Consiglio di Stato in data 6 settembre 2011 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ..., in data 30.1.2014, adiva la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 20.2.2014, l'Ufficio Affari consultivi del Consiglio di Stato inviava una nota nella quale richiamava il costante orientamento della giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, secondo il quale le richieste di accesso agli atti non devono essere indirizzate al Consiglio di Stato, cui è demandato soltanto l'esercizio della funzione consultiva, ma esclusivamente all'Amministrazione titolare degli atti del procedimento nonché deputata all'istruttoria del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo un accesso endoprocedimentale, dal momento che si sottopone all'esame della Commissione la questione della legittimità dell'omessa ostensione degli atti relativi ad un procedimento giustiziale-la cui accessibilità è garantita al ricorrente dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990- non essendo condivisibile l'assunto del Consiglio di Stato, secondo il quale, laddove si tratti di un procedimento introdotto da un ricorso straordinario al Capo dello Stato, l'istanza di accesso dovrebbe essere rivolta all'Amministrazione titolare degli atti del procedimento.

Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 22 l'Amministrazione nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi è quella che ha formato o comunque detiene i documenti in questione.

Essendo indubbio che il Consiglio di Stato detenga i documenti richiesti dal ricorrente, non vi è ragione per non consentire al ricorrente di accedere a tali documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 18 marzo 2014

SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 18 MARZO 2014

Accesso ad avvisi bonari e relate di notifica dell'Agenzia delle entrate

FATTO

Il signor ...rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di un'istanza di accesso ad avvisi bonari, relate di notifica, dettaglio interessi, nominativi dei responsabili dei procedimenti, al fine di conoscere la propria posizione debitoria.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor adiva la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Spetta certamente l'accesso a tutti i documenti ed agli atti emessi dall'Agenzia delle entrate dai quali sia desumibile l'esistenza e l'entità di un debito tributario del ricorrente, trattandosi di atti che lo concernono personalmente e direttamente.

Quanto alla richiesta di conoscere il nominativo dei responsabili dei procedimenti tributari che riguardano il ricorrente, nell'ipotesi in cui tali nominativi non risultino dagli atti in questione, essi non sono accessibili, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990, trattandosi di informazioni non aventi forma di documento amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso *in parte qua*, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c), della predetta legge, l'Amministrazione è comunque tenuta a comunicare ai soggetti interessati ad un procedimento amministrativo, ex art. 7 della stessa legge, la persona responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo inammissibile nel resto.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso di organizzazione sindacale

FATTO

Il Sig. ..., legale rappresentante della OS ricorrente, il 30.12.2013 ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

provvedimento di nomina dei responsabili dei trattamenti dei dati sensibili presso l'ufficio personale e l'ufficio amministrativo contabile della Questura resistente, contenente gli obblighi e le regole da adottare al fine di garantire la sicurezza di ogni trattamento dei dati;

tutti i provvedimenti con i quali i responsabili dei singoli trattamenti hanno designato gli incaricati nell'ambito di ciascun ufficio.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti e della OS ricorrente, anche con riferimento ad una nota del 19 dicembre 2013 inviata da parte resistente.

Chiarisce, infatti, il nel presente gravame che l'appartenenza sindacale di un dipendente alla O.S. ricorrente è stata resa nota ad altro dipendente in servizio presso l'ufficio di gabinetto. Pertanto, il legale rappresentante della OS, il 28 novembre 2014, ha presentato una precedente istanza di accesso a tutti i documenti riferiti agli obblighi di cui all'art. 33 e seguenti del c.d. Codice sulla privacy, con riguardo all'ufficio del personale ed all'ufficio amministrativo e contabile della Questura resistente.

L'amministrazione resistente, con la citata nota del 19 dicembre, ha fornito dei chiarimenti in ordine all'attuazione della normativa in tema di tutela dei dati personali presso la propria struttura.

A fronte dell'inerzia serbata dalla predetta Questura, cui è conseguito il perfezionarsi di una fattispecie di silenzio – diniego, il ricorrente ha dunque presentato ricorso a questa Commissione.

La Questura resistente ha inviato una memoria riferita, tuttavia, all'istanza del 28 novembre 2013 e non a quella del 30 dicembre 2013 oggetto del presente gravame.

DIRITTO

Si ricorda che è *ius receptum* in giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo cui sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata, purché tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TAR Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09).

Nel caso in esame, poiché il sindacato ricorrente intende tutelare la riservatezza dell'associazione e dei propri iscritti è legittimato ad accedere ai chiesti documenti.

Inoltre, qualora le informazioni sui propri iscritti fossero state trasmesse all'amministrazione dalla stessa OS ricorrente, quest'ultima sarebbe titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 marzo 2014

Mancato rispetto dell'art. 3 del d. P. R. n. 184 del 2006 – illegittimità dell'accesso – ammissibilità del ricorso ai soli effetti dichiarativi

FATTO

La società ricorrente ha appreso, nel corso dell'udienza del 14 gennaio 2014 innanzi al Collegio del Tribunale di, nel procedimento proposto da parte ricorrente stessa avverso l'ordinanza cautelare n. 285 – 1/2013 resa dal giudice monocratico di, che nel fascicolo di, parte avversa, è presente un documento emesso dal Settore Territorio e indirizzato al Dirigente del Settore medesimo, prot. n. 783 B1, relativo alla società controinteressata.

Afferma il ricorrente di non avere mai ricevuto la comunicazione, in qualità di contro interessato, della presentazione dell'istanza di accesso al documento in questione e, che, pertanto, il Comune resistente lo ha rilasciato in violazione del disposto dell'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Aggiunge la società ricorrente, nel presente gravame, di ignorare il nominativo dell'accedente e, pertanto, di non potere inviare il ricorso al contro interessato.

Chiede, dunque, il ricorrente che la Commissione dichiari l'illegittimità della condotta tenuta dal Comune resistente e adotti ogni conseguente provvedimento.

DIRITTO

Preliminarmente, la scrivente Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame affinché l'assenza del difensore civico non si traduca in una menomazione della tutela del diritto di accesso.

L'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006, attribuisce al controinteressato la possibilità di adire la Commissione avverso le determinazioni che consentono l'accesso.

Nel caso in esame, la società ricorrente lamenta il mancato rispetto dell'art. 3 del d. P. R. n. 184 del 2006, contestualmente dichiarando di non conoscere il nominativo dell'accedente.

Pertanto, il ricorso è ammissibile ai soli effetti dichiarativi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso alla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché ai relativi verbali

FATTO

Il sig. ... ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. ..., riferiscono di aver presentato istanza di accesso in data 17 dicembre 2013 alle lettere di richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché ai relativi verbali, in merito al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ISTAT in ragione di diversi contratti a termine intercorsi con gli accedenti.

La richiesta era motivata dalla necessità di produrre in giudizio la menzionata documentazione. Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 6 febbraio u.s., gli odierni esponenti hanno depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 21 febbraio u.s. parte resistente, riconoscendo il diritto degli istanti all'ostensione documentale domandata, ha fatto presente la genericità della richiesta relativa agli anni 2008-2009 senza indicazione di date, osservando comunque che in circa trenta giorni avrebbe consentito l'accesso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto. Né la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto consente di dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che in essa si formula un mero rinvio temporale per consentire l'accesso che, di per sé, non è sufficiente a ritenere soddisfatto l'interesse degli odierni ricorrenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso al verbale del Consiglio di classe – accessibilità da parte dei membri del consiglio

FATTO

La Prof.ssa ..., in qualità di docente di sostegno della classe 5° TIM a dell' I.I.S. “” di, ha presentato, in data 19 dicembre 2013 una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del verbale del Consiglio di Classe 5° TIM a del 4 dicembre 2013.

A motivazione della richiesta, la ricorrente afferma che, in qualità di membro del Consiglio di Classe della 5° TIM a ed essendo stata assente giustificata per motivi di salute al suddetto Consiglio di classe, ha necessità di accedere ai chiesti documenti in quanto intende tutelarsi giuridicamente perché ha saputo che in questa riunione si è parlato di un nesso di causa tra lo scarso rendimento di uno studente diversamente abile, seguito dalla ricorrente, ed il fatto che la Prof.ssa sia stata spesso assente negli ultimi mesi per motivi di salute, non potendo seguire il suo assistito.

La ricorrente afferma di aver potuto prendere visione del suddetto verbale in data 8 gennaio 2014, ma di non aver potuto estrarne copia.

In data 9 gennaio 2014, l'Amministrazione resistente ha comunicato alla ricorrente che l'estrazione di copia del verbale potrà avvenire solo se ci sarà il parere favorevole unanime di tutti i componenti del Consiglio di Classe.

In data 24 gennaio 2014, la ricorrente ha sollecitato l'Amministrazione a concedere copia del verbale.

In data 24 gennaio 2014, I.I.S. ha negato l'estrazione del documento in quanto ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente non giustificano la richiesta.

In data 25 gennaio 2014, l'Amministrazione ha inviato una nuova comunicazione in cui aggiunge che alcuni componenti del Consiglio di Classe non hanno dato il loro consenso all'estrazione del verbale da parte della ricorrente.

In data 3 febbraio 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 20 febbraio 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale comunica di aver sempre evaso le istanze di accesso inviate dalla ricorrente. L'I.I.S. sottolinea di aver già concesso alla ricorrente la visione del documento chiesto e che, per quanto riguarda l'estrazione dello stesso, ha sottoposto l'estrazione di copia al parere favorevole dei soggetti controinteressati in modo da tutelare il loro diritto alla riservatezza. L'Amministrazione tiene, altresì, a precisare che, in merito agli eventuali effetti che tale verbale può avere sulla posizione lavorativa della ricorrente, nulla è mai stato contestato alla docente in merito alla sua condotta ed alle sue assenze.

L'Amministrazione, infine, afferma che la mancata estrazione del verbale non possa precludere il diritto di esplicare la propria funzione professionale, dal momento che la semplice visione dei contenuti appare sufficiente a soddisfare i requisiti di conoscenza necessari per la ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva, che è diritto della ricorrente non solo di poter prendere visione ma anche di estrarre copia del documento chiesto.

Deve essere accolta l'istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia del verbale del Consiglio di Classe 5° TIM a del 4 dicembre 2013 chiesto dalla ricorrente, in quanto il documento richiesto è necessario per proporre un'azione volta alla tutela dei propri diritti. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato. Al riguardo si rileva che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso “di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di

terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso al proprio fascicolo personale da parte di un detenuto

FATTO

Il signor ..., detenuto presso la Casa circondariale di, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

L'Amministrazione comunicava il rigetto di tale istanza di accesso.

Il signor ... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al proprio fascicolo personale.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, essendo indubbia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, la legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale, trattandosi di documenti che concernono direttamente e personalmente il ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso a curriculum del vincitore di una selezione pubblica

FATTO

La sig.ra ... riferisce di aver preso parte alla selezione pubblica per la selezione di un esperto nell'ambito del progetto denominato "Cittadinanza attiva".

Non essendo risultata vincitrice della detta selezione, in data 21 febbraio 2014 ha chiesto di poter accedere a diversi documenti tra cui il curriculum vitae della vincitrice, dott.ssa, per il quale parte resistente ha negato l'accesso adducendo profili di tutela della riservatezza della medesima.

Contro tale nota la ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva facendo presente, tra l'altro, di aver chiesto il consenso alla controinteressata in merito all'ostensione del c.v. ad esse riferibile.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

Il diniego impugnato, limitatamente al diniego di accesso al c.v. della controinteressata, appare illegittimo.

Ed invero, nelle procedure comparative come quella in esame, è consolidato l'orientamento che esclude la presenza di controinteressati. Tra le altre, di recente, TAR Bolzano, Sez. I, 13 dicembre 2011, n. 390, ove è dato leggere: "nell'ambito di una procedura concorsuale deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di

valutazione e agli elaborati; ciò, in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura; in modo che per detti documenti deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza posta a tutela dei terzi concorrenti, che, partecipando ad una selezione concorsuale, hanno dato il loro consenso a confrontarsi in una procedura competitiva, nella quale assume rilievo determinante la maggior capacità di ogni concorrente".

Pertanto, non essendovi ragione di discostarsi dal predetto orientamento peraltro già condiviso dalla scrivente Commissione, il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso ai cedolini concernenti gli emolumenti corrisposti all'ex coniuge, ai fini della rideterminazione degli assegni di mantenimento.

FATTO

La sig.ra ... riferisce di aver presentato all'amministrazione richiesta di accesso ai cedolini concernenti gli emolumenti corrisposti all'ex coniuge sig. ..., siccome documentazione rilevante ai fini della rideterminazione degli assegni di mantenimento.

Parte resistente ha negato l'accesso sulla scorta dell'intervenuta opposizione del controinteressato Sig. Contro tale determinazione la Sig.ra... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 10 marzo il controinteressato sig. ... si è costituito nel presente procedimento, depositando memoria difensiva di opposizione al chiesto accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo deve osservarsi che il diniego di parte resistente si fonda esclusivamente sull'opposizione manifestata in sede procedimentale dal controinteressato, senza che l'amministrazione investita della vicenda procedesse ad alcun bilanciamento tra i contrapposti interessi.

Sul punto la Commissione rammenta che nel contrasto tra le posizioni giuridiche soggettive dell'accedente, da una parte, e del controinteressato titolare del diritto alla riservatezza, dall'altra, l'amministrazione non può limitarsi a sacrificare l'interesse del primo richiamando unicamente le doglianze del controinteressato il quale, se tale *modus procedendi* fosse legittimo, assurgerebbe a vero arbitro del prospettato conflitto senza possedere requisiti di terzietà. Tale bilanciamento, viceversa, deve essere effettuato dall'amministrazione che, nel caso in esame, a ciò si è sottratta.

Quanto alle ragioni del controinteressato, comunicate anche alla scrivente Commissione nel procedimento oggi in decisione, si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Nel caso di specie, pertanto, l'interesse qualificato dell'accedente prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato, ad eccezione di eventuali dati sensibili (non certo il domicilio o il codice IBAN che non possono essere considerati dati sensibili, contrariamente a quanto affermato dal sig.) che potranno essere all'uopo oscurati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso a verbale di accertamento di irregolarità nell'impiego di due lavoratrici

FATTO

Il 24 gennaio 2014 l'amministrazione resistente ha notificato al Sig. ... un verbale d'accertamento e notificazione, in cui vengono contestate alcune irregolarità nell'impiego di due lavoratrici, a oggi non più dipendenti della società. La società istante ha presentato domanda d'accesso. Il 13 febbraio l'INPS ha negato l'ostensione, sul presupposto dell'esclusione prevista dagli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro n. 757/94. Il 24 febbraio 2014, dolendosi di tale diniego, parte ricorrente si è rivolta a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, ha confermato il diniego, precisando che esso è opposto a esclusiva tutela della riservatezza delle lavoratrici coinvolte, e che il verbale d'accertamento sussume in modo analitico il contenuto delle dichiarazioni di quest'ultime.

DIRITTO

Se è pur vero che il citato regolamento, all' art. 2 c. 1 lettera c), sottrae al diritto d'accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi, è altrettanto vero che il connesso art. 3 dello stesso decreto prevede che la sottrazione all'accesso di tali dichiarazioni sia in vigore solamente finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale. La ratio della norma mira difatti palesemente, nel caso delle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede d'ispezione, più che alla tutela della riservatezza strettamente intesa, alla difesa della vita privata del lavoratore, nei riguardi dell'esigenza di protezione del dipendente, parte debole del rapporto contrattuale, da indebite ritorsioni padronali - con l'ovvio corollario dell'inutilità dell'esclusione qualora, come nel caso di specie, i lavoratori coinvolti non siano già più in servizio nell'impresa. Pertanto, ritenendo inconferente, nello specifico, il richiamo regolamentare opposto da parte resistente, e considerando invece, a contrario, che i chiesti documenti presentano un indubbio interesse per l'accedente, in termini di difesa dei propri interessi giuridici, e sono quindi accessibili ai sensi dell'art. 24 c. 7 della legge 241/90, questa Commissione ritiene di dover considerare l'odierno gravame meritevole d'accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, l'accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso a relazione inerente ricorso gerarchico - Accesso endoprocedimentale

FATTO

L'istante il 27 gennaio 2014 ha chiesto all'Università in epigrafe d'accedere alla relazione datata 23 novembre 2013 e riportante i motivi del mancato accoglimento di un proprio ricorso gerarchico. Il 4 marzo 2014, dolendosi del mancato riscontro dell'istanza, il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

DIRITTO

La richiesta d'ottenere copia di una relazione riportante i motivi del mancato accoglimento di un proprio ricorso gerarchico appare a questa Commissione meritevole d'accoglimento, poiché, stante la natura endoprocedimentale dell'atto chiesto, l'ostensibilità di quest'ultimo è garantita dagli articoli 7 e 10 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 18 marzo 2014

Visione ed estrazione di copia del Documento di Valutazione dei Rischi dell'istituto scolastico da parte di un Consigliere d'Istituto genitore di un alunno del medesimo – accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ..., in qualità di Consigliere dell'istituto scolastico... e genitore di un alunno del medesimo Istituto, ha presentato una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del Documento di Valutazione dei Rischi dell'I.C. “.....” e di conoscere il nominativo del R.S.S.P. del suddetto Istituto.

L'Amministrazione resistente ha differito l'accesso affermando che il D.V.R. è in fase di aggiornamento “*poiché sono stati effettuati diversi interventi (rimozione amianto)*”. Nella nota, l'Istituto ha affermato che la versione aggiornata del documento sarà disponibile da febbraio 2014.

In data 19 febbraio 2014, il Sig. ... ha inviato una nuova istanza di accesso chiedendo l'estrazione del D.V.R.

In data 27 febbraio 2014, il ricorrente ha inviato un atto di diffida e di messa in mora dell'I.C. “.....”.

In data 6 marzo 2014, il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

Roma, 18 marzo 2014

Accesso a copia di memoria difensiva

FATTO

Il Sig. ... ha presentato presso il Comando Carabinieri presso il M.A.E. una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia delle memorie difensive prodotte dall'App. Sc. Sig. nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi in data 2 aprile 2010 – Prot. n. 119/21.

A motivazione della richiesta, il Sig. ... afferma di necessitare di tali documenti al fine di tutelare i propri diritti a seguito della citazione in giudizio promossa dall'App. Sc. presso il Tribunale civile di Roma (RG n. 36492/13) in merito a dei fatti accaduti nel corso del servizio prestato presso l'Ambasciata per l'Italia in

In data 24 gennaio 2014, il Comando Carabinieri presso il M.A.E. ha rigettato l'istanza in quanto tali documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 1050 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010.

In data 22 febbraio 2014, il ricorrente adiva la Scrivente avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso presentata dal Sig. e finalizzata all'estrazione di copia delle memorie difensive prodotte dall'App. Sc. Sig. nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi in data 2 aprile 2010 – Prot. n. 119/21, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione volta alla tutela dei propri diritti. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato. Al riguardo si rileva che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti

amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 marzo 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 9 APRILE 2014**

**Accesso al fascicolo relativo al procedimento introdotto dall'istanza di concessione della
pensione privilegiata ordinaria**

FATTO

Il signor, in data 3.2.2014 chiedeva di poter accedere al fascicolo relativo al procedimento introdotto dall'istanza di concessione della pensione privilegiata ordinaria avanzata dal signor, ai sensi dell'art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973.

Formatosi il silenzio- rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 12.3.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio-rigetto in questione, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, venendo in rilievo un accesso di tipo endoprocedimentale, al quale l'odierno ricorrente è legittimato, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso ai documenti inerenti l'attribuzione dei punteggi per la promozione al grado superiore

FATTO

Il signor ..., M.llo prima classe, in data 18.2.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti in base ai quali era stato attribuito il punteggio ai Marescialli di 1^a classe dell'Aeronautica Militare valutati per la promozione al grado superiore, riferita all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al fine di accertare se fossero stati compiuti errori od irregolarità in sede di attribuzione del punteggio.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, l'accedente, in data 24.3.2014 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Direzione Generale per il personale militare II Reparto del Ministero della difesa, in data 1.4.2014 inviava una memoria nella quale, pur manifestando la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione posta a fondamento della valutazione operata nei confronti del ricorrente- che, pur essendo stato riconosciuto idoneo all'avanzamento non era stato promosso al grado superiore di Primo Maresciallo, poiché il punteggio attribuitogli non gli aveva consentito di essere ricompreso nel novero dei sottufficiali da promuovere-, esprimeva l'avviso che l'istanza di accesso del ricorrente, così com'era stata formulata fosse generica e preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che la documentazione richiesta dal ricorrente inerisce al procedimento di valutazione per la promozione al grado superiore di Primo Maresciallo riferito all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al quale l'odierno ricorrente aveva partecipato.

La partecipazione a tale procedimento legittima lo stesso ad accedere ai documenti richiesti, in quanto atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1,

lettera a) della legge n. 241/1990, senza necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata ai documenti in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso a un'istanza di accesso alla relazione di servizio redatta in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri all'esito della quale l'accedente era stato denunciato all'autorità giudiziaria per maltrattamento di pulcini .

FATTO

Il signor ..., in qualità di Presidente e di legale rappresentante della, in data 17.2.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla relazione di servizio redatta in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri nel mese di settembre del 2010 presso l'Azienda agricola "....", sita in, all'esito della quale il legale rappresentante ed il gestore di fatto della predetta Azienda erano stati denunciati all'autorità giudiziaria per maltrattamento di numerosi pulcini prodotti dall'impianto di incubazione delle uova.

Tale istanza era giustificata con riferimento alla necessità di acquisire il documento richiesto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa degli interessi giuridicamente rilevanti dell'Associazione di cui l'accedente era legale rappresentante, costituitasi parte civile nel processo penale pendente in fase di istruttoria dibattimentale dinanzi al Tribunale di, avente ad oggetto i fatti in questione.

In data 25.3.2014 l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, ritenendo che la stessa dovesse essere indirizzata all'autorità giudiziaria.

In data 26.3.2014, il signor, nella suindicata qualità, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo giuridicamente infondata la pretesa dell'Amministrazione di subordinare l'accesso ad un documento formato dall'Amministrazione, non più coperto dal segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p., né sottratto all'accesso in forza di ulteriori disposizioni legislative o regolamentari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso a documenti amministrativi concernenti la candidata collocata in una posizione più favorevole rispetto all'accedente per il profilo di assistente amministrativo.

FATTO

La signora ..., essendo utilmente inclusa nelle graduatorie di Circolo e Istituto di Terza Fascia del personale ATA della Provincia di Roma relative al triennio 2011-2014, il 20.1.2014 aveva presentato all'Istituto Istruzione Superiore di Roma un'istanza di accesso a documenti amministrativi concernenti la signora ..., anche lei inclusa nelle medesime graduatorie in questione, collocata in una posizione più favorevole rispetto all'accedente per il profilo di assistente amministrativo.

Tale istanza veniva motivata facendo riferimento all'esigenza di verificare la correttezza del punteggio attribuito alla signora

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora in data 10.3.2014 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 7.4.2014, inviava una nota nella quale riferiva di aver informato l'odierna ricorrente, con nota del 3.3.2014, che ove fossero trascorsi i 10 giorni assegnati alla controinteressata (signora ...) per l'eventuale interposizione di motivata opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso, si sarebbe consentito l'accesso ai documenti richiesti, dando conto della mancata presentazione della ricorrente presso l'Istituto indicato in epigrafe per la conclusione del procedimento.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover escludere la possibilità di definire il ricorso dichiarando l'improcedibilità dello stesso per cessazione della materia del contendere, non risultando dalla nota inviata dall'Amministrazione alla Commissione l'esito dell'interpello alla contro interessata.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di consentire l'accesso ad atti endoprocedimentali, pertinenti al procedimento preordinato alla formazione delle graduatorie di Circolo e Istituto di Terza Fascia del personale ATA della Provincia di Roma relative al triennio 2011-2014 nelle quali è inclusa la ricorrente, la cui accessibilità alla stessa è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2014

Estrazione di copia del contratto preliminare di compravendita

FATTO

Il signor ..., di professione commercialista, avendo certificato, su incarico del Presidente di sezione del Tribunale di un rapporto di debito e credito fra due società di (la e la s.r.l.) derivante da un contratto preliminare di compravendita, in data 5.2.2014 rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di, richiesta di estrazione di copia del contratto preliminare in questione, rappresentando il suo interesse all'acquisizione del documento richiesto per difendere le sue ragioni nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di tra l'accedente ed il fallimento della s.p.a.

L'Amministrazione, con nota del 19.2.2014, comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del d.p.r. n. 131/1986, in forza del quale gli atti registrati sarebbero accessibili solo alle parti contraenti, ai loro aventi causa, nonché a coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

E' la stessa Amministrazione a richiamare il disposto dell'art. 5, lettera e) del D.M. n. 603/1996, che fa salva la possibilità di visionare gli atti registrati ove necessaria per la cura o difesa di interessi giuridicamente rilevanti, previa apposita richiesta debitamente motivata.

Nel caso di specie è indubbio che il ricorrente abbia debitamente giustificato, con riferimento alla necessità di acquisire il documento richiesto per difendere i suoi interessi giuridicamente rilevanti nel giudizio civile menzionato dallo stesso, la sua istanza di accesso.

Pertanto il rifiuto dell'Amministrazione di consentire di visionare il contratto preliminare menzionato dal ricorrente si appalesa illegittimo, tanto anche a prescindere dalla probabile illegittimità del D.M. *in parte qua* in quanto limita le modalità di accesso alla sola visione, illegittimità, peraltro, non sindacabile da questa Commissione..

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso ai documenti in base ai quali era stato attribuito il punteggio ai Marescialli di 1^a classe dell'Aeronautica Militare valutati per la promozione al grado superiore

FATTO

Il signor ..., in data 13.2.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti in base ai quali era stato attribuito il punteggio ai Marescialli di 1^a classe dell'Aeronautica Militare valutati per la promozione al grado superiore, riferita all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al fine di accertare se fossero stati compiuti errori od irregolarità in sede di attribuzione del punteggio.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, l'accedente, in data 17.3.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Direzione Generale per il personale militare II Reparto del Ministero della difesa, in data 1.4.2014 inviava una memoria nella quale, pur manifestando la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione posta a fondamento della valutazione operata nei confronti del ricorrente- che, pur essendo stato riconosciuto idoneo all'avanzamento non era stato promosso al grado superiore di Primo Maresciallo, poiché il punteggio attribuitogli non gli aveva consentito di essere ricompreso nel novero dei sottufficiali da promuovere-, esprimeva l'avviso che l'istanza di accesso del ricorrente, così com'era stata formulata fosse generica e preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che la documentazione richiesta dal ricorrente inerisce al procedimento di valutazione per la promozione al grado superiore di Primo Maresciallo riferito all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al quale l'odierno ricorrente aveva partecipato.

La partecipazione a tale procedimento legittima lo stesso ad accedere ai documenti richiesti, in quanto atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, senza necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata ai documenti in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso ai documenti inerenti la propria posizione n. 32013307 relativa al versamento dei contributi per riscatto del corso di laurea.

FATTO

Il ricorrente, il 10 gennaio 2014, ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti la propria posizione n. 32013307 relativa al versamento dei contributi per riscatto del corso di laurea. Motiva il ricorrente che l'Inps resistente avrebbe revocato il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario a seguito di una presunta revoca del ricorrente stesso, mai comunicata.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha adito la scrivente Commissione l'11 marzo 2014.

DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti del procedimento inerente il versamento dei contributi per il riscatto del corso di laurea.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso ad un documento menzionato nel provvedimento disciplinare

FATTO

Il ricorrente, direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'amministrazione resistente, dopo avere ricevuto la sanzione disciplinare di sospensione di due giornate lavorative, ha chiesto di potere accedere ad un documento menzionato nel provvedimento disciplinare stesso, ossia il documento contenente la testimonianza della professoressa nonché qualsiasi atto o documento rilevante per il procedimento disciplinare in questione. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 20 febbraio 2014, ha negato il chiesto accesso affermando che i documenti oggetto dell'istanza hanno carattere "personalissimo", che l'istanza non è correttamente motivata e, infine, che il ricorrente è privo di un interesse qualificato.

Avverso il provvedimento di rigetto, il sig., il 13 marzo 2014, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il presente gravame non è stato notificato alla contro interessata prof.ssa

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto, con riferimento alla richiesta di copia della testimonianza della prof.ssa, poiché investe dati di una controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Relativamente agli altri documenti rilevanti per il procedimento disciplinare in esame, si ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedervi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che ineriscono un procedimento che ha prodotto effetti diretti nella sfera giuridica del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in parte, dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) e comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso alle comunicazioni in possesso di Equitalia Sus S.p.A. e ricevute da Roma Capitale in merito ad una cartella esattoriale indirizzata all'esponente e in precedenza annullata dal Giudice di Pace

FATTO

Il Sig. ... in proprio ha presentato in data 21 febbraio u.s. richiesta di accesso alle comunicazioni in possesso di Equitalia Sus S.p.A. e ricevute da Roma Capitale in merito ad una cartella esattoriale indirizzata all'esponente e in precedenza annullata dal Giudice di Pace.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 25 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso al verbale di una riunione tenutasi presso l'Istituto resistente nel corso della quale si sono affrontate tematiche afferenti la vita scolastica della figlia dell'odierna esponente

FATTO

La Sig.ra ..., nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, riferisce di aver presentato in data 13 febbraio u.s. richiesta di accesso al verbale di una riunione tenutasi presso l'Istituto resistente in data 16 gennaio 2014 e nel corso della quale si sono affrontate tematiche afferenti la vita scolastica della figlia dell'odierna esponente.

Parte resistente non ha fornito formale riscontro all'istanza ostensiva e pertanto, in data 17 marzo u.s., la Sig.ra ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso a Elenco contenente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno 2012/2013; 2) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni; 3) verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse d'istituto

FATTO

Il sig., nella qualità di legale rappresentante dell'associazione ... riferisce di aver presentato in data 2 febbraio u.s. richiesta di accesso alla seguente documentazione: 1) Elenco contenente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno 2012/2013; 2) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni; 3) verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse d'istituto.

L'associazione esponente ha motivato la richiesta di accesso specificando di voler verificare il pagamento per prestazioni retribuite con il fondo d'istituto per conto di un iscritto all'organizzazione sindacale.

In data 22 febbraio l'Istituto resistente ha negato l'accesso, significando al riguardo che l'O.S. non sarebbe titolare di interesse qualificato all'accesso, avendolo richiesto in nome e per conto di un non meglio individuato iscritto; quanto poi alla verifica delle risorse di Istituto di cui alla contrattazione collettiva integrativa, parte resistente ritiene di non ostendere la chiesta documentazione in quanto l'O.S. odierna ricorrente non è fornita di rappresentatività.

Contro tale diniego l'O.S. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla O.S. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto al primo profilo del diniego impugnato, relativo alla genericità della richiesta per non avere l'O.S. ricorrente indicato le generalità del proprio iscritto a tutela del quale ha avanzato richiesta di accesso, si formulano le seguenti riflessioni.

In termini generali le organizzazioni sindacali possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi sia per la tutela di interessi riferibili direttamente al sindacato in quanto tale che per la

tutela di posizioni giuridiche dei propri iscritti. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco (in tal senso, di recente, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511, per il quale: “*Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione*”).

Pertanto, pur non essendo stato specificato il nominativo del soggetto iscritto nel cui interesse la ricorrente ha presentato a suo tempo la denegata richiesta di accesso, ciò non osta al rilascio del chiesto documento.

Con riferimento poi all'opposta carenza di rappresentatività sindacale in merito alla contrattazione di istituto, si rileva che essa si colloca su un piano differente rispetto a quello, oggi in esame, dell'accesso alla documentazione che ne è scaturita per la quale, ad avviso della scrivente Commissione, il sindacato ricorrente è titolare di posizione qualificata all'accesso.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso a un accertamento medico disposto dall'amministrazione nei confronti dell'esponente

FATTO

Il Sig. ... riferisce di aver presentato in data 11 febbraio u.s. richiesta di accesso “agli atti relativi al foglio n. 728/8 P del 04.06.2012” a sua volta relativo ad un accertamento medico disposto dall'amministrazione nei confronti dell'esponente.

Con nota del 3 marzo successivo, parte resistente si è limitata a riferire all'odierno ricorrente che la visita disposta nei suoi confronti è scaturita da un'ordinaria attività di controllo delle assenze del personale e che da essa non è scaturita alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria, senza pronunciarsi in concreto sull'istanza ostensiva datata 11 febbraio 2014.

Pertanto, in data 24 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Con nota del 4 aprile 2014, l'amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il sostanziale silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e – atteso che, in concreto, l'amministrazione con la nota impugnata non si è espressamente pronunciata sull'istanza di accesso – di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso ai verbali relativi alla procedura per il reclutamento dei tutor d'aula alla quale la medesima ricorrente aveva preso parte

FATTO

La Sig.ra ..., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto resistente, in data 27 gennaio u.s. ha chiesto di poter accedere ai verbali relativi alla procedura per il reclutamento dei tutor d'aula alla quale la medesima ricorrente aveva preso parte.

Parte resistente ha negato l'accesso in data 11 febbraio, osservando che comunque all'esponente erano state assegnate 15 ore per il modulo New Technology, che non aveva presentato reclamo nei tre giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie e che le stesse graduatorie erano esenti da vizi.

Contro tale nota la sig.ra. ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 29 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, ma svolgendo unicamente argomentazioni afferenti la procedura per il reclutamento dei tutor d'aula, in questa sede da ritenersi inconferenti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il diniego opposto all'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto, atteso che nessuno degli argomenti ivi sviluppati appare giuridicamente fondato. Ed invero, la mancata proposizione del reclamo di cui al bando per le assegnazioni delle ore non incide sulla facoltà di chiedere ed esercitare il diritto di accesso alla relativa documentazione; l'assegnazione di un monte ore alla ricorrente non esclude che la stessa potesse avere diritto ad un numero maggiore di ore e in tale prospettiva il chiesto e negato accesso trova la propria ragion d'essere. Infine, l'asserita correttezza dell'agire amministrativo è apoditticamente affermata dall'Istituto resistente e tuttavia, come detto, la *ratio* del diritto di accesso

consiste, tra l'altro, nella possibilità in capo agli amministrati di avere piena comprensione dello svolgimento procedimentale dell'azione amministrativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso a delibera del commissario prefettizio del 7 luglio 2013, n. 7, relativa al piano di riequilibrio finanziario con relativo parere del revisore dei conti

FATTO

L'avv. ..., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione comunale in data 11 febbraio u.s. istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) delibera del commissario prefettizio del 7 luglio 2013, n. 7, relativa al piano di riequilibrio finanziario con relativo parere del revisore dei conti; 2) lettera istruttoria pervenuta al Comune dal Ministero dell'Interno prot. n. 58191/2013; 3) Lettera di risposta del Comune; 4) relazione del Comune relativa ai debiti certi ed esigibili trasmessa alla Corte dei Conti; 5) lettera di chiarimenti del 20 novembre 2013 trasmessa alla Corte dei Conti; 6) determina di impegno di spesa per il pagamento del collega ... ; 7) nota del responsabile del settore n. 15544/2013.

La richiesta era motivata da esigenze di difesa in un giudizio pendente dinanzi al TAR Calabria per il pagamento delle competenze professionali maturate dal ricorrente nei confronti del Comune resistente, previamente riconosciute dal Tribunale ordinario con due decreti ingiuntivi del 2010.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 17 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il Difensore Civico non risulta istituito nelle varie articolazioni di governo della Regione Calabria.

In data 31 marzo u.s. parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale da atto della messa a disposizione del documento di cui al punto n. 1, riferisce di non possedere alcun documento che possa soddisfare la richiesta relativamente ai documenti di cui al punto n. 6 mentre chiede integrazioni circa la motivazione dell'odierno ricorrente in ordine al documento di cui al punto n.7.

DIRITTO

In via preliminare, la Commissione constatata l'assenza del difensore civico sia a livello Provinciale che a livello Regionale, dichiara la propria competenza al fine di evitare un vuoto di tutela amministrativa.

Sul ricorso presentato dall'avv. ... la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento al doc. n. 1 delle premesse in fatto va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce della nota difensiva dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto.

Per il documento di cui al punto n. 6, viceversa, il ricorso è inammissibile non esistendo la documentazione richiesta dal ricorrente.

Quanto alla parte residua della richiesta di accesso formulata dal la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 delle premesse in fatto; lo dichiara inammissibile per i documenti di cui al punto n. 6 delle medesime premesse, lo accoglie per il resto della documentazione richiesta invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso a copia del verbale del Consiglio di Istituto

FATTO

Il sig. ..., nella qualità di rappresentante di classe dei genitori e di genitore di un'alunna, ha chiesto all'Istituto resistente copia del verbale del Consiglio di Istituto del mese di settembre 2013.

Tale documento è stato rilasciato all'odierno esponente il successivo 17 gennaio 2014, ma in forma incompleta e senza allegati. Pertanto in data 24 gennaio il ricorrente ha chiesto l'ostensione integrale del suddetto verbale senza ottenere risposta dall'amministrazione scolastica.

Contro tale silenzioso diniego, il sig. ... in data 24 marzo u.s. ha depositato ricorso alla Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 2 aprile è pervenuta memoria difensiva con la quale parte resistente specifica le parti del verbale del Consiglio di Istituto coperte da omissis; in particolare si tratta dei nominativi dei consiglieri che si sono espressi in disaccordo in merito ad una proposta fatta dal Consiglio e una tabella riassuntiva delle variazioni di bilancio intercorse nei mesi precedenti alla riunione del Consiglio medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie, avendo parte resistente fornito copia del chiesto verbale non è in discussione la titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo al Sig. Inoltre, essendo stato esibito il verbale con una serie di *omissis*, e non avendo l'Istituto riscontrato la richiesta del 24 gennaio di cui alle premesse in fatto, si ritiene che il ricorso presentato per l'ottenimento della versione integrale del verbale meriti di essere accolto anche con riferimento alle parti del verbale dettagliate nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto per le quali non si rinvengono motivi ostativi all'ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso a graduatoria degli assistenti familiari all'infanzia; 2) bando di selezione; 3) criteri di attribuzione dei punteggi; 4) curricula delle assegnatarie degli incarichi

FATTO

Il Sig. ... in data 6 febbraio ha presentato richiesta di accesso alla seguente documentazione: 1) graduatoria degli assistenti familiari all'infanzia; 2) bando di selezione; 3) criteri di attribuzione dei punteggi; 4) curricula delle assegnatarie degli incarichi.

La domanda veniva motivata in ragione della partecipazione dell'esponente alla procedura selettiva menzionata, all'esito della quale su due posti disponibili il sig. figurava terzo in graduatoria.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota recante la data del 3 marzo u.s., osservando quanto alla graduatoria, al bando ed ai criteri per l'assegnazione dei punteggi, che la relativa documentazione poteva essere direttamente reperita sul sito istituzionale della scuola, fornendo al riguardo le relative indicazioni.

Quanto ai curricula, l'accesso veniva negato asserendo il difetto di interesse del sig., la genericità della richiesta comunque, ad avviso di parte resistente, preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale nota il sig. ... ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

La fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione partecipa delle caratteristiche dell'accesso endoprocedimentale di cui all'art. 10 della legge n. 241/90, in relazione al quale è pacifico che colui che prenda parte ad un procedimento, sia pure con i limiti di cui al successivo art. 24, abbia diritto di accedere a tutti i documenti del procedimento medesimo. Pertanto, proprio la circostanza opposta da parte resistente – cioè a dire l'essersi il ricorrente collocato come terzo nella graduatoria in questione – fornisce un ulteriore tratto di legittimazione al ricorrente medesimo, atteso che i posti per i quali è stata avviata la selezione erano due e dunque ha tutto l'interesse a verificare anche i curricula delle vincitrici che, trattandosi di selezione pubblica, non rivestono per giurisprudenza costante, la qualifica di controinteressate.

Lo stesso è a dirsi per gli altri documenti richiesti per i quali l'amministrazione ha fornito indicazioni circa la loro pubblicazione sul sito dell'istituto. Al riguardo si osserva che l'avvenuta pubblicazione di un documento non ne esclude l'accessibilità, come costantemente affermato dalla scrivente Commissione e, in più di un'occasione, anche dal giudice amministrativo (in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 09/12/2002, n. 7888).

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 aprile 2014

56. Accesso ad atti relativi a procedimenti disciplinari

FATTO

L'istante ha chiesto il 12 gennaio 2014 all'amministrazione in epigrafe d'accedere agli atti relativi a tre procedimenti disciplinari a proprio carico, in merito ai quali sarebbe pendente ricorso innanzi al Giudice amministrativo. Il 12 febbraio 2014 il Provveditorato ha negato l'ostensione, sul presupposto che i termini per impugnare i procedimenti disciplinari sarebbero trascorsi. Dolendosi di tale rigetto, il ricorrente ha chiesto l'intervento di questa Commissione. Parte resistente, con memoria, ha confermato il diniego.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento. Non ci sono dubbi sulla legittimazione all'accesso del ricorrente quando il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e l'accesso è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per giustificare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del

provvedimento stesso, posto che in tal caso l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 legge n. 241 del 1990".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 9 aprile 2014

Accesso ai documenti inerenti la procedura per l'ottenimento della cittadinanza

FATTO

La Sig.ra ... ha presentato l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Padova.

La Sig.ra ..., ha inviato una istanza di accesso al Ministero dell'Interno, finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento, in particolare degli atti istruttori e dei pareri già acquisiti dal Ministero.

In data 27 marzo 2014 il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 24 marzo 2014, la Prefettura di Milano ha inviato una memoria nella quale comunica di aver completato, per quanto di sua competenza, ai fini dell'espletamento della pratica. La stessa si trova in istruttoria presso il Ministero dell'Interno, dove è in via di valutazione.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.

Roma, 9 aprile 2014

Visione ed estrazione da parte degli eredi di copia di tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa alle richieste di intervento in merito ai buoni postali del de cuius

FATTO

I Sigg. ..., in qualità di eredi della Sig.ra ..., hanno presentato, in data 10 dicembre 2013, una istanza di accesso presso la Direzione Regionale Toscana di Poste Italiane S.p.A., che ha ricevuto la raccomandata in data 10 gennaio 2014, finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa alle richieste di intervento fatte negli anni dai ricorrenti in merito ai buoni postali intestati alla Sig.ra, deceduta il 19 dicembre 2011, rubati nel 2008 a seguito di un furto subito.

A motivazione della richiesta i ricorrenti, in quanto cointestatari dei suddetti buoni postali, hanno interesse a rientrarne in possesso ed a tutelare i propri diritti.

In data 7 marzo 2014, i Sigg. ... adivano il Difensore Civico della Regione Toscana avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente. Il Difensore Civico, appurata la natura di ente statale dell'Ufficio Postale di, ha provveduto, in data 26 marzo 2014, ad inviare il gravame alla Scrivente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte dei ricorrenti.

Roma, 9 aprile 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 29 APRILE 2014**
**Accesso endoprocedimentale ai documenti inerenti la procedura per l'ottenimento della
cittadinanza**
FATTO

La signora ..., cittadina peruviana, avendo chiesto la concessione della cittadinanza italiana, in data 13.3.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento preordinato attivato con la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, chiedendo altresì che le venissero indicati i nomi dei funzionari responsabili del procedimento in questione, nonché lo stato di avanzamento dello stesso,

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'accedente, in data 12.4.2014, chiedeva l'intervento della Commissione perché le fosse assicurato l'accesso agli atti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si duole dell'omessa ostensione dei documenti richiesti, la cui accessibilità alla ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si censura la mancata indicazione dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento in questione nonché dello stato di avanzamento dello stesso, in ragione dell'inaccessibilità delle informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di fornire alla ricorrente siffatte informazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della predetta legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in *parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; dichiarandone l'inammissibilità nel resto.

Roma, 29 aprile 2014

**Accesso ad alcuni verbali relativi all'attività di organi collegiali di cui l'accedente era
componente (Collegi Docenti e Collegi di classe).**
FATTO

Il signor ..., docente a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto indicato in epigrafe, in data 25.3.2014, avendo necessità di difendersi in relazione ad una contestazione di addebito elevata nei suoi confronti, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad alcuni verbali relativi all'attività di organi collegiali di cui l'accedente era componente (Collegi Docenti e Collegi di classe).

L'Amministrazione comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso, in ragione della mancata dimostrazione della sussistenza di un esplicito e specifico interesse connesso con ogni atto richiesto.

Il signor ... adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, la Commissione ritenendo condivisibile l'assunto del ricorrente secondo il quale il possesso della qualità di componente di un organo collegiale è sufficiente a legittimarlo ad accedere ai verbali che documentano l'attività dell'organo, anche a non voler considerare la circostanza che l'istanza di accesso in questione appare giustificata, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, dall'esigenza di acquisire i documenti richiesti ai fini dell'esercizio del diritto di difesa dell'accedente, in relazione al procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 29 aprile 2014

Accesso a documenti del procedimento di condono edilizio ò in qualità di proprietario di immobili siti nel complesso condominiale confinante con gli immobili sottoposti al procedimento di condono.

FATTO

Il ricorrente ha chiesto al comune resistente di potere accedere, nella forma della sola visione, a documenti del procedimento di condono edilizio presentate dai coniugi ... e; ciò in qualità di proprietario di immobile sito nel complesso condominiale denominato ..., confinante con gli immobili sottoposti al procedimento di condono.

Avverso il silenzio rigetto, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Nel presente gravame il ricorrente chiede, inoltre, un parere circa la legittimità della richiesta del comune di pagamento di una somma per la sola visione dei documenti e se la condotta omissiva dei funzionari comunali dia luogo ad una responsabilità ai sensi dell'art. 328 c.p.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame affinché l'assenza del difensore civico comunale, provinciale e regionale, non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito la Commissione osserva che l'accesso è stato richiesto ad un'amministrazione locale da parte di un cittadino residente nel relativo territorio e, pertanto, a regolamentare la fattispecie è la disciplina speciale di cui all'art. 10 TUEL il quale non contempla la motivazione della richiesta da parte dell'accedente, al contrario di quanto previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Pertanto, il ricorso è fondato atteso che, trattandosi, di documenti comunali l'amministrazione avrebbe dovuto concedere il chiesto accesso.

In ordine alla richiesta di parere circa la legittimità della richiesta del comune resistente di pagamento di una somma per la visione dei documenti in proprio possesso la Commissione si è più volte espressa nel senso che la corresponsione dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura può essere richiesta legittimamente dall'ente locale ma, in questo caso, l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso. Pertanto, essendo difficile stabilirne la misura, la Commissione suggerisce di usare, come parametri per la definizione dei costi, quelli stessi che la direttiva del 19.3.1993 ha previsto per la fotoreproduzione cartacea (opportunamente da aggiornare), oltre a quelli per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica.

La Commissione, infine, dichiara la propria incompetenza a verificare la sussistenza in capo ai funzionari comunali della fattispecie di cui all'art. 328 c.p. atteso che la medesima "vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge" (art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 29 aprile 2014

**Accesso di un maresciallo alla documentazione caratteristica al medesimo riferentesi –
Accesso endoprocedimentale**

FATTO

Il Sig. ..., maresciallo aiutante luogotenente in servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria di ..., ha presentato in data 18 dicembre 2013 richiesta di accesso alla documentazione caratteristica al medesimo riferentesi.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento notificato lo scorso 18 marzo, adducendo la carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente.

Contro tale diniego il ... ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 18 aprile parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, riproponendo in forma più articolata i medesimi motivi di cui al provvedimento impugnato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il diniego opposto all'odierno ricorrente e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 29 aprile

Accesso al verbale e alla delibera del Consiglio d'istituto in base ai quali la classe della propria figlia ha un numero inferiore di ore di didattica rispetto alle altre - Natura endoprocedimentale dei documenti richiesti

FATTO

Il ricorrente, in proprio e per conto della propria figlia minore ..., ha chiesto alla Scuola d'accedere al verbale e alla delibera del Consiglio d'istituto in base ai quali la classe della propria figlia ha un numero inferiore di ore di didattica rispetto alle altre. Tanto per tutelarsi da tale trattamento, che ritiene iniquo. Dolendosi del silenzio dell'amministrazione il ricorrente si è infine rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, ha affermato che non esistono documenti del Consiglio d'Istituto che esplicitino quanto richiesto dal ricorrente (ovvero "Delibera ... con cui si è stabilito che solo le classi a tempo normale del plesso, per favorire le classi a tempo pieno sperimentale, effettuino 27 ore di didattica e che tutte le altre classi a tempo normale degli altri plessi ne effettuino 28,30"), e che la diversificazione del tempo-scuola è invece fra l'uno e l'altro plesso,

adottata per volontà del Consiglio d'Istituto ed esplicitata prima delle iscrizioni alle famiglie con l'adozione degli orari.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990: pur non dubitando questa Commissione di quanto affermato dall'amministrazione sull'inesistenza di delibere che esplicitino esattamente quanto domandato nell'istanza originaria, non pare dubbia l'opportunità di interpretare l'odierna richiesta, in termini sostanziali, come domanda di accedere ai documenti in base ai quali l'alunna si trova, nei fatti, a usufruire di un'ora e mezza di didattica settimanale in meno rispetto ad altri bambini frequentanti l'Istituto. In tal senso la Scuola, senza fermarsi al dato meramente formalistico, ben potrà concedere accesso ai documenti in suo possesso in base a cui, dando espressione alla volontà del Consiglio d'Istituto, vengono differenziati gli orari fra classe e classe, o fra plesso e plesso: tali atti, presupposti alla sopra citata diminuzione delle ore di didattica, sono difatti suscettibili d'incidere nella sfera d'interessi del ricorrente e di sua figlia, e sono pertanto ostensibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei sensi di cui in diritto, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 29 aprile 2014

Accesso alla graduatoria e accesso alle relazioni che l'amministrazione ha prodotto al Consiglio di Stato ai fini dell'espressione del parere sospensivo e di quello di merito Accesso endoprocedimentale

FATTO

La ricorrente, dipendente del Corpo forestale, è risultata idonea non vincitrice in cinque procedure per la promozione a vice sovrintendente. In una di tali procedure l'amministrazione, a seguito di rinunce di terzi, ha scorso la graduatoria, saltando, però, la ricorrente, la quale ha impugnato il provvedimento, e inoltre ha chiesto all'amministrazione accesso alla graduatoria e accesso alle relazioni che l'amministrazione ha prodotto al Consiglio di Stato ai fini dell'espressione del parere sospensivo e di quello di merito. Dolendosi del silenzio dell'ispettorato parte ricorrente si è infine rivolta a questa Commissione, perché intervenga sul tacito diniego opposto al rilascio dei pareri resi al Consiglio di Stato.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 29 aprile 2014

Accesso alla la documentazione relativa alla “*richiesta d’impiego, ex paragrafo 4 della Direttiva per l’impiego degli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di Truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero,*” ed in particolare di accedere a “*tutti i pareri infra-procedimentali espressi dalle Autorità intermedie sulla proposta d’impiego nei ciclici processi di pianificazione/programmazione-accesso endoprocedimentale*”

FATTO

Il sottotenente dell’Aeronautica Militare ... ha presentato una istanza di accesso presso la Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione relativa alla “*richiesta d’impiego, ex paragrafo 4 della Direttiva per l’impiego degli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di Truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero,*” formulata dal ricorrente, ed in particolare di accedere a “*tutti i pareri infra-procedimentali espressi dalle Autorità intermedie sulla proposta d’impiego nei ciclici processi di pianificazione/programmazione del sottoscritto.*”

A motivazione della richiesta, il Sottotenente afferma di necessitare dei chiesti documenti per tutelare i propri interessi in quanto, da quando ha presentato la propria richiesta di trasferimento, non ha ricevuto alcuna notizia in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.

In data 10 aprile 2014, il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell’Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l’interesse ad accedere da parte del ricorrente

Roma, 29 aprile 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 20 MAGGIO 2014**
**Mancata allegazione delle ricevute di spedizione del ricorso ai controinteressati –
inammissibilità del ricorso**
FATTO

Il signor ..., proprietario di un'unità immobiliare in, pervenutagli in eredità dal defunto padre ..., in data 19 marzo 2014 rivolgeva alla società ENEL Servizio Elettrico s.p.a./ENEL Distribuzione un'istanza di accesso ai documenti relativi ai contatori installati ed agli intestatari degli stessi presso l'immobile di via . (ora) in al piano 1° con riferimento al periodo compreso tra il 1.1.1987 ed il 31.12.1997, al documento comprovante l'intestazione di almeno un contatore (e/o tutti quelli posti al piano 1° composto di 11 vani complessivi) al padre dell'accedente, signor, con indicazione del numero di vani/locali del piano 1° e/o almeno della disposizione degli appartamenti con riferimento al periodo compreso tra il 1.1.1987 ed il 31.12.1997), al documento comprovante l'intestazione di un contatore al signor, residente in, via, all'eventuale documento comprovante che l'appartamento posto al piano 1°, sul lato sud-ovest, composto di 3 vani fino al 1993 o al 1994 non fosse stato interessato da fornitura di energia ovvero, in caso contrario, al documento relativo all'intestatario, agli eventuali documenti dai quali risultasse l'intestazione di contatore, con riferimento al predetto periodo, al piano 1°, alle signore e, con esatta indicazione dell'appartamento oggetto di intestazione.

A sostegno della sua istanza di accesso il signor faceva valere il suo interesse concreto alla conoscenza dei documenti richiesti per esigenze difensive a tutela del suo diritto di proprietà sul bene immobile pervenutogli a titolo successorio.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il signor, in data 2.5.2014 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, ai sensi del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c), dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non essendo state allegate al ricorso le ricevute comprovanti l'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso
Roma, 20 maggio 2014

**Accesso ai i documenti inerenti avviso di accertamento concernente IRPEF, addizionali
regionali e comunali**
FATTO

Il signor rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti i documenti inerenti e legittimanti l'avviso di accertamento n. TI.../2013, notificato in data 20 Novembre 2013, concernente IRPEF, addizionali regionali e comunali relativi all'anno di imposta 2010.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo l'esercizio di accesso ad atti endoprocedimentali, la cui spettanza al ricorrente è fondata sul combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'avviso di accertamento in questione incidendo sulla sua sfera giuridica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 20 maggio 2014

Accesso agli atti istruttori del procedimento conclusosi con la redazione del verbale di accertamento della violazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di assunzione di lavoratori al centro per l'impiego, nonché in materia di informazioni ai lavoratori

FATTO

La Società ... s.r.l., titolare dell'omonima struttura sanitaria situata in ...(SI), essendo stato redatto a suo carico un verbale unico di accertamento e notificazione in data 31.12.2013- con cui la Direzione Territoriale del lavoro di Siena aveva contestato all'odierna ricorrente la violazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di assunzione di lavoratori al centro per l'impiego, nonché in materia di informazioni ai lavoratori-, in data 7.2.2014 chiedeva di avere accesso agli atti istruttori del procedimento conclusosi con la redazione del verbale in questione, ivi comprese le dichiarazioni dei lavoratori menzionate nel predetto verbale, al fine di essere messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in sede amministrativa ed in sede giudiziale.

L'Amministrazione, con nota del 25 marzo 2014, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso agli atti, riservandosi di valutare la possibilità di consentire l'accesso alle sole dichiarazioni rilasciate dall'ex dipendente signor

Successivamente, in data 11 aprile 2014, l'Amministrazione manifestava il proprio consenso a rendere accessibili le dichiarazioni rese dal signor ... (l'unico dei lavoratori che avevano reso dichiarazioni a non esser più legato da un rapporto di lavoro con la società ricorrente).

In data 16 aprile 2014 la ... s.r.l. adiva la Commissione per sentir dichiarare il proprio diritto ad accedere agli atti istruttori del procedimento in questione, ivi comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte in cui si contesta il diniego di accesso agli atti istruttori del procedimento in questione diversi dalle dichiarazioni rese dai lavoratori che sono tuttora legati alla società ricorrente da un rapporto di lavoro.

Il rigetto del ricorso limitatamente alla parte in cui ci si duole della mancata ostensione di siffatte dichiarazioni è imposto dal disposto dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994- che sottrae all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare pregiudizi a carico di lavoratori finché perduri il rapporto di lavoro-, dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.

Roma, 20 maggio 2014

Accesso ai documenti della procedura di ammonimento ex art. 8 del d.l. 11/2009

FATTO

La signora ..., avendo presentato presso il Commissariato di P.S. di ... istanza per l'ammonimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 nei confronti del signor ..., suo ex compagno e convivente, nonché padre della comune figlia ..., in data 12.11.2013 si vedeva rigettare la predetta istanza.

A seguito della presentazione di un'istanza per aver accesso ai documenti della procedura, la Questura rilasciava solo una copia parziale della memoria difensiva redatta dal ..., nonché di 30 documenti prodotti da quest'ultimo.

In data 14.1.2014, la signora ... presentava un'ulteriore istanza al fine di accedere agli ulteriori documenti prodotti dal

La Questura di ..., in data 31.1.2014, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo dell'inaccessibilità dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994.

La signora ..., in data 27.2.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 18.3.2014, ritenuta la necessità di acquisire da parte dell'Amministrazione la specifica indicazione della categoria dei documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994, nella quale rientrerebbero quelli richiesti dalla ricorrente, invitava l'Amministrazione a fornire la richiesta precisazione.

La Questura di ..., in data 29.4.2014, inviava una nota nella quale comunicava di aver messo a disposizione della ricorrente tutta la documentazione richiesta dalla stessa, salva l'obliterazione dei nominativi dei testimoni, precisando che l'Amministrazione, nel rigettare l'istanza di accesso del 14.1.2014, aveva inteso giustificare la sottrazione all'accesso della nota di trasmissione del Commissariato di P.S. di ..., richiamando il disposto dell'art. 3 del D.M. n. 415/1995.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, essendo incontestabile che la nota di trasmissione del Commissariato di P.S. costituisca un documento presupposto per l'adozione del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza di cui si duole la ricorrente, rientrando, pertanto, nel novero dei documenti sottratti all'accesso, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 415/1994.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
20 maggio 2014

Accesso alla relazione redatta dall'Ufficiale inquirente in merito alla cessione del quinto del proprio stipendio, rappresentando la propria esigenza di acquisire tale documento nei procedimenti civili e penali in corso

FATTO

La signora rivolgeva al Comando del 72° Stormo dell'Aeronautica militare - Amministrazione presso la quale è impiegata - un'istanza di accesso alla relazione redatta dall'Ufficiale inquirente in merito alla cessione del quinto del proprio stipendio, rappresentando la propria esigenza di acquisire tale documento nei procedimenti civili e penali in corso.

L'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, non essendo la stessa a conoscenza della pendenza dei procedimenti menzionati dall'accedente, fatta eccezione per un procedimento civile non attinente, peraltro, alla pratica alla quale era interessato l'accedente.

La signora in data 4.5.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, trattandosi dell'esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, garantito ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, a nulla rilevando l'esistenza dei procedimenti civili o penali menzionati dalla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 20 maggio 2014

Accesso a copia di estratto conto previdenziale al fine di produrlo nel corso del giudizio pendente avente ad oggetto la modifica della sentenza di divorzio

FATTO

Il signor ... rivolgeva un'istanza di accesso all'I.N.P.S. sede di Catania, al fine di acquisire copia dell'estratto conto previdenziale con gli importi erogati mensilmente alla signora ..., rappresentando il suo interesse ad accedere a tale documento al fine di produrlo nel corso del giudizio pendente nei suoi confronti nonché nei confronti della sua ex coniuge ..., avente ad oggetto la modifica della sentenza di divorzio.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza di accesso in questione, invocando il disposto dell'art. 11 della legge 675/1996, in forza del quale il trattamento dei dati personali da parte dei privati sarebbe consentito solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il signor ... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità, del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione inviava una memoria nella quale richiamava, a sostegno della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in questione, il Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti, adottato con determinazione n. 366 del 5.8.2011, in forza del quale le informazioni riguardanti dati personali e sensibili sono fornite solo al diretto interessato ovvero a persone munite di delega sottoscritta dall'interessato e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo, nel caso di specie, il cosiddetto accesso difensivo, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non trattandosi di richiesta di accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso ai quali è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (a norma del quale l'accesso è consentito solo in caso di parità di rango tra la situazione alla cui tutela è preordinato l'accesso ed i diritti dell'interessato), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Non vale richiamare il Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti detenuti dall'I.N.P.S., dal momento che l'art. 20, comma 1, dello stesso riproduce pedissequamente il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 20 maggio 2014

Accesso agli estratti conto contributivi della ex coniuge dell'istante, al fine di verificare la possibilità di una revisione delle condizioni patrimoniali derivanti dalla separazione

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato in proprio richiesta di accesso agli estratti conto contributivi della sig.ra, ex coniuge dell'istante, al fine di verificare la possibilità di una revisione delle condizioni patrimoniali derivanti dalla separazione con la controinteressata.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 4 aprile 2014 ha negato l'accesso richiamando la disposizione regolamentare INPS di cui all'art. 16 che esclude l'accessibilità della documentazione richiesta dal Contro tale diniego il ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 maggio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. ... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni regolamentari di cui all'art. 16 del regolamento INPS di cui alle premesse in fatto. Al riguardo la Commissione osserva che nel caso di specie viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e che non trattasi di richiesta di accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso ai quali è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (a norma del quale l'accesso è consentito solo in caso di parità di rango tra la situazione alla cui tutela è preordinato l'accesso ed i diritti dell'interessato), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Non vale, pertanto, richiamare il Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti detenuti dall'I.N.P.S., dal momento che l'art. 20, comma 1, dello stesso riproduce pedissequamente il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 20 maggio 2014

Accesso al proprio fascicolo personale

FATTO

L'istante si duole del diniego con cui parte resistente gli ha negato accesso al proprio fascicolo personale per carenza d'interesse e insufficiente indicazione degli atti.

DIRITTO

Questa Commissione ritiene prive di pregio le motivazioni opposte dall'amministrazione per giustificare il diniego. L'istante, in quanto pubblico dipendente, è difatti titolare di una posizione giuridicamente tutelata dall'art. 7 c. 1 e dall'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990 a conoscere i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, in conseguenza della natura costitutivamente endoprocedimentale di tali atti, senza che ricorra la necessità per il medesimo neppure di esternare espressamente la presenza di un immediato e concreto interesse. Per quanto poi riguarda l'indicazione degli atti, essa a parere di questa Commissione è sufficiente a consentirne l'individuazione: essendo la domanda rivolta a ottenere accesso ai documenti del fascicolo personale dell'istante, è agevolmente desumibile che gli atti d'interesse sono tutti quelli contenuti nel fascicolo personale contraddistinto dal nome e cognome dell'accedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 20 maggio 2014

**Accesso atti relativi al procedimento d'accertamento medico-legale svoltosi
sulla propria persona**

FATTO

Il sig ..., ispettore capo della Polizia di Stato, ha chiesto all'Ufficio sanitario provinciale presso la Questura di ... d'accedere agli atti relativi al procedimento d'accertamento medico-legale svoltosi sulla propria persona, al fine di comprendere il motivo di tale richiesta. La Questura ha risposto che il procedimento trae origine da una missiva riservata in possesso dell'ufficio, nulla aggiungendo in merito alla richiesta ostensiva. L'istante, il 20 dicembre 2013, ha quindi rinnovato la richiesta d'accesso, indirizzandola tuttavia ad altra amministrazione, ovvero al compartimento lombardo della Polizia ferroviaria. Il 7 gennaio 2014 la Polizia ferroviaria ha riscontrato l'istanza, negando senz'altro l'accesso. Il 16 gennaio l'istante ha rinnovato l'istanza alla Polfer, chiedendo che fossero esplicitati i motivi sottesi al diniego. Il 5 febbraio 2014 è infine pervenuta all'istante una nuova determinazione della Polizia ferroviaria, datata 30 gennaio 2014, con la quale veniva consentito il rilascio della lettera formalizzata dalla stessa amministrazione all'Ufficio sanitario della Questura ..., mentre veniva comunicato che il "restante cartaceo", essendo stato inoltrato alla competente Autorità giudiziaria, non poteva essere oggetto di acquisizione. Dolendosi di tale parziale diniego il ricorrente, a mezzo del proprio legale, si è rivolto il 3 marzo 2014 a questa Commissione, chiedendone l'intervento. La Commissione, per meglio decidere, ha invitato l'amministrazione a chiarire di che tipologia siano i documenti in questione, se siano tuttora in suo possesso, e se vi è stato da parte dell'autorità giudiziaria uno specifico provvedimento di sequestro degli atti. Parte resistente, con memoria, ha chiarito che il documento in questione è un esposto anonimo riguardante comportamenti censurabili del e che esso è stato trasmesso all'autorità giudiziaria per quanto d'interesse, ma non è stato oggetto di provvedimento di sequestro ed è tuttora in possesso dell'amministrazione.

DIRITTO

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di Polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al Pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 l. 241/90, sicché ne è illegittimo il diniego d'accesso (cfr. TAR Lazio I bis 5406/08). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso di denuncia presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, ad esse specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla Polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 l. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata presentata all'autorità giudiziaria dalla Pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito d'applicazione dell'art. 329 c.p.p. (cfr. CdS VI 22/99 e 7389/06).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 20 maggio 2014

**Accesso ai documenti relativi alle domande di partecipazione di alcuni concorrenti in un
procedimento selettivo PON del MIUR**

FATTO

... spa ha partecipato al procedimento selettivo PON04a2-00490 del MIUR (c.d. bando smart cities). Volendo impugnare la graduatoria finale, ha chiesto accesso a una serie di documenti relativi alle domande di partecipazione di alcuni concorrenti, pur oscurate nelle parti del progetto esecutivo.

Il Ministero ha negato l'ostensione, e ... spa si è rivolta a questa Commissione. Con memoria parte resistente ha comunicato di aver ritirato il diniego e si è impegnata a concedere l'accesso, con la sola riserva di eventualmente omettere i dati riservati o sensibili.

DIRITTO

Questa Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere.

Res controversa permane tuttavia il diritto all'accesso ai dati definiti dall'amministrazione riservati o sensibili. Anch'essi, a parere di questa Commissione, sono ostensibili. Secondo l'art. 4 dlgs 196/03 rientrano in tale categoria - e sono quindi esclusi dall'accesso - solamente i dati idonei a rivelare l'origine razziale e etnica di una persona, le sue convinzioni religiose, filosofiche, politiche e sindacali (e l'adesione alle organizzazioni portatrici di tali convinzioni), nonché lo stato di salute e la vita sessuale. Da nessuna di tali cautele appaiono tutelati i dati degli odierni controinteressati, data la loro natura di persone giuridiche, e se anche così fosse l'esclusione dovrebbe comunque recedere di fronte al disposto dell'art. 24 c. 7 l. 241/90, che consente l'accesso anche a tali dati qualora, come nel caso in oggetto, essi siano indispensabili alla tutela degli interessi giuridici dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, e per il resto lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 20 maggio 2014

Estrazione di copia della dichiarazione dei redditi di società occupante immobile commerciale da parte dell'usufruttuario dell'immobile

FATTO

Il Sig. ... ha presentato .., presso l' Ufficio Territoriale di ... dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 della società

A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma di voler tutelare i propri diritti soggettivi sull'immobile commerciale, di cui è usufruttuario, occupato dalla suddetta società con riferimento al mancato pagamento dei canoni di locazione.

L'Amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere la richiesta per motivi di privacy ed in assenza di una specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il ricorrente adiva la Commissione avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

I Sigg., in qualità di soci e amministratori della società ... hanno inviato le seguenti controdeduzioni in merito al ricorso del Sig. ... I Sigg. ... dimostrano che il contratto di affitto del locale in questione è stato stipulato con il Sig. ..., figlio del ricorrente e nudo proprietario dell'immobile. Il Sig. risulta come usufruttuario dell'immobile locato. Il ricorrente sarebbe quindi carente della titolarità all'interesse ad accedere ai documenti chiesti. I Sigg. ... affermano, altresì, che la società ... non è morosa nei confronti del proprietario dell'immobile e che quindi l'interesse ad accedere a documenti sensibili quali le dichiarazioni dei redditi della loro società non ha nulla a che vedere con la vicenda locativa e risulta una mera violazione della privacy.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva che il Sig. ..., proprio perché in veste di usufruttuario, ha un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti.

Riguardo i motivi di privacy opposti dall'Amministrazione resistente, la Commissione rileva, che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui

sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

Roma, 20 maggio 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 17 GIUGNO 2014**

Accesso alla documentazione attestante il possesso della qualifica di dirigente da parte dei funzionari che avevano sottoscritto tre avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'accedente

FATTO

La signora ...rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso alla documentazione attestante il possesso della qualifica di dirigente da parte dei funzionari che avevano sottoscritto tre avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'accedente, nonché del direttore provinciale della predetta Agenzia su delega del quale sarebbero stati sottoscritti gli avvisi in questione. L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo che tale istanza avrebbe ad oggetto informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

DIRITTO

Il ricorso è da accogliere. L'istanza di accesso in questione, a differenza di quanto sostiene l'Amministrazione, ha ad oggetto documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, tali dovendo esser qualificati i documenti attestanti la qualifica posseduta dai funzionari individuati dalla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17 giugno

Accesso alla documentazione richiesta nel corso dell'incontro convocato dal datore di lavoro, ai sensi degli artt. 35 e 50 del d. lvo. n. 81/2008

FATTO

I signori ..., ..., nella qualità di rappresentanti legali dell'organizzazione sindacale, adivano la Commissione al fine di ottenere l'accesso, mediante estrazione di copia, alla documentazione richiesta nel corso dell'incontro convocato dal datore di lavoro, ai sensi degli artt. 35 e 50 del d. lvo. n. 81/2008, svoltosi presso la Questura di Latina. In quella sede l'Amministrazione, pur avendo consentito agli accedenti di prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi, aveva negato l'estrazione di copia di tale documento, richiamando il disposto dell'art. 18, comma 1, lettera o) del d. lgs. n. 81/2008, a norma del quale la consultazione del documento in questione sarebbe possibile solo presso l'azienda.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto. La Commissione non ha motivo di discostarsi dal proprio orientamento, secondo il quale non è lecito limitare l'esercizio del diritto di accesso consentendo solo la visione dei documenti amministrativi richiesti, alla stregua del disposto dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, in forza del quale il diritto di accesso è esercitabile anche mediante estrazione di copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17giugno 2014

Accesso alla documentazione sulla base della quale era stata rigettata la domanda di iscrizione del figlio minore

FATTO

I signori ..e ..., in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore, avendo presentato domanda per l'iscrizione del proprio figlio..., in qualità di semiconvittore, alla classe prima del Liceo

Classico Europeo interno al Convitto Nazionale di, presentavano all'amministrazione resistente un'istanza di accesso alla documentazione sulla base della quale era stata rigettata la domanda di iscrizione. L'Amministrazione consentiva l'accesso solo al verbale dell'Ufficio di Presidenza ed al test di rilevazione del livello di competenza del minore, non rendendo accessibile alcun documento relativo alla valutazione comparativa all'esito della quale il figlio dei ricorrenti era stato escluso dall'ammissione al Liceo Classico Europeo.

DIRITTO

Il ricorso deve esser accolto, avendo ad oggetto il rigetto di un'istanza di accesso ad atti endoprocedimentali, alla cui ostensione ai ricorrenti l'Amministrazione è tenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17 giugno

Accesso agli atti inerenti la posizione contributiva in atto o l'eventuale titolarità delle prestazioni erogate dall'I.N.P.S. a un terzo, al fine di tentare il recupero del credito vantato dall'accedente – Accesso difensivo

FATTO

La Soc. ... rivolgeva all'I.N.P.S. – Direzione provinciale di Rimini una istanza di accesso agli atti inerenti la posizione contributiva in atto dei signori e e/o l'eventuale titolarità in capo agli stessi di prestazioni erogate dall'I.N.P.S., al fine di tentare il recupero del credito vantato dall'accedente nei loro confronti di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo, nel caso di specie, il cosiddetto accesso difensivo, garantito, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non trattandosi di richiesta di accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso ai quali è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (a norma del quale l'accesso è consentito solo in caso di parità di rango tra la situazione alla cui tutela è preordinato l'accesso ed i diritti dell'interessato), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17 giugno

Accesso alla licenza edilizia, munita di planimetria, relativa all'immobile occupante illecitamente una porzione di area di pertinenza dell'accedente.

FATTO

La signora ... rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla licenza edilizia, munita di planimetria, relativa all'immobile sito a ... in via senza numero civico, iscritto alla particella catastale ... foglio ... del catasto urbano di Agrigento, nonché ad ogni altro documento attestante eventuali successive modifiche strutturali relative all'immobile in questione. A sostegno della sua istanza di accesso la signora ... faceva valere il suo interesse ad accedere ai documenti in questione, assumendo che l'immobile in questione occuperebbe illecitamente una porzione di area di pertinenza della ricorrente, confinando con la casa di sua proprietà (iscritta alla particella ..., foglio, del catasto urbano di Agrigento).

DIRITTO

La Commissione - ritenuta, preliminarmente, la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, non risultando istituito il difensore civico presso la Regione Sicilia- non può non accogliere il ricorso, essendo indubbia la legittimazione della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in considerazione del fatto che la ricorrente assume che l'immobile cui si riferiscono i documenti richiesti occuperebbe illecitamente un'area di proprietà della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17 giugno

Accesso a delibere assembleari, a bilanci preventivi e consuntivi di spesa e a documenti giustificativi delle spese effettuate dall'Ordine degli avvocati.

FATTO

L'avvocato ..., rivolgeva all'Ordine degli Avvocati di Roma, cui è iscritto, un'istanza di accesso ad alcune delibere assembleari, ad alcuni bilanci preventivi e consuntivi di spesa, nonché ad alcuni documenti giustificativi delle spese effettuate dall'Ordine. Tale istanza di accesso veniva rigettata sul rilievo che l'istanza in questione sarebbe generica ed immotivata.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso, non ravvisando la sussistenza di ragioni tali da giustificare lo scostamento dall'orientamento già espresso dalla Commissione in materia di accessibilità da parte degli iscritti ad un albo professionale ai documenti ed agli atti relativi alla gestione dell'Ordine professionale che cura la tenuta dell'albo, essendo la qualità di iscritto a tale Ordine idonea a differenziare ed a qualificare l'interesse ad accedere ai documenti in questione, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17 giugno

Accesso al registro di classe da parte di un genitore di un alunno

FATTO

Il ricorrente, genitore del minore ..., dopo che quest'ultimo ha ricevuto l'irrogazione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione, ha chiesto di potere accedere al registro di classe al fine di potere trarre utili elementi per predisporre la difesa del minore. L'Istituto resistente ha inviato al ricorrente il verbale del consiglio di classe straordinario ed estratti del registro riportanti annotazioni sul minore, negando parzialmente l'accesso al registro di classe.

DIRITTO

Il ricorso è accolto. Al riguardo si rileva che l'art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965 afferma che "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni". Il registro di classe, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione. Questa Commissione ritiene dunque, nel caso di specie, di non discostarsi dal proprio precedente orientamento secondo il quale il registro di classe è accessibile, anche, al fine di consentire al ricorrente di tutelare nelle sedi opportune i diritti del minore (decisione 19 settembre 2006).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17 giugno

Accesso a delibera di Giunta di nomina della lavoratrice LSU

FATTO

Il sig. ..., in qualità di residente presso il proprio Comune e di delegato sindacale di ..., ha chiesto di potere accedere alla delibera di Giunta di nomina della lavoratrice LSU sig.ra, messo notificatore. Il Comune resistente ha negato il chiesto accesso, ritenendo carente il collegamento tra l'interesse vantato dal ricorrente ed il chiesto documento.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ritiene di potere affermare la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, benché proposto nei confronti di un Comune, non essendo stato istituito il difensore civico presso la predetta Regione. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del presidente della provincia. Inoltre, poiché il ricorrente è residente presso il Comune resistente si ritiene che il medesimo possa accedere agli atti dell'amministrazione comunale senza necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse connesso alla situazione giuridicamente rilevante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

Roma, 17 giugno

Accesso ai documenti del procedimento inerente la valutazione dei lavoratori in base all'accordo FUS

FATTO

I sig.ri e, in qualità di RSU dell'amministrazione resistente, hanno chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento inerente la valutazione dei lavoratori in base all'accordo FUS per l'anno 2012. L'amministrazione resistente, ha negato l'accesso affermando che gli istanti non sono passibili di un pregiudizio derivante dal provvedimento di distribuzione del FUS (fondo unico di sede) e, pertanto, non sono qualificabili ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione richiama, poi, l'art. 13 dell'accordo FUS del 2012 il quale prevede che i dati relativi alle corresponsioni in materia di FUA/FUS possono essere forniti evidenziando in modo disaggregato il numero dei dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

DIRITTO

La Commissione preso atto che l'ipotesi di accordo FUS del 2012 è stato sottoscritto in via definitiva e che detto accordo prevede, all'art. 13, che i dati relativi alle corresponsioni in materia di FUA/FUS possono essere forniti, evidenziando in modo disaggregato il numero dei dipendenti per ciascun coefficiente assegnato e considerato, altresì, che l'O.S. ricorrente ha partecipato solo al subprocedimento di determinazione del coefficiente di presenza in servizio del personale, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso

Roma, 17 giugno 2014

Accesso di Organizzazione Sindacale al documento di valutazione rischi di cui al d. lgs. n. 81/2008 e alle determinazioni assunte in merito alle segnalazioni concernenti la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro

FATTO

I sigg.ri ..., ... e, nella loro qualità di soci fondatori e legali rappresentanti p.t. dell'Associazione Sindacale ... , riferiscono di aver presentato istanza di accesso al documento di valutazione rischi di cui al d. lgs. n. 81/2008 nonché alle determinazioni assunte da parte resistente in merito alle segnalazioni concernenti la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro. Parte resistente ha rigettato l'istanza ritenendo la documentazione richiesta esclusa dall'accesso

DIRITTO

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Tale diritto è riconosciuto anche agli enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi quali le associazioni sindacali. Nel caso di specie, l'interesse ad accedere ai documenti negati da parte resistente è sufficientemente qualificato e differenziato, essendo l'ostensione strumentale alla verifica di elementi (sicurezza dei luoghi di lavoro) di sicuro rilievo per l'associazione sindacale ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 giugno 2014

Accesso al fascicolo personale e ai documenti collegati al procedimento di trasferimento

FATTO

Il sig. ... , sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di ..., dopo aver avuto notizia di un procedimento avviato nei propri confronti e preordinato al trasferimento presso altro ufficio, ha formulato istanza di accesso a numerosi documenti relativi al proprio fascicolo personale e comunque collegati al procedimento di trasferimento summenzionato. Dopo diversi solleciti ed un parere favorevole all'ostensione del Ministero dell'Interno, al sig. ... venivano consegnati solo in parte i documenti richiesti.

DIRITTO

Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il diniego opposto al ricorrente e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 giugno 2014

Accesso alle dichiarazioni IVA di due società e a copia delle certificazioni degli eventuali rimborsi IVA avvenuti in favore delle stesse società. - Accesso difensivo

FATTO

Il sig. ...riferisce di aver presentato domanda di accesso alle dichiarazioni di rimborso IVA per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003 da ..., nella qualità di legale rappresentante di due società (... s.n.s. e s.r.l.), nonché a copia delle certificazioni degli eventuali rimborsi IVA avvenuti in favore delle predette società. La richiesta era motivata da esigenze difensive in relazione ad un contenzioso in atto con il controinteressato ed avente ad oggetto proprio i menzionati rimborsi IVA. Parte resistente ha negato l'accesso ritenendo i documenti oggetto della richiesta d'accesso non direttamente collegati all'interesse difensivo dichiarato dal ricorrente e osservando, tra l'altro, l'impossibilità di nuove produzioni documentali nel giudizio di appello pendente tra le parti.

DIRITTO

Nel caso di specie le esigenze difensive appaiono ben delineate dal ricorrente e, dunque, il collegamento tra interesse all'accesso e documentazione negata da parte resistente, appare sussistere. Priva di pregio è la preclusione processuale relativa alla produzione documentale, atteso che il diritto di accesso è situazione autonoma rispetto ai risvolti processuali conseguenti, per l'eventuale declaratoria di inammissibilità dei quali è competente il giudice adito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 giugno 2014

Accesso ai bilanci consuntivi della Croce rossa italiana per gli anni 2012 e 2013 ed a quello preventivo per l'anno 2013 nonché alle relative ordinanze di approvazione da parte di un socio.

FATTO

Il sig. ... nella qualità di socio della CRI, riferisce di aver presentato domanda di accesso ai bilanci consuntivi della Croce rossa italiana per gli anni 2012 e 2013 ed a quello preventivo per l'anno 2013 nonché alle relative ordinanze di approvazione, sostenendo di avere interesse diretto in vista della difesa dei propri diritti. Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso e pertanto, in data 20 maggio, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Nel caso di specie, l'interesse ad accedere ai documenti domandati deve essere affermato sia in virtù del carattere di pubblicità che ad essi è riferibile e sia in ragione della qualità di socio CRI dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 giugno 2014

**Accesso di un insegnante ad una nota di lamentele inviata dai genitori di un alunno,
richiamata in un avvertimento disciplinare che la riguarda**

FATTO

L'istante, insegnante di scuola primaria, ha chiesto alla scuola in epigrafe, da cui dipende, di accedere a una nota di lamentele su di lei inviata dai genitori dell'alunno, richiamata in un avvertimento disciplinare che la riguarda. L'Amministrazione ha negato l'accesso a seguito dell'opposizione dei controinteressati, riportando la lettera contenuti legati ai vissuti personali del bimbo.

DIRITTO

Il gravame è meritevole di accoglimento. La finalità che sostiene la disposizione preclusiva, opposta dall'amministrazione resistente, la tutela cioè della riservatezza, recede difatti qualora, come nell'odierna fattispecie, si delinei, a fronte, l'esigenza contrapposta di tutela della difesa degli interessi giuridici del destinatario dell'avvertimento disciplinare, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dal comma 7 art. 24 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, sent. 16 dicembre 2010, n. 9102; id., VI, 7 dicembre 2009, n. 7678; id., VI, 29 luglio 2008, n. 3798), il quale comma rappresenta una sorta di immanente "controlimite" alle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso individuate dal medesimo articolo 24 (cfr. CdS 5926/2011).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 giugno 2014

**Visione ed estrazione di copia della documentazione relativa a cartelle esattoriali emesse da
EQUITALIA nei confronti del ricorrente**

FATTO

La Sig.ra ... ha inviato un'istanza di accesso presso Equitalia Sud S.p.A. finalizzata alla visione ed estrazione di copia della documentazione relativa a 12 cartelle esattoriali emesse nei propri confronti. Avverso il silenzio-rigetto dell'amministrazione resistente, la ricorrente adiva la Commissione.

DIRITTO

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza dell'odierna ricorrente e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso proposto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 giugno 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DELL'8 LUGLIO 2014**

Accesso a copia dei verbali dei colloqui relativamente alla selezione di un consulente legale

FATTO

L'istante ha avuto un colloquio presso la società in epigrafe relativamente alla selezione di un consulente legale, con esito negativo, e ha pertanto chiesto di accedere a copia dei verbali dei colloqui da egli stesso tenuti, e a ogni tipo di documentazione che riporti i criteri e le valutazioni giustificativi della scelta.

DIRITTO

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 8 luglio 2014

Accesso di organizzazione sindacale agli atti di individuazione e nomina della delegazione di parte pubblica legittimata a partecipare alle trattative per la contrattazione decentrata

FATTO

Il signor ..., nella qualità di segretario provinciale di Cosenza del Sindacato ..., in data 6 maggio 2014, chiedeva di poter accedere agli atti di individuazione e nomina della delegazione di parte pubblica legittimata a partecipare alle trattative per la contrattazione decentrata.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, nella suindicata qualità, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione comunale adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione- la cui competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 deve essere riconosciuta, al fine di assicurare l'esperibilità di un rimedio giustiziale, non essendo stato istituito il difensore civico presso la Regione Calabria - lo ritiene meritevole di accoglimento, in considerazione dell'interesse qualificato e differenziato, ex art. 22, comma 1, lettera b), dell'organizzazione ricorrente, di natura sindacale, ad accedere alla documentazione richiesta

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 8 luglio 2014

Accesso di un genitore di un alunno ai verbali del collegio docenti**FATTO**

Il ricorrente, genitore del minore adottivo, dopo che quest'ultimo ha ricevuto l'irrogazione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione, ha chiesto di potere accedere a numerosi documenti, tra i quali i verbali del collegio docenti del corrente anno scolastico. Chiarisce il ricorrente di avere chiesto alla Dirigente scolastica la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari irrogate al minore in attività a favore della comunità scolastica; nonostante tale possibilità sia sempre applicabile (d.P.R. n. 235 del 2007) al posto dell'allontanamento degli alunni, la Dirigente scolastica dott.ssa ha ritenuto di non attuarla nel caso concreto per carenza di personale. Pertanto, motiva il sig. i chiesti documenti sono necessari per trarre utili elementi per contro-dedurre nei giudizi innanzi gli Organi di Garanzia locale e regionale, nonché per tutelare i diritti del minore nelle sedi opportune.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 5 giugno ha negato l'accesso solo ai verbali del collegio docenti atteso che il ricorrente non riveste la qualifica di docente.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito la scrivente Commissione, chiedendo, altresì, se il termine di cui all'art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006 debba essere inteso "come lasso di tempo oppure come numero di giorni, resi disponibili dall'amministrazione, tra cui scegliere o ancora, nel caso in cui l'ufficio acceduto restringa a fasce orarie l'accesso, se sia possibile esaminare i documenti in più di un giorno tra quelli disponibili".

Nel presente gravame il sig. spiega che è stato firmato un Protocollo d'intesa tra numerosi soggetti, tra i quali: l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto il Pubblico Tutore dei minori per il Veneto, l'Assessore regionale ai servizi sociali e l'Ente di riferimento autorizzato per le adozioni internazionali, che impegna la scuola a concordare con la famiglia adottiva le strategie educative nonché a promuovere iniziative di formazione per i docenti sul tema.

Prosegue il ricorrente ricordando che l'art. 7, commi 2 e 3 del T.U. n. 297 del 1994, attribuisce al collegio docenti diverse funzioni, tra le quali: "esaminare, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento"... ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente".

L'Istituto resistente con memoria del 26 giugno ha inviato alla Commissione una querela presentata nei confronti dei genitori del minore in questione dalla Dirigente scolastica affinché interrompano le molestie nei confronti dell'Istituto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente, quale genitore del minore, è titolare di un interesse qualificato ad accedere alle parti dei verbali del collegio docenti inerenti la tematica oggetto del presente gravame, ossia la possibilità di convertire la sanzione disciplinare della sospensione in attività alternative, le modalità di recupero degli alunni che hanno condotte irregolari etc.

Con riferimento alla richiesta di parere circa l'interpretazione da dare all'art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006, si ricorda che quest'ultimo stabilisce che "L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia". Tale disposizione indica che l'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso deve concedere all'istante un periodo non inferiore a quindici giorni per potere esercitare il proprio diritto. Ogni amministrazione ha, poi, la facoltà di organizzare le concrete modalità di esercizio di tale diritto in base alle proprie esigenze.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 luglio 2014

Accesso agli atti del procedimento ispettivo

FATTO

Il Sig. ..., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Soc., riferisce di aver presentato richiesta di accesso agli atti del procedimento ispettivo n. 15-38 del 2012 con particolare riferimento al verbale contenente le dichiarazioni della Sig.ra ... allora dipendente dell'esponente e oggi non più in servizio presso la medesima.

Parte resistente ha prima emesso una nota con la quale preannunciava l'accoglimento dell'istanza subordinandolo alla mancata opposizione della controinteressata e, successivamente, ad opposizione pervenuta, in data 16 maggio ha negato l'accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza della medesima.

Contro tale diniego la Soc. ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo altresì alla controinteressata. In data 24 giugno parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Soc. ... la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sull'opposizione formulata dalla controinteressata e su una decisione del Consiglio di Stato del 2014 che assegnerebbe prevalenza al diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni nel corso del procedimento ispettivo. Tali motivi appaiono privi di pregio. L'opposizione della controinteressata, i contenuti della quale non vengono peraltro esplicitati nel provvedimento oggi impugnato, non esime l'amministrazione dall'effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti. In particolare, nel caso di specie, tenuto conto che la lavoratrice non è più alle dipendenze della società ricorrente e che la tutela di quest'ultima appare prevalente rispetto agli interessi della controinteressata, rendono meritevole di accoglimento il proposto gravame.

Anche la giurisprudenza richiamata, per il tramite di un singolo passaggio della relativa decisione, non appare decisiva, atteso che a fronte di tale pronuncia se ne collocano numerose altre di segno opposto e che privilegiano gli interessi dell'accedente. D'altronde il tenore della decisione n. 863/2014 complessivamente considerato, sembra voler tutelare dando prevalenza alla riservatezza, il relativo diritto del lavoratore ancora alle dipendenze dell'accedente, limitando l'accessibilità delle dichiarazioni anche nei confronti di società collegate a quella presso la quale il lavoratore direttamente opera.

Come si è visto, tuttavia, nel caso di specie la lavoratrice non è più alle dipendenze della ricorrente e ciò, ad avviso della Commissione, giustifica il riconoscimento del diritto di accedere della per come richiesto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 luglio 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 24 LUGLIO 2014**
Accesso alla dichiarazione dei redditi del debitore
FATTO

Il ricorrente, in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 27 maggio 2014 richiesta di accesso alla documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai sigg.ri ..., debitori dell'esponente giusta sentenza del Tribunale di Roma.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 2 luglio u.s., l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie la legittimazione del ricorrente appare sussistere e, non ravvisandosi profili ostativi all'ostensione silenziosamente negata, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

**Accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs.
n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte**
FATTO

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs. n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 28 giugno u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso al contratto di affitto di fondo rustico

FATTO

Il sig. ..., coltivatore diretto, riferisce di aver presentato in data 13 maggio 2014 richiesta di accesso al contratto di affitto di fondo rustico n. del 9 dicembre 2013 relativo al terreno distinto al catasto al foglio, particelle e

La domanda di accesso veniva motivata dall'istante in ragione della possibile elusione della normativa in tema di prelazione agraria ai danni dell'esponente.

In data 11 giugno l'amministrazione resistente ha negato l'accesso ritenendo l'istanza di accesso non sorretta da interesse qualificato in capo al sig. ed eccependo altresì l'opposizione dei controinteressati *medio tempore* notiziati della domanda di accesso. Accesso negato anche con motivazioni inerenti il merito della questione sottostante l'istanza ostensiva e concernenti la disciplina sulla prelazione agraria.

Contro tale diniego il ... ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e notificando il gravame ai controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'amministrazione ha negato l'accesso sulla scorta dell'opposizione dei controinteressati e dell'assenza di interesse qualificato all'ostensione.

Entrambi gli argomenti appaiono privi di pregio. Il primo, in quanto l'asserita violazione delle disposizioni sulla prelazione agraria radicano in capo al ricorrente un sicuro interesse all'accesso; il secondo, in quanto la mera opposizione dei controinteressati non esime l'amministrazione dal dovere di effettuare il contemperamento tra accesso e riservatezza che, nel caso di specie, la Commissione ritenga debba essere risolto a favore dell'accedente, non trattandosi di dati sensibili, giudiziari e super sensibili.

Anche le motivazioni concernenti la disciplina sulla prelazione non appaiono pertinenti, atteso che il diritto di accesso, per giurisprudenza consolidata anche di questa Commissione, è situazione autonoma rispetto alle pretese che l'accedente dichiara di voler azionare e il cui scrutinio non spetta all'amministrazione chiamata a valutare la fondatezza della richiesta di accesso.

Pertanto il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso al verbale del Consiglio di Presidenza da parte di magistrato contabile

FATTO

Il dott. ..., magistrato contabile, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 2 giugno u.s. richiesta di accesso al verbale del Consiglio di Presidenza del 30 ottobre 2013, rilevando la mancata – ancorché prescritta – pubblicazione del verbale medesimo e l'interesse a prendere conoscenza dei suoi contenuti.

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 4 luglio, il dott. ... ha presentato ricorso alla scrivente commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso nota difensiva con la quale si dà atto della pubblicazione sul sito intranet in pari data.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal dott. ... la Commissione, preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale, osserva quanto segue.

Il gravame è fondato e merita accoglimento atteso che il richiedente oltre a chiedere la pubblicazione del verbale, ha chiesto di poterne estrarre copia. A tale riguardo, premessa l'indubbia legittimazione del richiedente e ritenuto che la pubblicazione non assorbe in sé la richiesta di accesso, si ritiene che il gravame debba trovare accoglimento quanto alla richiesta di estrazione di copia del verbale di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso ai documenti relativi ad una sanzione disciplinare

FATTO

Il sig. ... riferisce di aver presentato richiesta di accesso a tutti i documenti collegati alla nota n. 4094/RU/2014 relativa, a quanto è dato comprendere, ad una sanzione disciplinare irrogata all'esponente.

L'amministrazione ha inviato soltanto la suddetta nota ma non i documenti connessi alla medesima.

Pertanto, contro tale parziale diniego, il sig. ... ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 15 luglio parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale fa presente che i documenti collegati a quello rilasciato al ricorrente non sono stati ostesi in quanto in parte già oggetto di altra richiesta di accesso a struttura periferica dell'amministrazione e, per la restante parte, ritenuti già in possesso del richiedente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'amministrazione non ha revocato in dubbio la legittimazione del ricorrente, atteso che gli è stata inviata la nota di cui alle premesse in fatto. La richiesta ostensiva, tuttavia, era diretta anche alla acquisizione dei documenti connessi e/o collegati, che non sono stati esibiti al ricorrente.

In particolare tale estensione opera in virtù dell'art. 7, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 a norma del quale l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

Pertanto, nei limiti in cui tali documenti esistano e siano nella disponibilità dell'amministrazione resistente – circostanza, quest'ultima, implicitamente confermata dall'amministrazione nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto – il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso a parere tecnico reso da CONTARP, alla base del rigetto della richiesta di riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

FATTO

Il ricorrente, a seguito del rigetto della richiesta volta al riconoscimento dell'esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, per il periodo alle dipendenze della Trattoria denominata da, di, ha chiesto di potere accedere al parere tecnico reso da CONTARP, alla base del rigetto della richiesta.

L'I.N.A.I.L. resistente, con provvedimento del 15 maggio 2014 notificato al ricorrente il 20 maggio, ha negato il chiesto accesso in considerazione della carenza di motivazione dell'istanza.

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente il 20 giugno 2014 ha adito la scrivente Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 16 luglio 2014, ha comunicato di avere invitato il ricorrente ad integrare l'istanza di accesso attesa l'assenza di motivazione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere al chiesto documento atteso che il medesimo è alla base del provvedimento di rigetto della richiesta volta al riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso a documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai debitori dell'esponente

FATTO

L'avv. ..., in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 27 maggio 2014 richiesta di accesso alla documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai sigg.ri ... e ..., debitori dell'esponente giusta sentenza del Tribunale di Roma.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 2 luglio u.s., l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed

all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie la legittimazione del ricorrente appare sussistere e, non ravvisandosi profili ostativi all'ostensione silenziosamente negata, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Concorso pubblico - accesso a ai propri elaborati nonché a quelli degli altri partecipanti alla procedura con annesse schede di valutazione, unitamente ai verbali della Commissione esaminatrice.

FATTO

La Sig.ra. ... riferisce di aver preso parte al corso speciale PAS per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua spagnola anno accademico 2013-2014 classe di concorso A446 risultando, all'esito delle prove, non idonea.

Pertanto, con richiesta del 24 maggio 2014, chiedeva di poter accedere ai propri elaborati nonché a quelli degli altri partecipanti alla procedura con annesse schede di valutazione, unitamente ai verbali della Commissione esaminatrice.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 3 luglio u.s., la sig.ra ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs. n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte

FATTO

Il sig. ..., rappresentato e difeso dall'avv. ..., riferisce di aver presentato in data 27 maggio 2014 all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs. n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 28 giugno u.s., il sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso di coltivatore diretto al contratto di affitto di fondo rustico in ragione della possibile elusione della normativa in tema di prelazione agraria ai danni dell'accedente

FATTO

Il sig. ..., coltivatore diretto, riferisce di aver presentato richiesta di accesso al contratto di affitto di fondo rustico n. 10.498 del 9 dicembre 2013 relativo al terreno distinto al catasto al foglio ..., particelle ... e

La domanda di accesso veniva motivata dall'istante in ragione della possibile elusione della normativa in tema di prelazione agraria ai danni dell'esponente.

In data 11 giugno l'amministrazione resistente ha negato l'accesso ritenendo l'istanza di accesso non sorretta da interesse qualificato in capo al sig. ed eccependo altresì l'opposizione dei controinteressati *medio tempore* notiziati della domanda di accesso. Accesso negato anche con motivazioni inerenti il merito della questione sottostante l'istanza ostensiva e concernenti la disciplina sulla prelazione agraria.

Contro tale diniego il ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e notificando il gravame ai controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'amministrazione ha negato l'accesso sulla scorta dell'opposizione dei controinteressati e dell'assenza di interesse qualificato all'ostensione.

Entrambi gli argomenti appaiono privi di pregio. Il primo, in quanto l'asserita violazione delle disposizioni sulla prelazione agraria radicano in capo al ricorrente un sicuro interesse all'accesso; il secondo, in quanto la mera opposizione dei controinteressati non esime l'amministrazione dal dovere di effettuare il contemperamento tra accesso e riservatezza che, nel caso di specie, la Commissione ritenga debba essere risolto a favore dell'accedente, non trattandosi di dati sensibili, giudiziari e super sensibili.

Anche le motivazioni concernenti la disciplina sulla prelazione non appaiono pertinenti, atteso che il diritto di accesso, per giurisprudenza consolidata anche di questa Commissione, è situazione autonoma rispetto alle pretese che l'accedente dichiara di voler azionare e il cui scrutinio non spetta all'amministrazione chiamata a valutare la fondatezza della richiesta di accesso.

Pertanto il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2015

Accesso agli atti di conferimento dell'incarico "posizione organizzativa nell'ambito del servizio contabilità e gestione finanziaria"

FATTO

La sig.ra ... ha chiesto ai sensi della legge 241/90 alla Prefettura di ..., da cui dipende, con note del 20 maggio e 5 giugno 2014, di accedere agli atti di conferimento dell'incarico "posizione organizzativa nell'ambito del servizio contabilità e gestione finanziaria", a far data dal 2011, poiché, avendo ella chiesto l'affidamento dello stesso incarico, e volendo conoscere quali siano i requisiti valutati, ne abbisognerebbe per difendere i propri interessi.

Il Prefetto, con nota del 16 giugno 2014, ha negato l'accesso, sul presupposto che alle istanze, in quanto presentate nella qualità di funzionario dell'amministrazione, non potrebbe essere applicata l'invocata disciplina dell'art. 22 legge 241/90.

Dolendosi di tale diniego la ricorrente si è rivolta il 3 luglio a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria, si è confermata nel diniego.

DIRITTO

Questa Commissione preliminarmente non ritiene di condividere quanto eccepito dall'amministrazione sulla inidoneità dell'istanza a godere delle tutele garantite dalla legge 241/90, per via del fatto che essa è stata presentata dalla ricorrente non nella qualità di privata cittadina ma quale dipendente dell'amministrazione. L'istanza risulta redatta dalla ricorrente su carta comune, non intestata all'amministrazione, e chiara è l'indicazione del motivo sostanziale della stessa, ovvero la cura dei propri privati interessi lavorativi. Seppur vero che l'istanza riporta, alla sottoscrizione, il titolo dell'ufficio ricoperto dalla sig.ra (funzionario economico-finanziario), fondare l'inammissibilità dell'originaria richiesta, e dell'odierno gravame, solo su tale indebita apposizione apparirebbe tuttavia abnorme a questo Collegio, che ritiene pertanto di ritenere tale errore irrilevante. Nel merito poi, il ricorso va accolto. L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in

particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello di quidam de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Orbene, il ricorrente che abbia partecipato a una procedura avente ad oggetto l'affidamento di un incarico è titolare per ciò stesso di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura; interesse che attiene non soltanto ad una corretta valutazione della propria posizione in sé considerata, ma anche ad una corretta valutazione della propria posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della personale sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Riguardo infine l'esigenza di tutelare la riservatezza dei controinteressati, essa è esclusa in radice, poiché essi, domandando di essere valutati per l'assegnazione della posizione organizzativa in questione, hanno evidentemente consentito a misurarsi in una sorta di competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a modificare nei sensi di cui in diritto le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso di un genitore ai voti ottenuti dal proprio figlio minore

FATTO

L'istante vorrebbe sapere quali siano i voti ottenuti dal proprio figlio minore, alunno della Scuola, nel periodo intercorso fra la gita scolastica e il termine dell'anno scolastico, nonché i voti delle prove finali d'esame. Non essendo attivo nella scuola il registro elettronico, e poiché il figlio non li ricorda, ha chiesto alla scuola in epigrafe i documenti che li riportano.

La scuola ha comunicato i voti delle prove d'esame, mentre ha negato gli altri, ritenendo non validi i motivi addotti: scrive infatti l'amministrazione che il registro elettronico non è ancora obbligatorio.

Avverso tale diniego il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente ha confermato di aver parzialmente negato l'accesso per carenza di motivazione, ma che i docenti sono comunque disponibili a informare l'istante.

DIRITTO

Il gravame va accolto. Appare chiaro *ictu oculi*, a chi guardi con buonsenso, che quanto addotto dall'istante ("motivazione: mancanza di registro elettronico") non va considerato quale formale estrinsecazione dell'interesse sotteso alla richiesta ostensiva (ciò che la legge 241/90, all'art. 25 c. 2 intende, tecnicamente, come motivazione della richiesta), ma quale esternazione di mero fatto, relativamente all'impossibilità oggettiva per cui tali dati non possono essere altrimenti reperiti. Tale conclusione è poi confortata giuridicamente dal rilievo che nell'odierna fattispecie, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990, stante la natura endoprocedimentale dei documenti chiesti, l'interesse è considerato dal legislatore *in re ipsa*, senza che vi sia altro da dimostrare, per l'istante, se non la propria qualità di destinatario degli atti, per cui quanto opposto dall'amministrazione appare in ogni caso non condivisibile. Visto in tale luce il diniego, pur se con una vernice di formale correttezza,

ha comportato sinora, nei fatti, dilazione e incomodi, e va pertanto rivisto, a parere di questa Commissione, consentendo senz'altro l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso a documentazione relativa a gestione d'impianto di videosorveglianza

FATTO

Il Sig. ..., in qualità di funzionario informatico incaricato al trattamento dei dati per l'impianto di videosorveglianza del palazzo della Prefettura di ..., ha presentato presso la Prefettura di..., in data 13 maggio 2014, una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia della documentazione relativa alla gestione dell'impianto di videosorveglianza della Prefettura.

A motivazione della richiesta, il Sig. afferma di voler tutelare i propri diritti in merito alla nota n. 18914 del 13 maggio 2014 a firma del Viceprefetto Vicario, che esprime il proprio disappunto in merito alla condotta tenuta dal Sig. relativamente alla richiesta di acquisire determinate registrazioni dal servizio di videosorveglianza.

In data 2 luglio 2014, il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 16 luglio 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale dichiara che la nota citata dal Sig. ... a firma del Vicario "*non riveste valenza disciplinare e che non esiste agli atti della Prefettura alcun atto presupposto o consequenziale alla stessa nota, avente la medesima natura.*" Nella memoria, l'Amministrazione afferma, altresì, che "*l'accesso risulterebbe soltanto espressione di un'inammissibile potestà di controllo da parte del dipendente sugli atti dell'Amministrazione.*"

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2014

Accesso ad atti del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana

FATTO

Il Sig. ... avendo presentato l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, dichiara di aver presentato, in data 23 maggio 2014, presso la Prefettura di ... una istanza di accesso finalizzata alla presa visione degli atti del procedimento, alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili e dello stato di avanzamento del procedimento.

In data 2 luglio 2014, il Sig. ... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta in parte meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

È inammissibile il ricorso per la parte in cui è rivolto avverso la mancata risposta alla richiesta di conoscenza dello stato di avanzamento del procedimento e dei nomi dei funzionari responsabili perché volto non all'accesso di un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente, per il resto lo dichiara inammissibile.

Roma, 24 luglio 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DELL'11 SETTEMBRE 2014**

Concorso pubblico - accesso agli elaborati scritti delle prove sostenute dall'accedente e da tutti gli altri candidati, nonché alle schede di valutazione sulla base delle quali erano stati attribuiti i punteggi

FATTO

La signora ..., avendo partecipato alla procedura del primo modulo pluridisciplinare del corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua spagnola, in data 21.5.2014 rivolgeva all'Università degli studi di ... un'istanza di accesso agli elaborati scritti delle prove sostenute dall'accedente e da tutti gli altri candidati, nonché alle schede di valutazione sulla base delle quali erano stati attribuiti i punteggi.

Successivamente, in data 24.5.2014, l'accedente integrava la predetta istanza di accesso chiedendo di poter accedere anche ai verbali delle sedute del 5.3.2014 e del 26.3.2014.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, la signora, in data 9.7.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, avendo ad oggetto il diniego di consentire l'accesso ad atti endoprocedimentali, che ineriscono alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua spagnola alla quale la ricorrente ha partecipato.

L'accessibilità di tali atti è garantita dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/19

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 11 settembre 2014

Telelavoro - accesso alla documentazione relativa al procedimento all'esito del quale era stata avviata presso gli Uffici della Corte dei conti situati in Trentino Alto Adige un'esperienza di telelavoro

FATTO

I signori ..., e ..., tutti impiegati presso la Corte dei conti, sede di Roma, essendosi visti rigettare dall'Amministrazione- con provvedimento dell'11.03.2014, la loro istanza per l'attivazione della normativa sul telelavoro, in data 4.6.2014, rivolgevano al Segretariato Generale- Direzione Generale Risorse Umane e Formazione, un'istanza formale di accesso alla documentazione relativa al procedimento all'esito del quale era stata avviata presso gli Uffici della Corte dei conti situati in ... un'esperienza di telelavoro, al fine di acquisire elementi da utilizzare in vista dell'eventuale instaurazione di un giudizio concernente il provvedimento di rigetto dell'istanza di attivazione della normativa sul telelavoro avanzata dagli accedenti.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, gli accedenti, in data 25.7.2014, adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ritenuta l'illegittimità del diniego all'accesso agli atti opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, essendo l'istanza di accesso in questione giustificata dall'esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio delle loro ragioni, in relazione

alla loro istanza di attivazione della normativa sul telelavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 11 Settembre 2014

Accesso agli specchi riepilogativi dell'attività mensile ed agli atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario

FATTO

Il signor ... Tenente Colonnello in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di ... dell'Aeronautica Militare, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli specchi riepilogativi dell'attività mensile ed agli atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario svolta, a partire dal mese di settembre 2012 in poi da parte di tutti gli Ufficiali e del restante personale impiegato presso il predetto Distaccamento Aeroportuale, chiedendo altresì di conoscere i criteri regolanti l'autorizzazione al lavoro.

A sostegno della propria istanza di accesso, il signor ... deduceva il proprio interesse a verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione in relazione all'autorizzazione del lavoro straordinario sotto il profilo del rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, assumendo che, benché l'accedente avesse svolto attività eccedente quella ordinaria, tale attività non gli sarebbe stata riconosciuta, dal punto di vista economico, dall'Amministrazione.

In data 15.7.2014 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione.

Il signor ..., in data 21.7.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.

Non vi è ragione per non consentire l'accesso alla documentazione richiesta, essendo indubbio che il ricorrente-il quale lamenta il mancato riconoscimento, ai fini economici, dello svolgimento da parte sua di un'attività eccedente quella ordinaria richiesta- vanta un interesse differenziato e qualificato, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 ad ottenere tale accesso, al fine di verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, quanto all'autorizzazione del lavoro straordinario.

Quanto alla richiesta di conoscenza dei criteri seguiti dall'Amministrazione in materia di autorizzazione del lavoro straordinario, essa può legittimamente esser fatta valere mediante l'esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente, ex art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990 - che esclude l'accessibilità delle informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo - solo nell'ipotesi in cui tali criteri risultino da atti e/o documenti già formati e detenuti dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 11 settembre 2014

Accesso a relazione di servizio relativa ad un sopralluogo presso l'immobile adiacente all'abitazione dell'accedente

FATTO

Il ricorrente, il 27 maggio 2014, ha chiesto di potere accedere alla relazione di servizio n. 1648 del 16 maggio 2013, relativa ad un sopralluogo presso l'immobile sito in ... adiacente all'abitazione del ricorrente stesso. Specifica, infatti, il sig. ... che l'immobile oggetto del sopralluogo versa in condizioni

precarie sia da un punto di vista statico che igienico-sanitario, tali da potere compromettere la sicurezza del ricorrente e di essere residente presso il comune resistente.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione comunale integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il sig. ha adito la scrivente Commissione il 16 luglio 2014.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito il ricorso è fondato atteso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

Pertanto, nel caso di specie il sig. ... può accedere alla chiesta relazione di servizio senza alcun condizionamento alla sussistenza di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta (v. parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 maggio 2011).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 settembre 2015

Accesso di Organizzazione Sindacale

FATTO

L'Ispettore Superiore in servizio presso la sottosezione della Polizia stradale di ..., il 19 febbraio 2014 in proprio e in qualità di segretario provinciale del Sindacato ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti inerenti il personale alle dipendenze della citata sottosezione di Polizia stradale:

- ordini di servizio per il periodo dal 1.12.2013 al 31.01.2014;
- fogli di firma rilevatori della presenza per il medesimo periodo;
- atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario emergente effettuato;
- tabulati mensili dello straordinario emergente e programmato per il periodo di cui al punto n. 1.

Motiva il ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, di essere portatore di un malcontento diffuso tra i lavoratori circa i criteri e le modalità regolanti l'autorizzazione al lavoro emergente ed alla equa distribuzione dei carichi di lavoro.

In proprio, il ricorrente afferma di volere acquisire i chiesti documenti al fine di far valere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. E', infatti, solo attraverso l'ostensione dei documenti sullo straordinario emergente effettuato dal personale della sottosezione di ... che il ricorrente afferma di potere verificare la sussistenza di eventuali disparità di trattamento.

L'amministrazione resistente con provvedimenti del 12 giugno 2014, con riferimento alle relazioni sullo straordinario emergente ed ai tabulati di liquidazione presentati in Questura, ha concesso la visione limitatamente agli atti riguardanti l'unico dipendente in servizio presso lo stesso ufficio (segreteria e servizi) del ricorrente ed a tutti gli atti in ordine ai quali tale dipendente non ha formulato espresso diniego, senza chiarire i motivi alla base di tale limitazione.

Relativamente all'istanza presentata dal ricorrente in qualità di rappresentante sindacale, l'amministrazione resistente ha concesso la visione ad una parte dei chiesti documenti; infatti, con riferimento alle relazioni di straordinario emergente ed ai tabulati di liquidazione presentati in Questura, l'amministrazione ha concesso la visione del solo dato cumulativo suddiviso per ruoli, senza specificare le motivazioni alla base di tale limitazione.

Avverso i provvedimenti del 12 luglio di accesso parziale esercitato mediante la sola visione dei chiesti documenti il sig. ... ha adito la scrivente Commissione l'8 luglio 2014.

DIRITTO

La Commissione ricorda che è unanime la giurisprudenza nell'affermare che, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento (e ciò non nel caso di specie), la disciplina dell'accesso (art 25 co. 1 legge n241/90) prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta. Pertanto, è illegittima la concessione della sola visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità.

Passando all'esame della sussistenza in capo al delegato sindacale ricorrente di un interesse qualificato, si ricorda che lo straordinario programmato è disciplinato dall'art. 16 dell'Accordo nazionale quadro vigente.

La disposizione citata prevede che i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario in relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio. Tali turni di lavoro straordinario sono stabiliti "con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle OO. SS. firmatarie dell'Accordo". Tra l'altro, l'informazione preventiva deve contenere: le finalità perseguite, il trimestre relativo alla programmazione, gli uffici interessati, il personale che vi ha aderito, la programmazione dei turni di lavoro. L'informazione contiene, inoltre il dato numerico complessivo effettuato a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.

La norma in esame prosegue chiarendo i criteri di cui tenere conto nella predisposizione della programmazione; tra gli altri si segnala quello secondo il quale "il personale deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione", (art.16, comma 3, lett.a).

Si rammenta, poi, che è *ius receptum* in giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo cui sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TRGA Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09).

Nel caso di specie il delegato sindacale ricorrente intende verificare l'applicazione del criterio rotativo previsto nel citato Accordo nazionale quadro. Pertanto il ricorso è fondato atteso che l'interesse vantato dal delegato sindacale è di carattere superindividuale e spettante all'intera categoria interessata.

Il ricorrente ha, poi, presentato istanza di accesso al fine di tutelare la propria posizione; pertanto l'accesso in forma comparativa ai chiesti documenti ha lo scopo di verificare eventuali disparità di trattamento e, dunque, azionare diritti patrimoniali. Ciò fatte salve le eventuali limitazioni disposte dalla legge o da regolamenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 settembre 2014

Accesso di genitore al registro delle valutazioni del figlio minore

FATTO

Il ricorrente, genitore del minore ..., ha chiesto con istanza del 1 luglio 2014, non allegata al presente gravame, di potere accedere al registro delle valutazioni del minore, per il periodo dal 5 maggio 2014 fino alla fine dell'anno scolastico. Afferma il sig. ... nel presente gravame di volere conoscere il percorso dell'ultimo mese di apprendimento del proprio figlio, ossia nel periodo tra le settimane successive all'ultimo colloquio e le valutazione finale.

L'Istituto resistente, con provvedimento dell'8 luglio 2014, ha negato il chiesto accesso affermando di "non ritenere validi i motivi addotti al punto 1 dell'istanza di accesso" e di non possedere il registro elettronico.

Avverso il provvedimento di diniego dell'8 luglio il sig. ... ha adito la scrivente Commissione il 1 agosto 2014.

DIRITTO

In via generale si ricorda che il registro di classe, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione.

Nel caso di specie si evidenzia che nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza di un interesse qualificato ad accedere ai suddetti registri atteso che si tratta di valutazioni inerenti il minore stesso.

Inoltre, l'inesistenza del registro elettronico non è circostanza tale da escludere il diritto del ricorrente, dal momento che l'amministrazione resistente può estrarre copia delle parti dei registri, così come chiesto dal ricorrente stesso (v. decisione Commissione 28 febbraio 2012)

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 settembre 2014

Accesso agli atti del procedimento relativi al provvedimento di sgravio fiscale

FATTO

Il Sig. ... riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 9 aprile 2014 richiesta di accesso agli atti del procedimento relativi al provvedimento di sgravio n. 2011 S 0145261 al fine di conoscerne la data di emissione.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 6 giugno u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza

dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 settembre 2014

**Accesso a cartella di pagamento emessa nei propri confronti da Equitalia sud
a seguito di accertamento**

FATTO

Il Sig. ... riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 11 giugno 2014 richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente una cartella di pagamento emessa nei propri confronti da Equitalia sud a seguito di accertamento di parte resistente.

Precisa il Sig. ..., fornendo i relativi estremi, di aver già provveduto all'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie addebitategli già a far data dal mese di novembre 2008.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 12 luglio u.s., il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile palesemente al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 settembre 2014

**Accesso endoprocedimentale – accesso al verbale contenente le informazioni acquisite dai
medici relative all'accedente**

FATTO

Il Sig. ..., appuntato scelto in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di, riferisce quanto segue. Nel mese di agosto 2013 a causa di improvvisi problemi fisici, veniva visitato da alcuni medici

che gli diagnosticavano patologie riconducibili ad artrosi e vertigini le quali, già a far data dall'anno 2001, erano state riscontrate in capo all'esponente come contratte nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel mese di aprile u.s. il ... veniva a conoscenza della circostanza per cui l'amministrazione resistente aveva convocato i medici summenzionati al fine di acquisire sommarie informazioni sulla vicenda sommariamente descritta. Pertanto, in data 19 maggio prima e 26 maggio dopo, chiedeva di accedere al verbale contenente le informazioni acquisite dai medici unitamente ai documenti presupposti e conseguenti.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 10 luglio u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 settembre 2014

Accesso di O.S.

FATTO

Il Sig... , segretario provinciale di ... del Sindacato ... riferisce quanto segue.

In data 26 giugno 2014 il sindacato esponente ha presentato richiesta di accesso preordinata all'acquisizione delle seguente documentazione: a) copia del documento attestante il budget di spesa stanziato dal Dipartimento dei vigili del fuoco per l'anno 2014; b) copia del documento attestante la distribuzione dei compensi delle ore di straordinario per il medesimo periodo.

Parte resistente con nota datata 2 luglio u.s., ha negato l'accesso quanto alla documentazione di cui alla lettera b) in quanto la documentazione richiesta non è in possesso dell'amministrazione mentre, con riferimento alla restante documentazione, parte resistente si è limitata a indicare il budget per le ore di lavoro straordinario.

Contro tale nota il Sindacato ricorrente ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

In data 12 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ..., nella qualità di segretario provinciale del sindacato ..., si osserva quanto segue.

Affermata preliminarmente la legittimazione attiva del sindacato ricorrente con riferimento ai documenti richiesti, si rileva che la mera indicazione del budget non è soddisfacente dell'interesse all'acquisizione del documento attestante il budget medesimo. Pertanto, con riferimento ai documenti di cui alla lettera a) delle premesse in fatto, il ricorso merita di essere accolto.

Quanto alla restante documentazione, sembra che parte resistente non sia in possesso delle evidenze richieste dal sindacato ricorrente, ma la circostanza non è chiara.

Si chiede dunque di fornire chiarimenti in merito a tale circostanza.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte accoglie il ricorso e in parte sospende la decisione chiedendo all'amministrazione chiarimenti circa il possesso di documentazione attestante lo svolgimento di ore di lavoro straordinario. I termini della decisione sono interrotti.

Roma, 11 settembre 2014

Accesso agli atti inerenti sinistro marittimo

FATTO

Il 24 settembre 2010 la "...", una barca a vela da diporto, è affondata mentre si trovava ormeggiata in un campo boe custodito dalla Soc. ... s.r.l. I proprietari della barca, ritenendo tale società responsabile del sinistro, la hanno citata in giudizio. La ... srl sostiene invece che l'evento si sia verificato per caso fortuito: per dimostrarlo il 16 maggio 2014 ha chiesto alla Direzione marittima di Catania accesso 1) alla delibera 20 gennaio 2011 che ha disposto di non procedere ad inchiesta in merito all'accennato sinistro marittimo e 2) al connesso dispaccio ministeriale 06/01/12/15434/SM del 16 febbraio 2011. L'amministrazione non ha però risposto, e la ricorrente se ne duole oggi con questa Commissione.

DIRITTO

Questa Commissione ritiene il ricorso meritevole d'accoglimento. L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, deve infatti verificare la sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge, e l'esistenza di un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto: nell'odierna fattispecie il presupposto dell'ostensione è costituito dalla strumentalità dei documenti chiesti per il fine della tutela della propria sfera giuridica d'interesse nell'ambito di una causa civile di risarcimento danni, in corrispondenza con quanto disposto dall'art. 24 c. 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 11 settembre 2014

Esami di stato- accesso alla documentazione dei candidati

FATTO

La Sig.ra ..., rappresentata dall'Avv...., ha presentato, in data 18 luglio 2014, una istanza di accesso presso il Liceo Ginnasio Statale ... di Roma finalizzata all'estrazione di copia della seguente documentazione relativa a tutti i candidati che hanno riportato un voto finale pari o superiore ad 89/100 all'esame di stato della classe III/B nell'a.s. 2013/2014:

pagella scolastica dell'a.s. 2013/2014;

"scheda personale" del candidato;

prove scritte d'esame;

verbale delle operazioni d'esame compiute dalla Commissione con particolare riguardo all'insediamento della stessa, all'individuazione dei criteri di valutazione di tutte le prove, alla pubblicazione dei punteggi attribuiti alle prove scritte, alla verbalizzazione delle singole prove scritte e orali dei candidati e della decisione finale con la procedura di attribuzione del punteggio prevista dall'art. 15, comma 7, dell'O.M. citata;

griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali;
registro dei risultati degli esami – quadro sinottico dei candidati.

A motivazione della richiesta la Sig.ra ..., in qualità di partecipante al suddetto Esame di Stato, afferma di necessitare dei chiesti documenti per valutare la sussistenza di eventuali vizi formali o procedurali in modo da poter tutelare i propri diritti.

In data 24 luglio 2014, l'Amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai chiesti documenti relativi alla Sig.ra ... ad esclusione di quelli relativi agli altri candidati, affermando che tali documenti *“non si ritengono come necessari e rilevanti ai fini della difesa di un'eventuale azione giudiziale in quanto non si versa in un'ipotesi di procedura selettiva o di competizione concorsuale”* e che tale richiesta può configurarsi come una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

In data 1 agosto 2014, la Sig.ra ... adiva la Commissione avverso il parziale rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 7 agosto 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ribadisce le motivazioni del proprio diniego.

DIRITTO

In merito al ricorso presentato dalla Sig.ra ... la Commissione osserva quanto segue.

Deve essere consentito l'accesso a tutti i documenti chiesti qualora per la ricorrente l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti.

Ciò vale non solo per i documenti prodotti dalla ricorrente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che la ricorrente che abbia partecipato ad una procedura assimilabile a quella di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla procedura, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

Ove la concessione degli stessi comportasse un grosso onere per l'Amministrazione, essa potrà scegliere di concedere un numero significativo di documenti relativi a ciascun candidato mediante l'estrazione a sorte

La concessione di detti documenti dovrà avvenire previo oscuramento dei nominativi degli eventuali candidati minorenni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.

Roma, 11 settembre 2014

SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 2 OTTOBRE 2014
--

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - Accesso agli elaborati redatti dall'accedente, al verbale di correzione, al verbale di giudizio, ai criteri di valutazione degli elaborati ed agli elaborati di altri candidati nominativamente individuati.

FATTO

La dottoressa ... sosteneva le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2013) presso la Corte di Appello di Roma.

Non essendo stata ammessa alle prove orali, in data 5.7.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli elaborati redatti dall'accedente, al verbale di correzione ed al verbale di giudizio relativi ai predetti elaborati, nonché ai criteri di valutazione degli elaborati ed agli elaborati di altri quattro candidati nominativamente individuati.

L'Amministrazione, in data 1.8.2014, rilasciava le copie dei documenti richiesti, ad eccezione del verbale di giudizio e degli elaborati redatti dagli altri candidati individuati dall'accedente che, in pari data, insisteva nel chiedere di poter accedere ai documenti cui le era stato negato l'accesso.

In data 18.8.2014, l'Amministrazione comunicava il rigetto della sua istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 4, lettera e) del D.M. n. 115/1996, che sottrae all'accesso la documentazione relativa ai lavori delle Commissioni giudicatrici fino all'esaurimento delle procedure concorsuali.

La dottoressa ..., in data 1.9.2014, adiva la Commissione per sentir dichiarare il proprio diritto ad accedere a tutti i documenti richiesti con la sua istanza di accesso, nonché agli elaborati degli altri candidati corretti insieme con quelli della ricorrente in data 17.4.2014.

L'Amministrazione, in data 24.9.2014, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato alla stregua della disposizione regolamentare richiamata nella determinazione di parziale rigetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nella parte concernente il diniego dell'accesso alla documentazione originariamente richiesta dall'accedente, in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie della norma regolamentare invocata dall'Amministrazione, che si riferisce alla documentazione relativa alle operazioni concorsuali.

Invero, come afferma la stessa Amministrazione nella memoria del 24.9.2014, le procedure di esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non sono qualificabili come procedure concorsuali, non essendo preordinate alla copertura di un numero chiuso di "posti" da assegnare.

Non sussiste, dunque, alcun ostacolo giuridico all'ostensione di tutti i documenti richiesti con l'istanza di accesso dl 5.7.2014, trattandosi di un accesso di natura endoprocedimentale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui mira a sollecitare una pronuncia della Commissione circa l'accessibilità degli elaborati degli altri candidati corretti con quelli della ricorrente in data 17.4.2014, non costituendo tali documenti oggetto della predetta istanza di accesso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; lo dichiara inammissibile nel resto.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso a copia della scheda di registrazione, compilata all'atto di emissione di buono postale fruttifero.

FATTO

Il signor ... e la di lui madre (signora ...), titolari di un buono postale fruttifero del valore di Lire 10.000.000, emesso dall'Ufficio postale di (FR) in data 12.1.2001, avendo chiesto il rimborso del predetto buono postale alle condizioni previste per i buoni della serie CE, non si vedevano accogliere tale richiesta dalla responsabile dell'Ufficio postale di Aquino, ad avviso della quale il buono in questione sarebbe stato rimborsabile alle condizioni previste per i buoni della serie AA1 (meno favorevoli di quelle previste per i buoni della serie CE).

Il signor ..., in vista dell'esercizio di un'azione legale diretta alla tutela del diritto al rimborso del buono in questione alle condizioni previste per i buoni della serie CE, in data 25.6.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla copia della scheda di registrazione, compilata all'atto di emissione del predetto buono postale fruttifero, o di altro documento di registrazione dell'emissione.

L'Amministrazione, pur non avendo riscontrato formalmente l'istanza di accesso in questione, comunicava informalmente all'accedente, in data 23.7.2014, che la copia della documentazione richiesta non poteva essere rilasciata.

Il signor ..., in data 22.8.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Ufficio postale di, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione - ritenuta preliminarmente la propria competenza, in ragione del fatto che si tratta del rigetto di un'istanza di accesso opposto da un soggetto di diritto di privato, equiparato ad una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22, lettera e) della legge n. 241/1990, in quanto esercente un'attività di pubblico interesse - reputa che il presente ricorso sia meritevole di accoglimento.

Si tratta di un ricorso con cui si denuncia il diniego di accesso a documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, la cui accessibilità è garantita dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 2 ottobre 2014

Concorso pubblico – accesso ai propri elaborati, ai documenti contenenti i criteri direttivi della commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati, al verbale di correzione, a un campione dei compiti dei candidati ritenuti idonei, ai verbali inerenti lo svolgimento delle prove scritte

FATTO

Il ricorrente quale partecipante al concorso a trentacinque posti di segretario di legazione in prova, risultato non idoneo alla prova orale, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

propri elaborati;

documenti contenenti i criteri direttivi della commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati, eventualmente previo svolgimento di una traccia ideale, v. sentenza delle S.U. Cassazione n. 14893 del 2010;

verbale di correzione dei propri elaborati;

un campione dei compiti dei candidati ritenuti idonei, estratto a sorte nella misura del 30% sul totale dei candidati (v. TAR Lazio, sez. III, n. 1358 del 2014);

verbali di correzione dei compiti di cui al punto n. 4;

verbali redatti in occasione e nel corso dello svolgimento delle 5 prove scritte.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 18 agosto 2014 ha concesso l'accesso agli elaborati del ricorrente ed ha differito l'accesso agli altri documenti fino alla conclusione della procedura concorsuale; ciò ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 3, comma 2 del d.m. n. 60 del 1996.

Avverso il provvedimento di parziale differimento del 18 agosto 2014, il ricorrente ha adito la Commissione. Afferma il ricorrente nel presente gravame, tra l'altro, l'inapplicabilità al Ministero resistente del citato decreto del Ministero dell'Istruzione.

DIRITTO

L'art. 1 del decreto del Ministero dell'istruzione individua il proprio ambito di applicazione stabilendo che "Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero della P.I. e degli organi periferici dipendenti ivi comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352". Pertanto, come osservato da parte ricorrente, il citato regolamento non è applicabile al caso di specie trattandosi di una procedura bandita dal Ministero resistente.

Né viene in rilievo nel caso di specie il d.m. n. 604 del 1994 del Ministero resistente, art. 4, comma 1, lett.s), il quale differisce l'accesso ai documenti "attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali" per salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale e di questa Commissione i partecipanti ad una pubblica selezione non assumono la veste di contro interessati, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

Passando all'esame delle situazione legittimante nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente di un interesse partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

Ciò premesso, si ricorda che la procedura concorsuale da luogo a due distinti sub procedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la conclusione dei relativi risultati.

Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto, atteso che altrimenti si priverebbe il ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso a modello CUD e a cedolini INPS intestati all'ex coniuge

FATTO

Il ricorrente ha chiesto all'Istituto resistente di potere accedere al modello CUD e cedolini INPS intestati all'ex coniuge sig.ra ...; ciò per supportare la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento che il ricorrente versa alla sig.ra

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 4 luglio 2014, conosciuto dal ricorrente il 14 luglio, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 16 della determinazione del 5 agosto 2011 allegata

alla circolare n. 4 dell'8 gennaio 2013, a tenore della quale sono esclusi dall'accesso tutti i documenti e le determinazioni relative a terzi soggetti.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

La disposizione citata da parte resistente esclude l'accesso ai documenti ivi elencati per salvaguardare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni; nel caso di specie, tuttavia, la Commissione ritiene che il diritto di difesa in giudizio della posizione del ricorrente debba prevalere sul diritto alla riservatezza della controparte in base al disposto di cui all'art. 24, comma 7 della legge 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso difensivo

FATTO

L'Ispettore capo ricorrente , il 23 ed il 26 luglio 2014 ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

attestazione amministrativa concernente il periodo/i giorni di assenza del ricorrente effettuati a qualunque titolo registrati dal 1.08-2011 al 14.10.2011;

fascicolo cat. II giacente presso l'archivio del commissariato resistente, intestato al pregiudicato, esclusivamente per le informazioni generate e trattate in ordine alla richiesta del pregiudicato volta all'ottenimento di una delle misure alternative/sostitutive alla detenzione.

La Questura resistente, con provvedimento del 4 agosto ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n.1, mentre lo ha negato a quelli di cui al punto n.2; motiva l'amministrazione che tali documenti sono connotati "dalla rituale segretezza che caratterizza ogni atto diretto all'Autorità giurisdizionale penale". Aggiunge l'amministrazione che nel rito abbreviato, chiesto dal ricorrente nel processo in corso, non è consentita né la rinnovazione del dibattimento né la produzione di nuovi documenti.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 4 agosto 2014, il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

Questa Commissione ribadisce l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa secondo il quale l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d'indagine, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro; pertanto, la qualificazione rituale segretezza, dichiarata dall'amministrazione non esclude dall'accesso i documenti.

Quanto, poi, all'assenza di un nesso funzionale tra l'interesse vantato dal ricorrente, ossia difesa in giudizio, e chiesti documenti conseguente all'impossibilità di produrre motivi aggiunti nel II grado di giudizio, si ricorda che all'amministrazione spetta una valutazione in astratto circa un collegamento tra la posizione del ricorrente e i documenti, sicuramente esistente nel caso di specie.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso per esigenze difensive- Accesso alle dichiarazioni Unico di un terzo

FATTO

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 21 giugno 2014 domanda di accesso alle dichiarazioni Unico (redditi IVA IRAP 770) per gli anni 2004-2012 presentate dal Sig. nella qualità di l.r.p.t. di due società (..... s.n.s e s.r.l.). La richiesta era motivata da esigenze difensive in relazione ad un contenzioso in atto con il controinteressato al fine di dimostrare l'illiceità della condotta di quest'ultimo in ordine all'utilizzo dei crediti IVA iscritti in contabilità.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 7 agosto 2014 ritenendo i documenti oggetto della richiesta non collegati all'interesse difensivo dichiarato dal ricorrente e osservando, sulla scorta di quanto argomentato in sede procedimentale dal controinteressato, che i fatti dedotti in causa sono relativi ad un arco temporale diverso da quello per cui è stata formulata domanda ostensiva.

Contro tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione, notificandolo ritualmente al controinteressato. In data 23 settembre il controinteressato ... ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e argomentando articolatamente in tal senso sul presupposto dell'inconferenza della documentazione richiesta rispetto al giudizio in corso tra le parti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie le esigenze difensive appaiono ben delineate dal ricorrente e dunque il collegamento tra interesse all'accesso e documentazione negata da parte resistente, appare sussistere, considerata la rilevante finalità dichiarata sia nel ricorso introduttivo del presente procedimento contenzioso che in sede amministrativa, consistente nel fornire prova di una stratificazione temporale della condotta illecita anche per gli anni successivi al 2004. D'altronde, come in più di un'occasione affermato dalla scrivente Commissione e dal Giudice amministrativo di prime e seconde cure, il diritto di accesso è situazione autonoma rispetto ai risvolti processuali scaturenti dall'esibizione documentale; risvolti la cui fondatezza non può costituire, come nel caso di specie, motivo legittimo di diniego dell'accesso.

Per le suesposte motivazioni, che valgono a confutare anche le difese del controinteressato, il ricorso è meritevole di accoglimento

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso a planimetria di un immobile a seguito di nuovo classamento della rendita dell'immobile

FATTO

Il Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... , riferisce di aver presentato richiesta di accesso alla planimetria di un immobile riportato in catasto al foglio n. 577, part. 41, sub 7 a seguito di nuovo classamento della rendita dell'immobile del ricorrente comunicatogli nel mese di marzo 2013 da parte resistente.

Essendo intercorso atto di opposizione all'accesso da parte del controinteressato proprietario dell'unità immobiliare contraddistinta come sopra, l'amministrazione ha negato l'accesso con nota del 24 giugno u.s.

Contro tale determinazione il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo occorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego o di differimento come nel caso in esame. Al riguardo la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un differimento fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

Nel caso di specie il suddetto bilanciamento deve essere risolto a favore dell'accedente, atteso che i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza sembrerebbero essere dati comuni e quindi recessivi rispetto all'esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90. Per questi motivi, rilevata la sussistenza di interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente, si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a diciotto cartelle esattoriali emesse da EQUITALIA

FATTO

Il Sig. ... , rappresentato e difeso dalla Dott.ssa ... , riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 3 luglio 2014 richiesta di accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a diciotto cartelle esattoriali emesse da parte resistente.

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 settembre u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile palesemente al caso di specie, rende

illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso ai modelli CUD relativi ai redditi percepiti dalla ex coniuge

FATTO

Il sig. ... riferisce di aver presentato in data 25 luglio 2014 richiesta di accesso ai modelli CUD anni 2011-2013 relativi ai redditi percepiti dalla ex coniuge, motivando la domanda a fini difensivi in ordine alla richiesta di revisione delle condizioni economiche legate al mantenimento dei figli.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 13 agosto u.s. osservando che “...*l'accesso agli atti dell'Istituto non è consentito, se non in relazione alle finalità istituzionali perseguite dall'ente, e non per interessi diversi rispetto ai quali l'Istituto è terzo.*”

Contro tale diniego il ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in termini chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato alla controinteressata, con raccomandata A/R la cui copia risulta agli atti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, essendo la documentazione richiesta rilevante ai fini della modifica delle condizioni patrimoniali legate al mantenimento dei figli cui aspira l'odierno ricorrente.

I motivi di diniego opposti da parte resistente sono del tutto inconferenti e non trovano alcun fondamento nelle fonti primarie e secondarie che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso a documentazione reddituale e a contratto di comodato riguardanti il marito dell'accedente

FATTO

L'avv. ..., in nome e per conto della sig.ra ..., ha presentato ricorso a questa Commissione contro un diniego opposto dall'amministrazione in epigrafe sull'accesso alla documentazione reddituale e a un contratto di comodato riguardanti il marito della sig.ra ..., sig. ..., da cui la ricorrente si sta separando: tanto per meglio determinare, nell'instaurato giudizio di separazione, le spettanze. Al gravame non risulta allegata la procura alla lite. Il controinteressato ha inviato una propria memoria, in cui ha eccepito la carenza di procura e chiede conferma del diniego, in quanto essendovi già pendente un giudizio, la richiesta ostensiva sarebbe da farsi in tale contesto. La Commissione, nel plenum del 24 luglio 2014, ha invitato parte ricorrente a trasmettergliene copia, incombenza infine adempiuta il 10 settembre 2014.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso alle documentazioni reddituali relativi all'ex coniuge del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso odierno, siano utili per la determinazione giudiziale

dell'importo dell'assegno manutentivo: per giurisprudenza costante il diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici dell'istante, né ad esso osta la circostanza che i documenti possano essere reperiti in altri modi, o che altri vi stiano parallelamente provvedendo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso agli estratti conto contributivi dell'ex coniuge.

FATTO

La sig.ra ... con ricorso dell'11 settembre 2014, si duole della mancata risposta dell'amministrazione in epigrafe alla propria richiesta, datata 15 luglio 2014, d'accedere agli estratti conto contributivi dell'ex coniuge: tanto perché necessario per la quantificazione dell'assegno divorzile. Parte resistente, con memoria, ha chiarito di aver rigettato l'accesso a seguito dell'opposizione del controinteressato: di quanto da quest'ultimo esposto l'amministrazione ha ritenuto pregevole la considerazione sulla mancanza d'attualità della richiesta, per aver già l'Autorità giudiziaria disposto, tramite la Guardia di finanza, indagini sulla reale consistenza del patrimonio dell'ex coniuge della ricorrente.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi relativi all'ex coniuge del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso odierno, siano utili per la determinazione giudiziale dell'importo dell'assegno manutentivo: per giurisprudenza costante il diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici dell'istante, né ad esso osta la circostanza che i documenti possano essere reperiti in altri modi, o che altri vi stiano parallelamente provvedendo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso a graduatorie relative a un bando di concorso

FATTO

Il ricorrente riporta d'aver chiesto senza riscontro all'amministrazione in epigrafe alcuni documenti, in ricorso meglio indicati, riportanti le graduatorie relative a un bando a cui ha partecipato.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990. Né osta all'accesso il fatto che gli atti chiesti riportino dati riguardanti controinteressati: in tema di procedure concorsuali copiosa giurisprudenza afferma infatti la pressoché totale accessibilità sia dei documenti formati dalla commissione esaminatrice che dai candidati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 2 ottobre 2014

Accesso del consigliere comunale a copia di tutti gli atti amministrativi e provvedimenti emanati dal Sindaco, nonché tutte le delibere della Giunta Comunale e dei Capi Servizi

FATTO

Il Sig. ... , in qualità di Consigliere del Comune di ... , ha presentato, in data 16 luglio 2014, una istanza di accesso presso il suddetto Comune finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutti gli atti amministrativi e provvedimenti emanati dal Sindaco, nonché tutte le delibere della Giunta Comunale e dei Capi Servizi, dal contenuto anche interno, dal 9 giugno al 16 luglio 2014.

A motivazione della richiesta il Sig. ... afferma di necessitare dei chiesti documenti per l'espletamento del proprio mandato consiliare.

In data 9 settembre 2014, il Sig. ... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 23 settembre 2014, il Comune di ... ha inviato una memoria nella quale comunica che l'istanza non può essere evasa in quanto è generica e reca un aggravio sia organizzativo che economico nei confronti dell'Amministrazione. Nella memoria, il Comune di ... afferma che *“nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, tutti gli atti deliberativi, siano essi di Giunta Comunale che di Consiglio Comunale, nonché tutte le Determinazioni dei Capi Settore sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e pertanto consultabili e scaricabili.”*

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame sia pure presentato nei confronti di un ente locale, affinché l'assenza del Difensore Civico non si traduca in una diminuzione della tutela nei confronti dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Alla luce della memoria inviata dal Comune di, in data 23 settembre 2014, risulta in parte cessata la materia del contendere.

In merito alla richiesta di accesso relativa a tutti gli atti amministrativi e provvedimenti emanati dal Sindaco dal 9 giugno al 16 luglio 2014, questi debbono essere concessi in quanto non pubblicati sul sito istituzionale del Comune e necessari per il Sig. ai fini dell'espletamento del proprio mandato consiliare.

Debbono essere altresì concessi tutti gli atti, anche interni, relativi ai documenti chiesti dal ricorrente in quanto l'art. 22 c.1 lett. d) della Legge 241/90 definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, per il resto lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Roma, 2 ottobre 2014

<p>SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 28 OTTOBRE 2014</p>
--

Accesso a documenti relativi al procedimento scaturito a seguito della richiesta di risarcimento per danni subiti, avanzata dall'accidente

FATTO

La signora ... in data 9.6.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti i documenti relativi al procedimento scaturito a seguito della richiesta, avanzata dall'accidente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della signora ... , per effetto del distacco di alcuni calcinacci dal terrazzo di un immobile sito all'interno dell'area demaniale denominata "....." in ..., in uso al Distaccamento Aeroportuale di

L'Amministrazione, in data 11.7.2014, comunicava alla signora ... che si sarebbe potuto dare riscontro all'istanza di accesso solo successivamente alla conclusione del procedimento in questione.

In data 17 settembre 2014, la signora ..., a seguito della conclusione del procedimento, reiterava l'istanza di accesso in questione.

In data 26.8.2014, l'Amministrazione comunicava il rigetto della predetta istanza, in quanto essa non risultava motivata con riferimento alla sussistenza di un interesse tale da legittimare la signora ... ad accedere ai documenti richiesti.

In data 30.9.2014 la signora ... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non può non essere riconosciuta la legittimazione ad accedere ai documenti richiesti dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, in considerazione del fatto che tali documenti si riferiscono alla sua richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso all'esposto/denuncia per abuso edilizio nei confronti dell'accidente

FATTO

La signora ..., in data 27 agosto 2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso all'esposto/denuncia per abuso edilizio nei confronti dell'accidente, al fine di verificare se le informazioni acquisite dall'Amministrazione fossero state acquisite in modo corretto o fossero il frutto di comportamenti illeciti.

L'Amministrazione, con nota del 2.9.2014, rigettava l'istanza di accesso, in ragione del fatto che non fosse noto alla stessa se dalla segnalazione in questione fosse scaturita un'informativa di reato ovvero di illecito amministrativo, tale segnalazione essendo stata inviata anche alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma ed al Tribunale per i Minorenni di Roma.

In data 30 settembre 2014, la signora ..., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, alla luce di quanto risultante dal parere dell'Ufficio Tecnico del IX Municipio del Comune di Roma, allegato al ricorso, secondo il quale dall'esposto/denuncia in questione è scaturito un accertamento avente ad oggetto un illecito amministrativo.

La circostanza che dall'esposto/denuncia in questione possa esser scaturito anche un procedimento penale non vale certo ad escludere l'accessibilità da parte del ricorrente a tale atto, in quanto atto iniziale di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un atto idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica della ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 28.10.2014

Accesso alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale e ai verbali degli esami sostenuti

FATTO

Il signor ..., volontario della Croce Rossa italiana in data 22.8.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale e ai verbali degli esami sostenuti positivamente del modulo T.S. (trasporto semplice).

Formatosi il silenzio-rigetto, il signor ..., in data 24.9.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, essendo innegabile la legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti che lo concernono direttamente e personalmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso agli atti del procedimento di addebito disciplinare

FATTO

Il Tenente Colonnello ... si vedeva rivolgere un addebito disciplinare dal Comandante del Centro Militare Veterinario che, tra l'altro, informava l'incolpato della possibilità di accedere agli atti del procedimento, presso l'Ufficio Segreteria, Personale, Benessere e Sicurezza.

Il 18 agosto 2014, il Tenente Colonnello ... rivolgeva un'istanza di accesso agli atti del procedimento al Comandante del Centro Militare Veterinario, nonché al Capo Ufficio Segreteria Personale Benessere e Sicurezza del predetto Centro Militare.

Non essendo stata accolta l'istanza in questione, il Tenente Colonnello ... adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art.10 della legge n. 241/1990 in quanto i documenti richiesti ineriscono al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente, a nulla rilevando la circostanza, riferita nella nota inviata il 21.10.2014 dall'Amministrazione, che i documenti in questione siano già in possesso del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso a al verbale ed al materiale fotografico e grafico a corredo di interruzione dei lavori edili su immobile confinante con il terreno di proprietà dell'accedente

FATTO

Il ricorrente, residente a ..., tramite il rappresentante arch. ..., ha chiesto al comune resistente di potere accedere al verbale ed al materiale fotografico e grafico a corredo, con i quali i funzionari della polizia locale hanno interrotto i lavori edili sull'immobile sito in Via ..., di proprietà della sig.ra ..., censito al catasto fabbricati al foglio n. ... del Comune di ..., particella ..., subalterno

Motiva il ricorrente di essere proprietario di un terreno confinante con quello di proprietà della controinteressata e che alcune opere, nonché l'apertura di luci e finestre, presumibilmente abusive, ricadono nella sua proprietà; pertanto, i chiesti documenti sono chiesti per motivi defensionali.

Il Comune resistente, con provvedimento del 25 agosto 2014, ha comunicato di avere effettuato un sopralluogo presso l'immobile a seguito del quale è stato avviato un procedimento penale a carico della sig.ra; pertanto, conclude il comune resistente i chiesti documenti sono sottratti alla disciplina di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento di diniego del 25 agosto 2014, il ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione. Il presente gravame è stato notificato alla contro interessata.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico, ovvero ad una commissione svolgente funzioni analoghe. Tuttavia, in assenza di tali organismi, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché detta mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Passando al merito della vicenda, la Commissione ribadisce l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa secondo il quale l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d'indagine, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso difensivo

FATTO

Il Carabiniere ricorrente ha presentato istanza per motivi defensionali ai documenti dai quali risultino attestate le verifiche di controllo ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. nei territori di competenza delle stazioni dei Carabinieri resistenti, rispetto ai luoghi ove sono detenute legittimamente le armi e le munizioni di cui al registro armi e munizioni (privati) tenuti presso le stazioni resistenti; ciò per il periodo compreso tra febbraio 2011 e febbraio 2013.

La stazione dei Carabinieri di ... ha concesso l'accesso ad una parte dei chiesti documenti mentre lo ha negato a quelli attestanti le verifiche di controllo effettuate ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.

La Stazione Carabinieri di ... ha negato il chiesto accesso in considerazione della carenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto ed attuale e ai sensi dell'art. 1 del d.m. n. 415 del 1994.

Avverso i due provvedimenti di diniego e di diniego parziale il ricorrente ha adito la Commissione con due distinti gravami.

Chiarisce il ricorrente che pende innanzi la Procura della Repubblica presso il tribunale di ... un procedimento penale nei suoi confronti per fatti accaduti nella giornata del 13 febbraio 2012; aggiunge il carabiniere ricorrente che la Stazione di è a conoscenza della vicenda perché alcuni dipendenti hanno partecipato alle indagini e sono stati chiamati in giudizio in qualità di testimoni. Prosegue il ricorrente affermando che l'accesso alle diverse operazioni di controllo, effettuate nell'arco di due anni, gli consentirà di "approssimare" l'attività svolta dagli operanti anche rispetto a quanto accaduto al ricorrente stesso.

Successivamente, la stazione Carabinieri di ha comunicato alla Commissione di avere appreso dalla lettura del presente gravame che il 13 febbraio 2012, giorno di particolare interesse per il ricorrente, è stata effettuata un'operazione di Polizia Giudiziaria condotta e gestita dal personale della Stazione dei Carabinieri di, i quali possiedono tutti i documenti.

DIRITTO

La Commissione riunisce, per connessione oggettiva e soggettiva, i due distinti gravami.

Nel merito la Commissione osserva che il ricorrente al fine di potere difendere i propri diritti ed interessi nel giudizio in corso è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti e in particolare, a quelli riguardanti quanto accaduto nella giornata del 13 febbraio 2012; ciò fatte salve le limitazioni derivanti dal leggi e dai regolamenti vigenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa riunione, accoglie i due ricorsi con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita le amministrazioni resistenti a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso di Organizzazione sindacale

FATTO

L'Ispettore Sup. della Polizia di Stato ..., in qualità di legale rappresentante della segreteria provinciale del sindacato ricorrente, ha chiesto, il 2 settembre 2014, di potere accedere ad ogni atto relativo ai procedimenti amministrativi a conclusione dei quali il Questore di ... ha disposto la movimentazione interna del personale (trasferimento e aggregazione) nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 e la data di presentazione del gravame.

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare gli interessi della categoria rappresentata e della O.S. ricorrente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 25 settembre 2014, ha negato il chiesto accesso ribadendo il contenuto del provvedimento di diniego del 3 giugno 2014 e la decisione della Commissione dell'8 luglio 2014.

In effetti, il ricorrente aveva presentato una precedente istanza avente il medesimo oggetto della presente, diversamente motivata. Nell'odierna richiesta il legale rappresentante della O.S. ricorrente fornisce un'ampia prospettazione del quadro normativo e giurisprudenziale del diritto all'informazione preventiva e successiva alle OO.SS. e dei rapporti tra diritto all'informazione e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego del 25 settembre 2014 il legale rappresentante della O.S. ricorrente ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

L'interesse dichiarato dalla O.S. ricorrente è diretto ad acquisire documentazione per tutelare gli interessi della categoria rappresentata e della O.S. stessa.

Il d.P.R. n. 164 del 2002, stabilisce che “l’informazione successiva riguarda i criteri generali circa, tra l’altro, l’attuazione della mobilitazione interna l’informazione successiva si attua a livello centrale e periferico”.

Un recente orientamento giurisprudenziale chiarisce, poi, che il diritto di accesso è uno strumento autonomo rispetto al diritto all’informazione, sia pure entrambi fondati sullo stesso tipo di interesse e di ratio. La richiesta di accesso “ha carattere accessorio e complementare rispetto ai diritti di informazione, che hanno la stessa portata differenziandosi per il contenuto. Il diritto di accesso è, dunque, strumentale alla medesima finalità ed è quindi, per definizione normativa, una forma di controllo consentita e legittima in riferimento ad uno specifico settore di attività, definito dal corrispondente diritto all’informazione”. Infine, afferma il Consiglio di Stato la materia della mobilità è di interesse del sindacato e “quindi un interesse tipicamente collettivo, in quanto riguarda la verifica della osservanza dei criteri oggettivi attraverso il confronto di una pluralità di casi”. (C.d.S. sez. III, n. 2559 del 2012).

Nel caso di specie, premessa la legittimazione della O.S. ricorrente e tenuto altresì, conto che la stessa non è stata informata circa i criteri generali sulla mobilità, la Commissione ritiene il ricorso fondato.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso del cittadino residente a documentazione relativa ad un contenzioso tra l’amministrazione comunale e un società Cooperativa a r.l.

FATTO

Il Sig. ..., nella qualità di cittadino elettore del Comune di e di rappresentante locale del partito politico ..., riferisce di aver presentato in data 29 luglio 2014 richiesta di accesso a documentazione relativa ad un contenzioso tra l’amministrazione resistente e la cooperativa a r.l. In particolare ha chiesto il ... di poter accedere ai seguenti documenti: 1) verbale di accesso e acquisizione di proprietà dell’area datato 21 maggio 2014, 2) richiesta di rimborso delle spese legali liquidate dal Consiglio di Stato; 3) richiesta di pagamento degli oneri di cui alla sentenza TAR Puglia n. 41792/2012; 4) avvisi di accertamento per tarsu, tares o ici a carico della cooperativa sopra menzionata, 5) corrispondenza intercorsa tra l’amministrazione comunale e la cooperativa SCALS a r.l.

Il, ha motivato la richiesta di accesso sulla scorta dell’art. 9 del d.lgs. n. 267/2000 che, in materia di poteri sostitutivi, statuisce: “1. *Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.* 2. *Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.*”

L’amministrazione non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 17 settembre u.s., il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dichiara la propria competenza a decidere il ricorso, pur trattandosi di silenzio rigetto riferibile ad un’amministrazione comunale, stante l’assenza a livello locale nella Regione Puglia del Difensore civico.

Ciò premesso il ricorso è fondato e va accolto.

La motivazione addotta dall'odierno ricorrente alla richiesta di accesso silenziosamente rigettata dall'amministrazione locale, consente di scorgere in capo al ricorrente medesimo un interesse sufficientemente qualificato all'ostensione documentale domandata.

Pertanto, non ravvisandosi motivi ostativi all'accesso, il ricorso trova accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso ad avvisi bonari e di accertamento prodromici a cartelle esattoriali emesse da EQUITALIA

FATTO

Il Sig. ... rappresentato e difeso dalla Dott.ssa ..., riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 30 luglio 2014 richiesta di accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a ottantacinque cartelle esattoriali emesse da parte resistente.

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 settembre u.s., il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile palesemente al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 ottobre 2014

Accesso a fascicolo relativo al procedimento amministrativo/disciplinare a carico dell'accidente

FATTO

Il Sig. ..., Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, ha presentato presso il I Gruppo della Guardia di Finanza di ... – 2° Nucleo Operativo, una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dell'intero fascicolo relativo al procedimento amministrativo/disciplinare a suo carico. A motivazione della richiesta, il Sig. ... afferma di necessitare dei chiesti documenti per presentare memorie nel procedimento disciplinare in modo da tutelare i propri diritti.

In data 25 agosto 2014, l'Amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai documenti chiesti apponendo degli *omissis* senza fornire alcuna motivazione.

In data 22 settembre 2014, il Sig. ... adiva la Scrivente avverso il diniego parziale dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

Roma, 28 ottobre 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 12 NOVEMBRE 2014**
Accesso di Organizzazione Sindacale
FATTO

Il signor ..., quale Segretario provinciale di ... del Sindacato ..., in data 1.8.2014 chiedeva di poter accedere a 4 decreti emessi dal Sindaco del Comune di ..., concernenti l'attribuzione di posizioni organizzative.

Tale istanza era motivata con riferimento alle funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori svolte dalla predetta Organizzazione sindacale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ..., nella suindicata qualità, in data 1.10.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione- ritenuta, preliminarmente, la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, giustificata dalla circostanza che non è stato istituito il difensore civico della Regione Calabria e che occorre comunque assicurare al cittadino l'esperibilità di un rimedio giustiziale- reputa che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in considerazione del fatto che l'organizzazione sindacale ricorrente è legittimata dalla sua funzione di rappresentanza e tutela dei lavoratori ad accedere agli atti richiesti in quanto incidente sulle posizioni organizzative dei dipendenti del Comune di ..., ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 12 Novembre 2014

Accesso alla planimetria catastale di un immobile da parte di un condomino
FATTO

Il signor ..., in data 3.9.2014, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate di Pisa un'istanza di accesso alla planimetria catastale di un immobile sito nel Comune di Pisa, assumendo di essere interessato ad accedere al documento richiesto in qualità di condomino, interessato a stabilire se vi fossero state variazioni delle quote condominiali ovvero modifiche all'immobile in questione.

L'Amministrazione, in data 19.09.2014, rigettava l'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 15, comma 2, punto d del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio n. 47054 del 13/06/2007, a norma del quale sarebbero sottratti all'accesso le planimetrie di immobili iscritti ovvero iscrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'accesso non sia richiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale o da persona da questi formalmente delegata.

Il signor, in data 25.09.2014, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

E' evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione che non si è avveduta della circostanza che l'accedente ha posto a fondamento della sua istanza la qualità di condomino dell'immobile in questione, sicchè non risulta pertinente il richiamo dell'art. 15, comma 2, punto d del provvedimento del Direttore

dell'Agenzia del Territorio n. 47054 del 13/06/2007, al fine di giustificare il rigetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 12 novembre 2014

Accesso a procedura di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a seguito di interpello –Accesso endoprocedimentale

FATTO

Il signor ..., dirigente dell'I.N.P.S., in data 27.8.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla procedura di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a seguito di interpello indetto in data 18.7.2014, procedura alla quale l'accedente aveva partecipato.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 15.10.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione della natura endoprocedimentale dei documenti richiesti la cui accessibilità al ricorrente è garantita in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 12.11.2014

Accesso ad autorizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004

FATTO

Il signor ..., avendo instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale civile di Roma, al fine di quantificare la lesione della sua quota di legittima, asseritamente subita dall'odierno ricorrente, per effetto della donazione da parte del *de cuius*, ..., in favore del di lui figlio ... (fratello dell'odierno ricorrente) del bene costituito dal Castello di sito nel Comune di, in data 21.3.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso all'autorizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, che interessavano l'immobile in questione ed alla documentazione relativa alla pratica per ottenere il contributo per i lavori *de quibus*.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorso veniva ritualmente notificato al signor ..., quale contro interessato

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17 giugno 2014 - rilevato che a tale data non era ancora spirato il termine di quindici giorni dalla notifica del ricorso assegnato ai controinteressati per produrre eventuali controdeduzioni- sospendeva l'esame del ricorso per consentire al signor di produrre eventuali controdeduzioni, salva l'interruzione dei termini di legge.

Il signor, in data 5.6.2014, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni della propria opposizione all'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non merita di essere condiviso l'assunto del controinteressato secondo il quale con il presente ricorso il ricorrente intenderebbe svolgere una funzione di controllo che non gli competerebbe.

La legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta si fonda, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, sulla necessità di acquisizione della stessa in vista dell'esercizio del suo diritto di difesa, quale erede del signor ... che assume di essere stato leso per effetto della donazione al controinteressato dell'immobile in questione.

Né può ostare all'accoglimento del ricorso, come pretenderebbe il contro interessato, la circostanza che il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal ricorrente, dal momento che tale decisione lascia impregiudicata la possibilità di promuovere un giudizio per far accertare la lesione della quota di legittima spettante al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 12.11.2014

**Accesso al provvedimento prefettizio di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata –
Accesso endoprocedimentale**

FATTO

Il ricorrente si è collocato in posizione utile nella graduatoria relativa al bando prefettizio volto alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata in Roma, ed ha avuto assegnato dall'Ater un alloggio situato in Viale ... di cui al bando citato.

Pertanto, al fine di potere stipulare il contratto di locazione con l'Ater che ha, ancora, in gestione l'immobile, il ricorrente ha chiesto di potere accedere al provvedimento prefettizio di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata e del relativo canone di locazione, nonché ad ogni altro documento del procedimento in questione.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 16 settembre 2014 ha comunicato al ricorrente che, per ragioni organizzative, non è stato possibile procedere al chiesto accesso e che, avrebbe, nuovamente convocato il ricorrente appena possibile.

Avverso il provvedimento di differimento il ricorrente, il 15 ottobre 2014, ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, come del resto sembrerebbe avere ritenuto l'amministrazione resistente avendo convocato il ricorrente per il 16 settembre.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 novembre 2014

Accesso a relazione comportamentale sulla persona dell'accedente – accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ..., ufficiale superiore dell'aeronautica militare, riferisce di aver presentato in data 6 ottobre 2014 domanda di accesso alla relazione comportamentale sulla persona dell'esponente trasmessa dal Comando resistente alla Commissione medica ospedaliera di ... in ordine all'accertamento di causa di servizio.

Parte resistente con nota del 13 ottobre successivo ha negato l'accesso rappresentando che "la parte interessata ... ha posto parere di opposizione", facendo intendere la presenza di un controinteressato all'ostensione.

Contro tale nota il ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Stando alla prospettazione fatta dal ricorrente, la documentazione domandata è relativa al medesimo, laddove nel provvedimento impugnato si fa riferimento al Sig. in qualità di controinteressato che, a sua volta, si sarebbe opposto al domandato accesso. Tuttavia, nel caso di specie, dal tenore del diniego impugnato, emerge che la documentazione chiesta dal ricorrente esclude che siano presenti controinteressati all'accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 novembre 2014

Accesso a documenti relativi alla formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale di scuola primaria

FATTO

La Sig.ra ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., riferisce di aver presentato in data 16 settembre 2014 domanda di accesso 1) ai documenti relativi alle procedure seguite ed ai criteri adottati per l'anno scolastico 2014-2015 ai fini della formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale di scuola primaria su posto comune ed ai fini della successiva formazione dell'elenco degli insegnanti assegnatari di sede, nonché 2) ai documenti concernenti la procedura ed i criteri seguiti per il medesimo anno scolastico in ordine alla individuazione delle sedi disponibili rimesse alla scelta dei docenti a tempo indeterminato.

La richiesta era motivata dall'istante odierna ricorrente in virtù di precedente domanda per l'assegnazione di una delle sedi di cui al capoverso precedente, domanda che, tuttavia, non veniva soddisfatta.

In data 16 ottobre u.s. l'amministrazione resistente negava l'accesso ritenendo la relativa istanza preordinata ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

Contro tale diniego la ..., come sopra rappresentata, ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione. In data 5 novembre è pervenuta nota dell'amministrazione con la quale si insiste per il rigetto del ricorso per le ragioni già esposte nel diniego impugnato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie parte resistente ha negato l'accesso considerando la richiesta come preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Il motivo di diniego (peraltro ribadito nella nota difensiva di cui alle premesse in fatto depositata da parte resistente) è, tuttavia, privo di pregio, atteso che proprio l'inquadramento del chiesto e negato accesso nell'alveo del diritto partecipativo di cui all'art. 10, legge n. 241/1990, esclude in radice che il richiedente sia sfornito di interesse qualificato – ed in quanto tale meritevole di tutela – all'ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 novembre 2014

Accesso a dotazione organica definitiva personale docente scuola secondaria di secondo grado

FATTO

Il sig. ..., insegnante alle superiori, ha riportato d'aver chiesto all'amministrazione in epigrafe copia dei seguenti documenti: "dotazione organica definitiva personale docente scuola secondaria di secondo grado organico di diritto: prospetto 2 unificato, prospetto 1/EF". L'amministrazione, eccettuando carenza d'interesse, ha negato l'accesso, con provvedimento del 6 agosto 2014: dolendosi di tale diniego il ricorrente si è rivolto il giorno seguente a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria, si è confermata nel diniego, sostenendo la carenza di strumentalità di quanto chiesto dal ricorrente per la cura dei suoi interessi, e quindi il tenore di sostanziale tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione. Aggiunge l'amministrazione che il prospetto 1/EF chiesto dal ricorrente riguarderebbe non la cattedra del, ovvero fisica, ma educazione fisica, mentre il prospetto 2 unificato sarebbe un ponderoso documento di contenuto per gran parte inutile per il ricorrente, e per il quale l'estrazione di dati utili richiederebbe l'apposita formazione di un documento del tutto nuovo.

Questa Commissione, il 2 ottobre 2014, per meglio decidere, ha chiesto al ricorrente se egli effettivamente desidera il prospetto relativo alla cattedra di educazione fisica o se tale indicazione sia risultato di un errore materiale.

Il ricorrente ha infine comunicato che l'oggetto della richiesta è la visione ed estrazione di copia in formato elettronico pdf della dotazione organica definitiva personale docente scuola secondaria di secondo grado organico di diritto: prospetto 2 unificato relativo all'AS 2014/15. Aggiunge il ricorrente che l'amministrazione odieramente resistente sarebbe l'unica autorità scolastica veneta a non aver pubblicato on line tale documentazione.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale del documento di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990: il prospetto 2 unificato relativo all'AS 2014/15 riporta difatti la dotazione organica definitiva del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, e il sig., in quanto insegnante nelle scuole superiori del veronese, ha diritto ad accedervi.

Non può essere tuttavia accolta la richiesta del per quanto riguarda le modalità dell'ostensione. La normativa non assegna al ricorrente il diritto alla ricezione dei documenti in formato elettronico, qualora l'amministrazione non ne sia già dotata, poiché tanto comporterebbe per gli uffici la

necessità di un'apposita attività elaborativa, a cui essi, a mente del c. 2 art. 2 DPR 184/06, non sono tenuti: ben potrà l'amministrazione consentirvi, qualora lo ritenga opportuno; in caso contrario l'istante, anche in considerazione della mole notevole degli atti, sarà tenuto a recarsi nella sede dell'ufficio di parte resistente, dove, dopo opportuna visione del prospetto, gli verrà erogata copia di quanto ritenesse di suo effettivo interesse secondo la modalità ordinariamente prevista dalla legge 241/90, ovvero con la consegna di copia cartacea degli atti alla persona dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 12 novembre 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 25 NOVEMBRE 2014**

Accesso ad atti del procedimento per la concessione della cittadinanza

FATTO

Il Sig. ... ha presentato in data 17 dicembre 2012 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di

Il Sig. ... afferma di aver inviato presso il Ministero dell'Interno, in data 12 settembre 2014, una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento ed alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento.

In data 16 ottobre 2014, il Sig. adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

È inammissibile, invece, la richiesta di conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili perché volto non all'accesso di un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente, per il resto lo dichiara inammissibile.

Roma, 25 Novembre 2014

**Accesso a documenti inerenti il verbale di contestazione tributaria - Accesso
endoprocedimentale**

FATTO

Il ricorrente quale legale rappresentante della Soc. ... s.r.l. ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a numerosi documenti inerenti il verbale di contestazione del 12 settembre 2014, al fine di potere esercitare il diritto di difesa nel procedimento in corso.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 13 novembre ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento di diniego del 13 novembre il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso atteso che i documenti riguardano un procedimento tributario in corso di svolgimento.

Si ricorda, tuttavia, all'amministrazione resistente che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, "sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d'accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento (C.d.S. sez. IV, n. 4046 del 2014). Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto differire l'accesso fino alla conclusione del relativo procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 25 novembre 2014

Accesso a registro di classe da parte del genitore di alunno minore

FATTO

Il ricorrente, l'8 settembre 2014, in qualità di genitore del minore ... ha chiesto di potere accedere al registro della professoressa ... della classe 2° relativamente al II quadrimestre. Chiarisce il ricorrente che il documento di valutazione del I quadrimestre del minore contiene un abbassamento del voto in lingua italiana causato dall'entità delle assenze del minore nei giorni oggetto di verifica. Pertanto, aggiunge il ricorrente chiesti documenti sono necessari per verificare la congruità della decisione e tutelare gli interessi del minore.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito, in termini, la scrivente Commissione.

L'Istituto resistente con memoria del 20 novembre 2014, ha inviato alla Commissione un estratto del registro personale della professoressa riportante le valutazioni disciplinari del minore con riferimento alle discipline di italiano, storia e geografia; l'amministrazione ha, altresì, comunicato alla Commissione che il minore è stato assente nel II quadrimestre per un totale di 12 giorni.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di genitore esercitante la patria potestà sul minore ... è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

L'invio alla Commissione e non al ricorrente degli estratti delle valutazioni e non dei giorni di assenza, non vale a soddisfare completamente l'istanza di accesso del ricorrente. Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente ai documenti non trasmessi; quelli trasmessi restano a disposizione del ricorrente presso questa Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Roma, 25 novembre 2014

Accesso defensoriale al memoriale di servizio

FATTO

Il Maresciallo Capo ... ricorrente ha chiesto di potere accedere al memoriale del servizio giornaliero redatto dal Tenente ... nel periodo dal 28 settembre 2013 al 24 maggio 2014; ciò al fine di tutelare i propri interessi giuridici.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 20 settembre 2014 ha negato il chiesto accesso affermando che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato del proprio operato e sostenendo che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi degli artt. 1048, lett. i) ed r), nonché 1049, comma 1, lett. d) ed f) e comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 90 del 2010.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la scrivente Commissione; nell'odierno gravame il Maresciallo Capo ricorrente specifica che i chiesti documenti sono necessari per tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti avverso il rapporto informativo n. 48 basato sul documento caratteristico del 30 luglio 2014 contenente valutazioni sul rendimento del ricorrente nel periodo su indicato.

DIRITTO

Il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90 del 2010) per tutelare l'interesse alla sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, esclude dall'accesso, tra gli altri, i documenti relativi all'organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto (art. 1048, lett. i). Inoltre, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, il Testo unico, sottrae all'accesso i documenti inerenti le "relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità (art. 1049, lett. d), nonché "atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 1049, lett. f).

Tuttavia, le disposizioni citate escludono dall'accesso le categorie di documenti indicate in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 241/90, il quale stabilisce che *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici* (comma 7). In ogni caso il contemperamento tra diritto di difesa ed esigenze di segretezza dell'amministrazione resistente potrà essere realizzato mediante l'apposizione di omissis.

Il ricorso è, dunque, accolto con i limiti circa le modalità di esercizio del diritto di accesso evidenziati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 25 novembre 2014

Accesso a copia del contratto di locazione stipulato dal marito dell'accedente – accesso difensivo

FATTO

La Sig.ra ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., riferisce di aver richiesto all'amministrazione resistente copia del contratto di locazione stipulato dal marito, al fine di verificarne l'avvenuta registrazione e produrlo nella pendente causa di separazione.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 30 ottobre u.s., la Sig.ra ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e notificandolo al controinteressato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso che occupa non v'è dubbio che l'esponente abbia un interesse qualificato all'accesso, pertanto, non sussistendo profili di tutela della riservatezza del marito controinteressato da ritenersi prevalenti rispetto al chiesto accesso, il ricorso è da accogliere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 25 novembre 2014

Accesso del consigliere comunale

FATTO

La Sig.ra ..., in qualità di Consigliere del Comune di ..., ha presentato, in data 22 ottobre 2014, una istanza di accesso presso il Sindaco del Comune di ... finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dei seguenti documenti:

determine dirigenziali complete dei relativi allegati dal 1 gennaio 2014 al 22 ottobre 2014;

deliberazioni della Giunta Comunale complete dei relativi allegati dal 1 gennaio 2014 al 22 ottobre 2014.

A motivazione della richiesta il Cons. ... afferma di necessitare dei chiesti documenti per l'espletamento del proprio mandato consiliare.

In data 13 novembre 2014, il Segretario Generale del Comune di ... ha inviato una comunicazione alla ricorrente nella quale allega una precedente decisione della Scrivente in merito alla decisione del 2 ottobre u.s. sul ricorso presentato dal Consigliere comunale ..., affermando di aver evaso la richiesta del Cons.

Il Cons. tiene a precisare che i documenti da lei richiesti non sono, ad oggi, scaricabili né consultabili dal sito del Comune di

In data 18 novembre 2014, il Cons. adiva la Commissione avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

In data 25 novembre 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale dichiara la propria disponibilità a rispettare il diritto di accesso del Cons. ..., a condizione che formuli istanze di accesso "*specifiche e non generiche*". Il Comune, nella memoria, afferma che i documenti chiesti dalla ricorrente sono disponibili sul sito, nella loro versione integrale, solo "*per i tempi di pubblicazione previsti per legge, dopodiché, nella parte denominata archivio storico sono individuate tutte le deliberazioni e le determinazioni per numero, data di adozione e oggetto*". Tuttavia, una volta inseriti nella sezione "*archivio storico*", questi non sono più accessibili nella loro versione integrale.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame sia pure presentato nei confronti di un ente locale, affinché l'assenza del Difensore Civico non si traduca in una diminuzione della tutela nei confronti dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

La Commissione osserva che la decisione allegata nella risposta del Comune di all'istanza presentata dalla ricorrente non è attinente alla fattispecie qui rappresentata, in quanto i documenti chiesti non risultano pubblicati sul sito del Comune. L'Amministrazione avrebbe dovuto, altresì, fornire motivato riscontro alla richiesta di accesso.

Nel merito della richiesta di accesso va accolta in quanto i documenti chiesti sono necessari al Cons. ai fini dell'espletamento del proprio mandato consiliare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.

Roma, 25 novembre 2014

Accesso a certificati medici e verbali di invalidità da parte degli eredi

FATTO

I Sigg. ..., in qualità di nipoti ed eredi del Sig. ..., deceduto, hanno presentato, in data 16 settembre 2014, una istanza di accesso presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di ... finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dei certificati medici e dei verbali di invalidità relativi al Sig. ..., deceduto nel 2013.

A motivazione della richiesta i ricorrenti affermano di necessitare dei chiesti documenti nella causa contro il *de cuius* ... innanzi il Tribunale di

In data 18 settembre 2014, l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti a causa della particolare natura delle informazioni richieste, tali da rivelare dati super sensibili attinenti lo stato di salute della persona e che tali documenti possono essere concessi a terzi solo a seguito di provvedimento giudiziale.

In data 29 settembre 2014, i Sigg. ... hanno inviato una ulteriore istanza nella quale specificano la necessità di accedere ai documenti chiesti per poter esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio.

In data 20 ottobre 2014, l'Amministrazione resistente ha confermato il diniego opposto precedentemente, affermando, altresì, di detenere solo parte della documentazione richiesta mentre la restante è detenuta stabilmente presso l'A.S.L.

In data 17 novembre 2014, i Sigg. ... adivano la Commissione avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

In data 19 novembre 2014, i Sigg. ... hanno inviato una integrazione al ricorso nella quale allegano copia dei propri documenti d'identità.

DIRITTO

In merito al ricorso presentato dai Sigg. ... la Commissione osserva quanto segue.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196

del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.” (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

In merito alla circostanza opposta dall'Amministrazione e consistente nel non essere in possesso di tutta la documentazione domandata dai ricorrenti – posto che non vi è discussione sulla titolarità di interesse qualificato all'accesso in capo a quest'ultima – non tiene conto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*. Pertanto, la richiesta di accesso andava e va, senza indugio, inoltrata all'Amministrazione che detiene stabilmente la parte restante dei documenti. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione ed invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte dei ricorrenti. Per la restante parte dei documenti invita l'Amministrazione resistente ad inoltrare la richiesta di accesso sempre nei sensi di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

Roma, 25 novembre 2014

**SELEZIONE DI DECISIONI PIÙ RILEVANTI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO NEL PLENUM DEL 19 DICEMBRE 2014**

Accesso ad atti contenuti nel proprio fascicolo personale sanitario

FATTO

Il Tenente Colonnello ..., militare in servizio presso il Distaccamento dell'Aeronautica Militare di ..., in data 21.10.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti contenuti nel proprio fascicolo personale sanitario relativi all'infermità contratta dall'accidente che aveva comportato un'assenza dal servizio nel periodo compreso tra il giugno del 2012 ed il 28.9.2014, nonché alle relazioni redatte dal Comandante del predetto distaccamento, Col. ..., riferite all'accidente e relative a siffatto periodo di malattia.

A sostegno della propria istanza di accesso l'odierno ricorrente faceva valere l'interesse ad acquisire la documentazione richiesta, al fine di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti.

L'Amministrazione, con nota del 5.11.2014, comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso.

Il signor ..., in data 19.11.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, dal momento che il diritto di accesso fatto valere dal ricorrente ha ad oggetto documenti che lo concernono direttamente e personalmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 19 dicembre 2014

Procedura selettiva per l'attribuzione di posizioni organizzative - Accesso agli atti

FATTO

La ricorrente, dipendente dell'Università resistente, ha partecipato alla procedura selettiva per l'assegnazione di n. 26 posizioni organizzative di Responsabile di Unità di supporto alla Ricerca, indetta con DDG n. 876 e DDG n. 277 del 10 marzo 2014. A seguito del parziale accoglimento del ricorso gerarchico, di cui al provvedimento del 29 settembre 2014, presentato avverso l'attribuzione del punteggio, la ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti della procedura selettiva; ciò per tutelare in via giurisdizionale i propri diritti avverso il provvedimento del 29 settembre.

L'Università resistente, con provvedimento dell'11 novembre 2014, ha negato il chiesto accesso affermando che la ricorrente sarebbe priva di un interesse qualificato atteso che, a seguito del ricorso gerarchico la medesima è stata collocata tra gli idonei per il conferimento della posizione organizzativa e che sono in corso contatti per l'individuazione della sede presso la quale svolgere tale posizione.

Avverso il provvedimento di diniego la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva in esame è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990. Infatti, il conseguimento di una posizione utile in graduatoria e, nel caso di specie, tra gli idonei, non vale ad escludere tale interesse presunto dalla legge proprio in ragione della partecipazione ad un procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 dicembre 2014

Accesso al proprio estratto conto certificativo

FATTO

Il Sig. ..., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 31 gennaio, 10 giugno e 22 ottobre 2014 richiesta di accesso al proprio estratto conto certificativo – rilasciato solo parzialmente a seguito della prima richiesta di accesso – attestante la contribuzione previdenziale accreditata all'esponente.

Parte resistente con nota del 30 ottobre u.s. ha riscontrato l'istanza del 22 ottobre, comunicando all'odierno ricorrente di non essere in possesso della documentazione richiesta e di doversi rivolgere alla sede INPS di Via ... in Roma.

Contro tale nota il ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si rileva che la comunicazione del 30 ottobre 2014 della sede di Roma Eur non tiene conto del dettato dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale: *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Parte resistente, viceversa, ha illegittimamente invitato il ricorrente a rivolgersi direttamente all'agenzia di Via Amba Aradam, laddove tale incumbente, in virtù della disposizione regolamentare citata, spettava chiaramente alla sede INPS di Roma EUR.

Ciò premesso, stante l'innegabile interesse all'ostensione da riconoscersi in capo al ..., trattandosi di documentazione contributiva al medesimo direttamente riferibile, la Commissione accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 dicembre 2014

Accesso a cartelle esattoriali poste a fondamento di un fermo amministrativo – Accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ... in proprio ha presentato in data 27 ottobre u.s. richiesta di accesso alle cartelle esattoriali poste a fondamento di un fermo amministrativo disposto dall'amministrazione resistente a carico dell'esponente.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 novembre u.s., il sig. ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed

all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 19 dicembre 2014

Accesso di Organizzazione Sindacale

FATTO

Il Sig. ..., assistente capo del corpo della polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di ..., nella qualità di rappresentante dirigente sindacale dell'Organizzazione Sindacale ..., espone quanto segue.

In data 16 settembre u.s. presso la casa di Reclusione di Alessandria si è tenuta una riunione cui hanno preso parte alcune organizzazioni sindacali, tra le quali quella facente capo all'odierno ricorrente, e la direzione dell'istituto, avente il seguente ordine del giorno: 1) Disamina generale della situazione dell'Istituto; 2) Illustrazione attività formativa locale in tema di sorveglianza dinamica; 3) Varie ed eventuali.

Prima dell'inizio della seduta il Direttore dell'Istituto resistente avvisava i presenti che avrebbe registrato l'incontro per il tramite del proprio i-pad.

Concluso l'incontro ed una volta presa visione del verbale della riunione, il Sig. ... realizzava che nel corpo di esso processo verbale non figurava alcuna delle osservazioni formulate dal medesimo in ordine alla situazione generale dell'Istituto.

Pertanto, al fine di rendere conto agli iscritti all'O.S. dal ... rappresentata nel corso della menzionata riunione, lo stesso in data 20 settembre 2014 chiedeva l'accesso alla copia della registrazione dell'incontro. Espone sempre il ricorrente di non avere avuto riscontro alla predetta istanza, tanto da indurre il richiedente a riformularla in data 20 ottobre 2014. Successivamente, in data 13 novembre (trasmesso a mezzo posta elettronica il successivo 21 novembre) veniva dato riscontro alla domanda ostensiva, negando il chiesto accesso in considerazione del fatto che la registrazione era stata effettuata su dispositivo di proprietà personale del Direttore della casa di reclusione e come tale era da intendersi non accessibile. Nella comunicazione del 13 novembre 2014, parte resistente fa anche riferimento, allegandola, ad una nota del 30 settembre in cui venivano espone le ragioni del diniego, richiamate *per relationem* nella nota del 13 novembre u.s.

Contro tale ultima determinazione il ha presentato in data 28 novembre ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 dicembre è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale, tuttavia, parte resistente si limita ad una mera esposizione dei fatti sottostanti il ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... nella qualità di cui alle premesse in fatto si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre esaminare il profilo della ricevibilità del gravame, atteso che in atti figura la nota del 30 settembre con la quale l'amministrazione penitenziaria ha originariamente negato il chiesto accesso. Essa, come detto, è stata allegata anche alla successiva comunicazione del 13 novembre u.s. e da essa si evince che la nota del 30 settembre è stata trasmessa all'O.S. odierna ricorrente a mezzo posta elettronica alla segreteria provinciale nonché alla segreteria regionale dell'...

Il ricorrente precisa al riguardo di non aver letto la posta elettronica per un lungo periodo e di non aver avuto pertanto contezza del diniego opposto e datato 30 settembre, come dimostra anche il sollecito datato 20 ottobre 2014 che effettivamente non avrebbe avuto significato qualora il ricorrente avesse preso atto del rifiuto opposto dall'amministrazione resistente.

Sul punto la Commissione ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini e che il gravame oggi in decisione sia da ritenere ricevibile, anche in ragione della circostanza che il diniego del 30 settembre è stato trasmesso tramite casella di posta elettronica non certificata e pertanto non vi è certezza legale sulla sua effettiva ricezione da parte del destinatario.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come osservato anche dal Provveditorato regionale del Piemonte e della Val d'Aosta del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria *medio tempore* investita della vicenda, la registrazione benché effettuata con dispositivo personale del Direttore dell'istituto resistente, costituisce documento amministrativo secondo l'ampia accezione fornita dall'art. 22 della legge n. 241/1990; inoltre, occorre tenere conto che tale registrazione è stata comunque effettuata nel corso di attività di servizio e dunque costituisce documento accessibile.

Pertanto, stante la sussistenza di un chiaro interesse endoprocedimentale dell'odierna ricorrente, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 dicembre 2014

Accesso a documenti collegati a un rapporto di servizio

FATTO

Il ricorrente, ufficiale della Guardia di finanza, ha chiesto il 27 settembre 2014 alla propria amministrazione d'accedere, tra l'altro, ai documenti collegati a un rapporto di servizio del 24 giugno 2014. Tale rapporto è stato formato dallo stesso ricorrente, e contiene alcune sue deduzioni rispetto a reati addebitati a un ispettore, e la richiesta d'invio degli atti alla competente Procura militare. L'amministrazione ha autorizzato l'accesso il 21 ottobre 2014, sottraendo però la lettera di trasmissione del 30 giugno 2014 "comunicazione di notizia di reato militare", sul presupposto della tutela del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. Il ricorrente si è allora rivolto, il 22 novembre 2014, a questa Commissione, chiedendone l'intervento, in quanto ritiene ingiusto il diniego, poiché il rapporto sarebbe stato presentato all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, poiché è ancora nella disponibilità dell'amministrazione, e poiché egli è autore dell'esposto. Parte resistente, con memoria, ha chiarito che la lettera di trasmissione si sostanzia in una vera e propria rielaborazione della notizia criminis, integrata da varie informazioni, secondo il codice di procedura penale, e quindi acquisita nell'ambito di poteri e funzioni di polizia giudiziaria, e aggiunge inoltre che l'Autorità giudiziaria militare ha già negato la comunicazione degli elementi contenuti nell'informativa anche a livelli dell'amministrazione gerarchicamente superiori che l'avevano richiesti.

DIRITTO

La Commissione respinge il gravame. E' infatti condivisibile quanto opposto dall'amministrazione sulla sottoposizione dell'atto chiesto al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c. 1 c.p.p., e la conseguente legittimità della sottrazione all'accesso ex art. 24 c. 1 lett. a) legge 241/90, stante il fatto che tale nota, per quanto nominalisticamente titolata "trasmissione", si sostanzia in documentazione che scaturisce dall'attività e dai poteri di polizia giudiziaria di parte resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Roma, 19 dicembre 2014